



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 68

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 ottobre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri	Pag. 33
4 ^a - Difesa	» 40
5 ^a - Bilancio	» 47
6 ^a - Finanze e tesoro	» 110
7 ^a - Istruzione	» 120
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 137
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 145
11 ^a - Lavoro	» 157
12 ^a - Igiene e sanità	» 160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 171

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 8
---	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 176
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 181
Per la sicurezza della Repubblica	» 183
Per la semplificazione della legislazione	» 184

Sottocommissioni permanenti

10 ^a - Industria, commercio, turismo - Pareri	Pag. 189
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 190
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 191

CONVOCAZIONI	Pag. 192
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 28 ottobre 2008

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo (circoscrizione Estero – ripartizione Europa)

Il senatore AUGELLO (*PdL*), correlatore per la circoscrizione Estero, illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, il cui testo è stato distribuito a tutti i componenti della Giunta.

Concorda il senatore LI GOTTI (*IdV*), correlatore per la circoscrizione Estero.

La Giunta approva all'unanimità – ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri – lo schema di relazione scritta sull'elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo da presentare in Assemblea, predisposto dai correlatori Augello e Li Gotti, dando loro altresì mandato al coordinamento formale.

Regione Abruzzo

Il PRESIDENTE riassume, non facendosi osservazioni, la funzione di relatore per la regione Abruzzo; quindi si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Fabrizio Di Stefano, Giovanni Legnini, Franco Marini, Alfonso Mascitelli, Andrea Pastore, Filippo Piccone e Paolo Tancredi.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prende parte alla votazione il senatore Legnini.

Regione Basilicata

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore per la regione Basilicata, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Maria Antezza, Felice Belisario, Filippo Bubbico, Carlo Chiurazzi, Egidio Digilio, Cosimo Latronico e Guido Viceconte.

Conviene la Giunta all'unanimità.

Regione Calabria

Il PRESIDENTE riassume, non facendosi osservazioni, la funzione di relatore per la regione Calabria; quindi si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Francesco Bevilacqua, Dorina Bianchi, Francesco Bruno, Battista Caligiuri, Luigi De Sena, Antonio Gentile, Daniela Mazzuconi, Francesco Nitto Palma, Vincenzo Speciali e Giuseppe Valentino.

Conviene la Giunta all'unanimità.

Regione Emilia Romagna

La senatrice ADAMO (*PD*), relatrice per la regione Emilia-Romagna, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Alberto Balboni, Giuliano Barbolini, Mariangela Bastico, Filippo Berselli, Maria Teresa Bertuzzi, Giampaolo Bettamio, Laura Bianconi, Anna Maria Finocchiaro, Maria Ida Germontani, Rita Ghedini, Carlo Giovanardi, Luigi Li Gotti, Angela Maraventano, Vidmer Mercatali, Elio Massimo Palmizio, Leana Pignedoli, Gian Carlo Sangalli, Albertina Soliani, Giovanni Torri, Walter Vitali e Sergio Zavoli.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prendono parte alla votazione i senatori Li Gotti, Mercatali e Torri.

Regione Friuli Venezia Giulia

La senatrice MARINARO (*PD*), relatrice per la Regione Friuli-Venezia Giulia, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Tamara Blazina, Giulio Camber, Giovanni Collino, Carlo Pegorer, Flavio Pertoldi, Mario Pittoni e Giuseppe Saro.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prende parte alla votazione il senatore Saro.

Regione Liguria

Il senatore CASSON (*PD*), relatore per la Regione Liguria, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Giorgio Bornacin, Gabriele Boschetto, Roberto Castelli, Claudio Gustavino, Luigi Lusi, Enrico Musso, Franco Orsi e Roberta Pinotti.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prende parte alla votazione il senatore Lusi.

Regione Marche

Il PRESIDENTE riassume, non facendosi osservazioni, la funzione di relatore per la Regione Marche; quindi si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Silvana Amati, Mario Baldassarri, Francesco Casoli, Marina Magistrelli, Fabrizio Morri, Salvatore Piscitelli, Nicola Rossi e Giorgio Tonini.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prende parte alla votazione il senatore Piscitelli.

Regione Molise

Il senatore TORRI (*LNP*), relatore per la Regione Molise, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Giuseppe Astore e Ulisse Di Giacomo.

Conviene la Giunta all'unanimità.

Regione Piemonte

Il senatore LEGNINI (*PD*), relatore per la Regione Piemonte, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Franca Biondelli, Rossana Boldi, Emma Bonino, Patrizia Bugnano, Stefano Ceccanti, Michelino Davico, Roberto Della Seta, Andrea Fluttero, Enzo Giorgio Ghigo, Maria Leddi, Lucio Malan, Pietro Marcenaro, Mauro Maria Marino, Ugo Martinat, Giuseppe Menardi, Enrico Montani, Magda Negri, Lorenzo Piccioni, Gilberto Pichetto Fratin, Maria Rizzotti, Aldo Scarabosio e Valter Zanetta.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prende parte alla votazione la senatrice Leddi.

Regione Sardegna

Il PRESIDENTE riassume, non facendosi osservazioni, la funzione di relatore per la Regione Sardegna; quindi si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Antonello Cabras, Mariano Delogu, Piergiorgio Massidda, Giuseppe Pisanu, Filippo Saltamartini, Fedele Sanciu, Francesco Sanna, Luciana Sbarbati e Gian Piero Scanu.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti; non prende parte alla votazione il senatore Sanna.

Regione Toscana

Il senatore LUSI (*PD*), relatore per la Regione Toscana, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Paolo Amato, Massimo Baldini, Sandro Bondi, Vannino Chiti, Silvia Della Monica, Marco Filippi, Vittoria Franco, Manuela Granaiola, Massimo Livi Bacci, Andrea Maruccci, Altero Matteoli, Franco Mugnai, Francesco Pardi, Achille Passoni, Marco Perduca, Gaetano Quagliariello, Achille Serra e Achille Totaro.

Conviene la Giunta all'unanimità.

Regione Trentino Alto Adige

Il PRESIDENTE riassume, non facendosi osservazioni, la funzione di relatore per la Regione Trentino Alto-Adige; quindi si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Cristiano De Eccher, Sergio Divina, Claudio Molinari, Oskar Peterlini, Manfred Pinzger, Giacomo Santini e Helga Thaler Ausserhofer.

Conviene la Giunta all'unanimità.

Regione Umbria

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), relatore per la Regione Umbria, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Mauro Agostini, Franco Ascutti, Domenico Benedetti Valentini, Leopoldo Di Girolamo, Anna Rita Fioroni, Francesco Rutelli ed Ada Spadoni Urbani.

Conviene la Giunta all'unanimità.

Regione Valle d'Aosta

Il senatore SANNA (*PD*), relatore per la Regione Valle d'Aosta, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione del senatore eletto nella regione stessa e cioè: Antonio Fosson.

Conviene la Giunta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 28 ottobre 2008

26^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il relatore per la Commissione giustizia MAZZATORTA (*LNP*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (*PdL*) invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.0.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 2.0.4, 2.0.200, 2.0.300, 2.0.400 e 3.0.1. Insiste per l'approvazione degli emendamenti 2.100, 2.5, 2.7, 3.100, 3.0.4 e 3.0.5. Esprime quindi parere contrario sulle altre proposte di modifica.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'invitare al ritiro dell'emendamento 1.1, informa la Commissione che la materia sarà oggetto di una riunione che oggi si svolgerà tra i Ministri competenti e il Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento 1.200, volto a prorogare di ulteriori tre mesi il termine di vigenza della disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telematico, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.0.1.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.5 e 2.7. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.0.1. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.2. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 2.0.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire alla parola «contrasto» l'altra «prevenzione» e di inserire, infine, le parole «, d'intesa con gli enti e le amministrazioni competenti».

Dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.4, si sofferma sugli emendamenti 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400, volti a regolare in modo più restrittivo l'accesso ai benefici riconosciuti alle vittime dei reati di criminalità organizzata, al fine di escludere coloro che continuano ad operare in contesti criminali. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.0.2 e 3.0.3.

Dopo aver riferito brevemente sull'emendamento 3.0.1 esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 e sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritira l'emendamento 2.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1072/1/1-2, di contenuto analogo, sul quale si esprimono favorevolmente i relatori e il rappresentante del Governo.

Il senatore PARDI (*IdV*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 2.0.3 in un nuovo testo (2.0.3 testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente l'esame, in attesa di acquisire il parere sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

Convengono le Commissioni riunite.

L'esame è quindi temporaneamente sospeso.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 733 E CONGIUNTI

Il senatore CASSON (*PD*) osserva che le Commissioni riunite non hanno mai proceduto alla formale adozione del disegno di legge n. 733,

quale testo base. Ritiene pertanto necessario che sulla questione relativa alla individuazione *de facto* del provvedimento di iniziativa governativa quale testo base si discuta immediatamente negli Uffici di Presidenza integrati.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE dispone l'immediata convocazione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, sospendendo brevemente la seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(242) MARTINAT e PONTONE. – *Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti*

(391) D'AMBROSIO ed altri. – *Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari*

(451) DELLA MONICA ed altri. – *Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni di legge nn. 242, 391, 451, 583 e 617 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

Il senatore BIANCO (PD) esprime preliminarmente rammarico per il tenore dei pareri resi dal Governo sugli emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione al decreto-legge n. 151 del 2008. Con riguardo ai di-

segni di legge in materia di sicurezza, anche tenuto conto del dibattito svoltosi nella riunione degli Uffici di Presidenza testé conclusasi, propone che sia disposta la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa. Le proposte emendative finora presentate si dovranno pertanto considerare riferite unicamente a quest'ultimo provvedimento.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*PD*), le Commissioni riunite approvano la proposta di disgiunzione dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 e dalla petizione n. 110 ad esso attinente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,10.

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame che era stato precedentemente sospeso.

Il presidente BERSELLI avverte che è pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, del cui contenuto dà brevemente conto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1072/1/1 e 2, il quale previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti ed approvato dalle Commissioni riunite.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.1, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.200.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) fa proprio l'emendamento 1.0.1 e, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, lo ritira.

Il senatore BIANCO (*PD*) riformula l'emendamento 3.3, al fine di recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, mentre è accolto l'emendamento 2.100. Respinto l'emendamento 2.4, è posto in votazione l'emendamento 2.5 che risulta accolto. È poi respinto l'emendamento 2.6, mentre l'emendamento 2.7 risulta accolto. Respinto l'emendamento 2.0.1, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 2.0.3 (testo 2). Sono quindi posti in votazione gli emendamenti 2.0.4,

2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400, che sono accolti. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 (testo 2).

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, mentre sono accolti gli emendamenti 3.100 e 3.0.1. Sono infine respinti gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, mentre gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 sono ritirati dai relatori.

Si procede quindi alla votazione per conferire il mandato al relatore.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario, anche del proprio Gruppo, ribadendo il giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso. Esprime quindi rammarico per il mancato accoglimento da parte delle Commissioni riunite delle proposte emendative presentate dai senatori dell'opposizione, le quali avrebbero consentito un indubbio miglioramento del testo del decreto-legge. Nell'evidenziare l'importanza della problematica oggetto dell'emendamento 1.1, fa presente che tale proposta è stata ritirata solo per il fatto che la materia, come precisato dal sottosegretario Mantovano, è destinata ad essere trattata in una riunione apposita tra i Ministri competenti ed il garante per la protezione dei dati personali. Dopo aver ribadito i rilievi critici già formulati con riguardo all'articolo 3, e in particolare in relazione all'opportunità di impiegare le forze militari per il contrasto dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata, osserva che sarebbe stato preferibile, come proposto in alcuni emendamenti presentati dall'opposizione, destinare le risorse alle forze di polizia e al miglioramento dell'efficienza della giustizia nel suo complesso.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandoli altresì a svolgere le relazioni in forma orale.

La seduta termina alle ore 16,20.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1072
(al testo del decreto-legge)**

G/1072/1/1 e 2

BOSCETTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1072, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamenti di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina,

impegna il Governo:

a provvedere affinché l'amministrazione della pubblica sicurezza sia autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007.

Art. 1.

1.1

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'IP Address (indirizzo IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio impli-

cito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente;"

b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) per 'contenuto delle comunicazioni': le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);".

1-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, dopo il capoverso "2.1" aggiungere, in fine, il seguente:

"2.1-bis. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo *internet* (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g)";».

1.200

IL GOVERNO

Al comma 1 le parole: «31 dicembre 2008» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».

1.0.1

ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 le parole: "dal momento in cui l'azione esperibile" sono sostituite dalle seguenti: "dal momento in cui si è concluso, con sentenza passata in giudicato, il procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno".

2. La presente norma si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore».

Art. 2.**2.1**

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "prevenzione della" sono sostituite con le seguenti: "contrasto alla". Al medesimo periodo, le parole: "o comunque volontari delle stesse Forze armate" sono sostituite con le seguenti: "che siano".

2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "nonché di perlustrazione e pattuglia"».

2.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «assicurare,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate».

2.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, relatori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di 500,» con le altre: «non superiore a 500,».

2.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «militari delle Forze armate» con le seguenti: «carabinieri impiegati in compiti militari».

2.5

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, relatori

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il comma 3 è soppresso».

2.7

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, relatori

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 2"».

2.0.1

LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori

– reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

2.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assunzione di commissari di polizia)

1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere nove candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007».

2.0.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel quadro delle politiche di contrasto alla criminalità nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzato l'impiego di almeno 50 unità di volontari del servizio civile nazionale a disposizione dei prefetti per compiti di educazione alla legalità, riabilitazione sociale minorile e formazione lavoro.».

2.0.3 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel quadro delle politiche di prevenzione alla criminalità nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è autorizzato l'impiego di almeno 50 unità di volontari del servizio civile nazionale a disposizione dei prefetti per compiti di educazione alla legalità, riabilitazione sociale minorile e formazione lavoro, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti.».

2.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata)

1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a trenta milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo unificato per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. - *(Altre forme eventuali di finanziamento)*. – 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo di cui all'articolo 1 una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo unificato per le vittime dell'usura e del *racket*, di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai termini dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge".».

2.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;

c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge;

c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - *(Nuovo regolamento di attuazione)*. - 1. Con regolamento da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, lavoro,

salute e politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori".».

2.0.300

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: "il soggetto leso risulti essere" sono soppresse le parole: ", al tempo dell'evento,"».

2.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata)

1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio

1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dal rapporto delinquenziale cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte».

Art. 3.

3.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

3.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

"Art. 13-*ter*. – (*Centri di identificazione amministrativa*). – 1. Quallora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.

7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.

10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis e dall'articolo 14, comma 5-quater.

11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 8".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità," sono soppresse e le parole: ", tra quelli individuati" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "accertamento" fino a: "ovvero" sono soppresse.

3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia . .	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	–	–	9.473.000	–
TOTALE . . .	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.3

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro
Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

*(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività
per le forze dell'ordine)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine", destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero dell'interno	1.000.000	1.000.000	-
Ministero della salute	-	-	1.473.000
TOTALE . . .	1.000.000	1.000.000	1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.3 (testo 2)

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro
Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

*(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività
per le forze dell'ordine)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine", destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero dell'interno	1.000.000	1.000.000	-
Ministero della salute	-	-	1.473.000
TOTALE . . .	1.000.000	1.000.000	1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia ..	-	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	-	-	9.473.000	-
TOTALE . . .	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.5

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un

regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009 e di euro 40.470.000 per l'anno 2010».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata).

3.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, dopo la parola: «destinati» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità delle condizioni di permanenza, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, nonché».

3.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica».

3.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2008, a 37.500.000 euro per l'anno 2009 e a 40.470.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.100

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, relatori

Al comma 2, sostituire la tabella con la seguente:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia . .	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	–	–	9.473.000	–
TOTALE . . .	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

3.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore".

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal Procuratore della Repubblica».

2. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata", destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero dell'interno	1.000.000	1.000.000	-
Ministero della salute	-	-	1.000.000
TOTALE . . .	1.000.000	1.000.000	1.000.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole da: «la spesa», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2008, di euro 36.500.000 per l'anno 2009, di euro 39.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione» e sostituire la tabella con la seguente:

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	-	7.193.000	11.212.000
Ministero dell'interno	2.000.000	29.307.000	19.785.000
Ministero della salute	-	-	8.437.000
TOTALE . . .	2.000.000	36.500.000	39.470.000

3.0.3

CASSON, BIANCO, DE SENA, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'efficienza della giustizia)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

3.0.5

SALTAMARTINI, MAZZATORTA, relatori

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 28 ottobre 2008

17^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1073) *Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (PD) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che riproduce i contenuti dell'analogha proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge reca, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento e attuazione nell'ordinamento interno dei contenuti del II protocollo della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Ricorda che la citata Convenzione è stata sottoscritta nel 1954 e tende a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale anche in caso di eventi bellici. Essa assoggetta a distinti regimi di protezione («generale» e «speciale») le categorie di beni tutelati, prevedendo la protezione da parte delle Forze armate nazionali e da parte degli Stati contraenti per evitarne il saccheggio e la sottrazione. Il Protocollo aggiuntivo integra e rende maggiormente applicabile la Convenzione anche in Italia, in cui i beni da assoggettare a protezione speciale risultavano essere poco numerosi, nonostante la ricchezza del patrimonio artistico. In particolare, il Protocollo prevede un terzo regime di protezione dei beni artistici («protezione rafforzata») inter-

medio rispetto a quello generale e speciale, con iscrizione dei beni stessi in una lista internazionale redatta sotto il controllo di un apposito Comitato intergovernativo. Possono essere qualificati beni a protezione rafforzata quelli con un'importanza di grandissimo rilievo per l'umanità, che godano di un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa per l'eccezionale valore storico e culturale, e che non siano utilizzati per scopi militari. Il Comitato intergovernativo valuta le proposte formulate da ciascuno Stato contraente e delibera a maggioranza qualificata (quattro quinti) l'inclusione nella lista. L'elenco è reso noto a tutti gli Stati aderenti, all'UNESCO e all'ONU.

Sottolinea inoltre che il Protocollo stabilisce i presupposti che fanno scattare il regime di protezione rafforzata ovvero lo rendono inapplicabile: il discrimine è costituito dal ricorrere di una necessità militare imperativa ovvero dell'individuazione di un obiettivo militare. La valutazione è affidata ai comandi militari, e la responsabilità in caso di violazione e, quindi, di danneggiamento o distruzione ingiustificata di beni culturali, è individuale. Per tale motivo, ogni Stato è tenuto a disciplinare apposite fattispecie penali incriminative di tali condotte e a stabilirne la giurisdizione nazionale e le regole di estradizione. Apposite disposizioni del Protocollo sono poi dedicate alla definizione e composizione degli Organi istituzionali deputati all'applicazione dello stesso, nonché alle forme di cooperazione e assistenza tra Stati.

Ciò premesso per quanto concerne il contenuto del Protocollo, fa poi notare che il disegno di legge prevede anche disposizioni di adattamento della normativa interna al Protocollo medesimo. Esse derivano dalla necessità di individuare, a livello nazionale, le misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali, facendo riferimento alle disposizioni già vigenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, alle norme antincendio e, in generale, alle norme che individuano enti e strutture deputate alla sicurezza e tutela del patrimonio culturale (articolo 4).

Richiama quindi l'articolo 5 del disegno di legge che traduce a livello nazionale i requisiti stabiliti nel Protocollo per la qualificazione dei beni a protezione rafforzata, demandando al Ministero per i beni e le attività culturali il compito dell'individuazione specifica degli stessi, con riferimento ai criteri del rilievo universale del bene e del livello di protezione interna per il valore storico eccezionale, sentito il Ministero della difesa per quanto concerne il requisito del mancato utilizzo per scopi militari del bene. In mancanza di una normativa nazionale specifica, il disegno di legge affida alle autorità ministeriali di settore il compito di tradurre le indicazioni elaborate a livello internazionale, onde redigere la lista dei beni culturali italiani di rilievo, da sottoporre al Comitato intergovernativo affinché ne valuti la meritevolezza di protezione rafforzata in caso di conflitto bellico.

Infine, rileva che gli articoli da 6 a 15 del disegno di legge recano disposizioni in materia penale. Sono introdotte le nuove fattispecie incriminative dell'attacco e distruzione di beni culturali, dell'utilizzo illecito di un bene culturale protetto, della devastazione e saccheggio di beni cul-

turali protetti, dell'impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto, dell'esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti, dell'alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti. Vengono altresì definiti l'ambito di applicazione dei nuovi reati, la causa di esclusione della punibilità della necessità militare imperativa e il coordinamento tra giurisdizione penale e militare.

Conclude chiedendo chiarimenti alla rappresentante del Governo per quanto concerne l'articolo 29 del Protocollo, il quale istituisce il Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; in particolare, essendo le risorse del Fondo costituite anche da contributi volontari degli Stati contraenti, riterrebbe utile conoscere che tipo di finanziamenti il Governo italiano abbia intenzione di stanziare e se sia possibile ritenere che l'Italia possa essere altresì destinataria di investimenti da parte del Fondo medesimo.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente DINI dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI, nel riservarsi di fornire successivamente i chiarimenti chiesti dal relatore circa il finanziamento e la destinazione del Fondo la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, esprime l'auspicio di una rapida ratifica del Protocollo. Ciò risulterebbe coerente con il tradizionale impegno italiano nella definizione e attuazione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, sia in ambito UNESCO, sia negli altri contesti di cooperazione culturale.

Ricorda inoltre come l'Italia abbia sostenuto con decisione il processo di revisione delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1954 in considerazione della notevole entità del patrimonio culturale nazionale e della necessità di tutela adeguata dello stesso. Ritiene che il Protocollo in esame sia importante in quanto attua e integra la Convenzione del 1954 e istituisce un Comitato intergovernativo con il compito di assicurare l'efficacia degli accordi mediante il regime della protezione rafforzata.

Dopo aver richiamato l'introduzione da parte del Protocollo della responsabilità individuale in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificata di beni culturali, con la correlativa previsione di apposite fattispecie incriminatrici penali a livello nazionale, ribadisce l'invito a una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare di ratifica, onde consentire all'Italia di partecipare in veste di Stato membro agli appuntamenti internazionali già programmati nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.

Il presidente DINI ringrazia il sottosegretario Stefania Craxi. Propone quindi di fissare alle ore 17 di lunedì 3 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1074) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Esame e rinvio)

Il relatore NESSA (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, analogo ad una proposta presentata nella legislatura scorsa e non esaminata a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Sottolinea in premessa come il disegno di legge rechi, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento della normativa nazionale ai contenuti della Convenzione europea sulla cooperazione tra Amministrazioni doganali.

Ricorda che la Convenzione è stata sottoscritta nel 1997 e disciplina le modalità di collaborazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri al fine di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale, e tende a sostituire integralmente il previgente accordo del 1967.

Tra le peculiarità della Convenzione segnala l'individuazione in ciascuno Stato di Uffici di coordinamento, che si interfaccino tra loro nella mutua assistenza e cooperazione, nonché la previsione di precise forme di collaborazione transfrontaliera per lo svolgimento in territorio di altro Stato contraente di attività investigative (inseguimento e sorveglianza, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali), oltre alla prestazione di assistenza.

Ricorda quindi che le disposizioni di adattamento derivano dalla necessità di individuare, da parte di ciascuno Stato, secondo le proprie leggi in materia doganale, le Amministrazioni di riferimento cui spetta la concreta attuazione della Convenzione. In tale ottica, in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge demanda a un decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare, in seno al Ministero medesimo, un «Ufficio centrale di coordinamento» di livello dirigenziale non generale, e di stabilirne composizione, compiti e modalità di funzionamento. L'articolo 4, poi, detta norme di coordinamento. Esso precisa che le forme di cooperazione previste nella Convenzione sono effettuate secondo le leggi di ciascuno Stato contraente e secondo le modalità nazionali, senza deroghe alla disciplina in materia stabilita singolarmente.

Infine, richiama l'introduzione di disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, improntate al mantenimento dello stretto collegamento tra tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'avviso all'autorità giudiziaria competente, cui spetta comunque la facoltà di disporre diversamente.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente DINI dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI rileva in premessa l'importanza della Convenzione sottoposta alla ratifica parlamentare e fa presente che il Governo considera l'azione di contrasto ai reati doganali come un elemento fondamentale della più ampia strategia di lotta alla criminalità organizzata in settori di particolare delicatezza quali il commercio illegale di stupefacenti, armi, beni del patrimonio artistico e merci soggette a imposta.

Osserva inoltre come la repressione della criminalità in ambito comunitario sia necessaria anche in un'ottica di sostegno e sviluppo dell'economia nazionale, nel contesto della libera circolazione dei capitali e delle persone a livello europeo; ritiene pertanto che dall'applicazione della Convenzione possa derivare una positiva influenza sul settore produttivo italiano, consentendo un corretto funzionamento del mercato commerciale, non più falsato da fenomeni di frode.

Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, tenuto anche conto che gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già provveduto alla ratifica in oggetto.

Il presidente DINI ringrazia il sottosegretario Stefania Craxi. Propone quindi di fissare alle ore 17 di lunedì 3 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si sofferma sui profili di competenza della Commissione, segnalando anzitutto la disposizione di cui all'articolo 4, recante misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Il comma 1 dispone che i procedimenti in materia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e consolari vengano disciplinati con regolamento di delegificazione, ai

sensi dell'art. 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988. A tale proposito, osserva che le citate rappresentanze diplomatiche e consolari sono state dotate di autonomia gestionale e finanziaria con il decreto-legge n. 159 del 2007, onde assicurare al meglio il perseguimento dei propri compiti istituzionali, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa. Tra i principi e criteri direttivi dell'attuazione della citata disposizione, il comma 1 richiama quelli ordinariamente previsti in termini di semplificazione normativa e amministrativa, con l'ulteriore specificazione delle peculiari esigenze del comparto estero, in tema di procedimenti di trasferimento finanziario internazionale, di gestione dei bilanci delle sedi all'estero e di verifica della gestione contabile delle strutture e del relativo personale.

Segnala poi l'articolo 10, in tema di cooperazione allo sviluppo internazionale. Esso reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione, collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina o volti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive nei Paesi di origine.

Richiama, quindi, il comma 5 che stabilisce che le sedi all'estero del Ministero degli esteri, per la realizzazione di interventi di cooperazione, possano disporre anche di finanziamenti erogati da parte della Commissione o dagli Stati membri dell'Unione europea. Il riferimento è alla possibilità che uno Stato assuma le vesti di capofila nella raccolta e gestione dei fondi provenienti dai Paesi donatori per specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo: la disposizione consente anche all'Italia di poter svolgere tale compito.

Ricorda, poi, la sollecitazione rivolta dal direttore dell'OSCE-DAC, Eckard Deutscher, nell'incontro del 6 ottobre scorso con la Commissione, affinché i Parlamenti nazionali si facessero portatori di un rinnovato interesse per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e fa presente che il disegno di legge si muove in tale ottica, laddove semplifica le modalità operative degli interventi e ne agevola la gestione.

Infine, richiama l'articolo 20, recante disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari. Esso autorizza il Ministero degli affari esteri ad assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente DINI dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI esprime una positiva valutazione del provvedimento, il quale, congiuntamente al decreto-legge n. 112 del 2008, risponde alle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al rilancio dell'efficienza dell'azione amministrativa. Esso risulta, inoltre, coerente rispetto alle direttrici di fondo del Documento di programmazione economico-finanziaria di riduzione dei costi di funzionamento dell'apparato statale, di incremento di efficienza della pubblica amministrazione, di semplificazione normativa e amministrativa e di sviluppo.

Con specifico riferimento alle norme del disegno di legge che interessano il Ministero degli affari esteri, osserva come esse riguardino la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle sedi all'estero. Tali disposizioni si inquadrano nel processo di modernizzazione degli assetti organizzativi e delle procedure già in atto relativamente al Ministero a partire dalla legge finanziaria per il 2007, in un'ottica di ottimale utilizzo della rete diplomatica e consolare. Fa notare, peraltro, come tali norme non comportino oneri di spesa.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 10 del disegno di legge in tema di cooperazione allo sviluppo internazionale, fa presente che la norma che consente alle sedi all'estero del Ministero possano disporre di finanziamenti comunitari per la realizzazione di interventi riveste carattere di urgenza. Infatti, l'Unione europea sta procedendo, in diverse aree geografiche, all'individuazione dei Paesi che dovranno realizzare gli interventi di cooperazione stabiliti a livello comunitario, ricevendone i relativi finanziamenti. In assenza della sollecita approvazione della norma, l'Italia rischia di rimanere esclusa dalla possibilità di svolgere il ruolo di gestore delle risorse europee in ambiti territoriali di grande interesse.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente DINI pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 28 ottobre 2008

23^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 7) CASSON ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni*

(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Intervenendo in sede di discussione generale, il senatore TORRI (*LNP*) pone in evidenza l'alta finalità sottesa all'inchiesta parlamentare di cui alle proposte in titolo, consistente nella necessità di fornire una risposta chiara ed equa ai militari vittime di gravi patologie connesse allo svolgimento del servizio. Nell'auspicare un'approvazione rapida e largamente condivisa, esprime valutazioni positive in ordine agli spunti, emersi nel corso del dibattito, concernenti il potenziamento delle capacità di in-

tervento del servizio sanitario tramite l'utilizzo di supporti elettronici per la raccolta dei dati individuali, nonché sull'importanza che le istituzioni rispondano prontamente alle aspettative del personale militare.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) manifesta la contrarietà del proprio Gruppo sui Documenti in esame in quanto l'istituzione di commissioni di inchiesta, specie se monocamerale, non può per sua natura risolvere il problema in questione, con un inevitabile e non condivisibile aggravio di costi. Fa presente al proposito come quella in corso sarebbe la terza Legislatura a vedere l'istituzione della medesima Commissione di inchiesta, come riportato dalle relazioni illustrative dei Documenti in titolo, mentre i risultati, per la fine anticipata delle Legislature, o per altre motivazioni, non sono stati entusiasmanti.

Sottolinea quindi che il Gruppo Italia dei Valori non è contrario alla risoluzione del problema oggetto delle proposte in esame, ritenendo anzi già accertati i danni ai soggetti che sono stati a contatto con l'uranio impoverito, sostanza estremamente pericolosa, sia prima che dopo il suo utilizzo. Gli aspetti oggetto degli atti in esame possono piuttosto essere approfonditi nella sede naturale rappresentata, secondo il Gruppo Italia dei Valori, dalla Commissione difesa. Deve essere pertanto valutata l'opportunità di utilizzare l'indagine conoscitiva o altri strumenti previsti dal Regolamento, restando fermo che il Gruppo Italia dei Valori, pur rispettoso del dettato costituzionale che stabilisce esplicitamente il potere parlamentare di inchiesta, ritiene, alla luce dei risultati non raggiunti nelle scorse Legislature, di non dover procedere a un ulteriore spreco di risorse. È inoltre opinione del Gruppo che le indagini debbano essere effettuate dalla magistratura e che questa debba, con gli ausili che sono necessari e con fondi adeguati, procedere seriamente, e forse anche più speditamente, nella ricerca dei motivi e delle responsabilità inerenti la vicenda in questione.

Prosegue rammentando il problema, fatto presente alla Commissione dal Cocer Difesa, relativo all'esposizione all'amianto durante lo svolgimento di azioni militari o anche durante l'esercizio del normale lavoro del personale militare. In proposito, seguendo la medesima logica alla quale si ispirano i Documenti in titolo, si dovrebbe pensare di istituire un'ulteriore Commissione di inchiesta *ad hoc*. Inoltre, il fatto stesso che commissioni di inchiesta vengano istituite genera negli interessati l'aspettativa di una risoluzione dello specifico problema destinata, alla luce dell'esperienza pregressa, a non realizzarsi, mentre è reale il rischio di rallentare indagini in corso svolte dalla magistratura che, per ovvie ragioni di opportunità, attenderà probabilmente gli esiti delle inchieste parlamentari o ne sarà in certo qual modo influenzata.

Conclude rilevando che se è importante indagare, anche con i poteri riservati alle Camere della Costituzione, è molto più importante giungere all'approvazione – e su questo si impegna a nome del proprio Gruppo a votare in senso favorevole – dei disegni di legge già presentati che prevedono il ristoro delle sofferenze degli esposti all'amianto (in particolare il disegno di legge n. 173 d'iniziativa del senatore Casson e di altri senatori)

nonché delle eventuali e auspicabili iniziative in materia di esposizione all'uranio impoverito, e sostenere l'aumento dei fondi al Ministero della giustizia al fine di poter perseguire correttamente ed efficacemente i reati consumati negli ambiti richiamati, anche in relazione alle attività dello Stato, che in questa sede ci si sforza di far meglio funzionare.

Il presidente CANTONI richiama – con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Caforio a conclusione del suo intervento – gli accertamenti compiuti da una Commissione appositamente costituita sulle problematiche dell'amianto.

Il sottosegretario COSSIGA fa presente come già la disciplina in materia di tutela dall'amianto abbia consentito interventi risolutivi, anche grazie all'operato di apposita Commissione, come nel caso dei mezzi della Marina militare.

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento rispetto all'intervento del relatore, il senatore DEL VECCHIO (*PD*) dichiara il proprio favore circa la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta di cui ai due Documenti in esame, che ritiene reciprocamente integrabili. Considera giustificato il ricorso al principio di probabilità ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, come indicato dalla Commissione di inchiesta istituita nella XV Legislatura. Ritiene quindi che la varietà delle patologie interessanti il personale militare imponga di ampliare l'ambito di indagine, che certo non può essere limitato alla questione dell'uranio impoverito, benché ciò possa indubbiamente comportare tempi di lavoro più lunghi. A tale proposito considera al momento adeguata la previsione di una durata dell'inchiesta parlamentare pari a due anni, restando aperta la possibilità di verificarne la congruità, posto che è prioritario procedere ad un'indagine ampia al fine di trovare una risposta definitiva agli interrogativi esistenti.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*) esprime perplessità in merito alla previsione di cui all'articolo 4, comma 2, del *Doc. XXII*, n. 7, volta a consentire alla Commissione di inchiesta di avvalersi della collaborazione di esperti chiamati a operare «in via prioritaria». Considera preferibile la formulazione di cui all'articolo 3, comma 1, del *Doc. XXII*, n. 10, in quanto più chiara e atta a limitare le spese inerenti all'inchiesta. Quanto alla durata dell'inchiesta parlamentare, esprime dubbi circa l'opportunità di prevedere un limite anteriore alla conclusione della Legislatura.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) ricapitola i dati salienti caratterizzanti l'attività e le conclusioni delle Commissioni di inchiesta istituite nelle Legislature XIV e XV, le quali hanno consentito di fornire risposte ai dubbi che ne avevano suggerito l'istituzione. Considera pertanto inopportuno nell'attuale fase riproporre le stesse motivazioni all'origine delle precedenti inchieste parlamentari. Ricorda in particolare come nella scorsa Le-

gislatura l'inchiesta abbia concluso nel senso dell'impossibilità di stabilire un nesso causale tra l'insorgere di gravi patologie e la sussistenza di singoli fattori, per cui si è optato per l'indicazione, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, del criterio di probabilità, lasciando all'amministrazione l'onere della prova in senso contrario; peraltro, rammenta altresì come la legge finanziaria per il 2008 abbia messo a disposizione le relative risorse.

Prosegue mettendo in evidenza l'ampio lavoro già svolto nelle scorse Legislature nell'ambito della raccolta dei dati, dell'individuazione delle situazioni di rischio e nell'indicazione degli ulteriori percorsi di approfondimento. Sulla base di tali considerazioni ritiene prioritario che il Governo riferisca sulle iniziative intraprese alla luce delle risultanze dei lavori delle citate Commissioni di inchiesta. Una volta effettuata tale verifica, potrà considerarsi l'opportunità di avviare specifici studi volti a chiarire ulteriori ambiti di rischio interessanti l'ambito militare, anche attraverso l'istituzione di una Commissione speciale finalizzata al controllo sulle situazioni di rischio. Dopo aver sottolineato l'importanza del controllo parlamentare sull'attività del Governo per la prevenzione, si sofferma sulla questione della durata dell'inchiesta parlamentare, per la quale ritiene al momento non necessario prevedere un periodo eccedente il biennio.

Il senatore SCANU (*PD*) rileva preliminarmente come la discussione abbia finora visto emergere due sole posizioni di contrarietà rispetto alla promozione di un'inchiesta parlamentare quale quella prefigurata dai Documenti in titolo. La prima è quella illustrata dal senatore Caforio, ad avviso del quale il ricorso allo strumento dell'inchiesta parlamentare sarebbe improprio in termini di principio, in quanto destinato a dar luogo a dannose sovrapposizioni rispetto agli accertamenti della magistratura.

Il senatore Ramponi ha ritenuto invece – sulla base di una diversa argomentazione, ma pervenendo ad analoga conclusione – che l'ipotizzata inchiesta parlamentare sarebbe verosimilmente destinata a rivelarsi inutile.

Il Gruppo del Partito Democratico ritiene per contro, in ciò condividendo anche gli argomenti efficacemente illustrati dal senatore Amato in sede di esposizione introduttiva sui Documenti in titolo, che la promozione di un'inchiesta parlamentare rappresenti la scelta più appropriata per portare a compimento il lavoro avviato dalle Commissioni d'inchiesta che hanno affrontato analoghe tematiche nelle Legislature XIV e XV, così da superare i dubbi rimasti aperti.

In tale contesto, è opportuno che il relatore si adoperi per individuare un punto di sintesi e di equilibrio fra le proposte che sono state presentate, anche sotto il profilo dei punti aggiuntivi da inserire nell'elenco dei compiti dell'istituenda Commissione e della durata del suo mandato, così da assicurare le condizioni per un'approvazione del testo in tempi brevissimi e a larghissima maggioranza, se non all'unanimità.

A tal fine, è però essenziale che la maggioranza definisca in modo chiaro la propria posizione, e che nel presente dibattito non si inseriscano condizionamenti politici impropri.

La senatrice AMATI (PD) osserva come fra gli accertamenti che dovranno essere affidati all'istituenda Commissione, accanto ad un fattore, come l'esposizione ad uranio impoverito, la cui patogenicità è controversa, si profili l'inserimento di un altro, l'esposizione all'amianto, che ha per contro accertate proprietà patogenetiche. Tale scelta potrebbe risultare opportuna in funzione di un passaggio finora non ancora realizzato, quale l'equiparazione dei militari ai lavoratori del settore privato ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di esposizione all'amianto. A tal fine, nell'auspicare una sollecita definizione dell'*iter* delle proposte legislative già presentate in materia al Senato, rileva come un utile apporto di conoscenza possa essere assicurato dall'istituenda Commissione di inchiesta su talune limitate problematiche che riguardano situazioni di rischio da amianto riscontrate in ambito militare, quali la presenza di manufatti contenenti tale sostanza nei ponti di comando delle navi, nelle cabine degli aerei e nei guanti ignifughi in uso fra i carristi.

Su tali aree di potenziale rischio, l'inchiesta parlamentare dovrebbe concludere i suoi accertamenti in tempi rapidi, lasciando subito dopo il passo alle competenti istanze parlamentari per la definizione delle appropriate soluzioni legislative, in particolare sotto il profilo degli indennizzi.

L'inchiesta dovrebbe quindi concentrarsi nel dirimere le numerose questioni sulle quali nelle due scorse Legislature non si è riusciti a pervenire ad un punto fermo, e in particolare quella relative alle cause dell'elevata incidenza di gravi patologie fra i militari impegnati nelle missioni internazionali, rispetto alla quale occorre portare a compimento una valutazione integrata – già avviata dalle precedenti Commissioni d'inchiesta – di numerosi possibili fattori di rischio, che vanno dall'esposizione all'uranio impoverito alle non corrette pratiche vaccinali. Ciò, anche alla luce delle risultanze delle rilevazioni epidemiologiche relative all'incidenza delle stesse patologie fra i residenti delle aree dei Balcani ove sono stati dislocati i contingenti militari italiani.

Il senatore GALIOTO (PdL) rileva come dalla discussione sia emersa un'ampia condivisione dell'impianto della relazione svolta dal senatore Amato, che ha assunto quale dato non controvertibile quello della patogenicità dell'uranio impoverito e delle nanoparticelle e ha indicato come argomenti suscettibili di utile approfondimento il ruolo del gas *radon* e dell'amianto come fattori di rischio di sviluppo di gravi patologie negli ambienti in cui i militari prestano servizio.

Da qualcuno si tende a prospettare una asserita inutilità, in via generale, delle inchieste parlamentari, e ciò principalmente in base all'assunto che queste si limiterebbero ad una ricognizione dei problemi, senza riuscire ad enucleare delle soluzioni. Occorre tuttavia realisticamente considerare che vi sono problemi di ampiezza tale da rendere obiettivamente impossibile l'individuazione di risposte univoche, ed a fronte dei quali anche un'opera di puntuale verifica dell'evoluzione del contesto oggetto dell'inchiesta può risultare utile e importante.

In conclusione, sottolinea come il Gruppo Il Popolo della Libertà ritenga opportuno l'avvio anche nella presente Legislatura di un'inchiesta parlamentare sulle problematiche oggetto dei Documenti in titolo, così da portare a compimento il lavoro già avviato nelle due scorse Legislature, anche attraverso l'inserimento di alcuni ambiti operativi in precedenza non considerati.

Ha quindi la parola il senatore RAMPONI (*PdL*), il quale precisa di non essersi in realtà dichiarato contrario all'attivazione dello strumento della Commissione di inchiesta, restando fermo che si pone la necessità di andare oltre le acquisizioni delle precedenti Commissioni di inchiesta.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ribadisce la propria contrarietà alle proposte di inchiesta parlamentare in esame, sottolineando come sia indispensabile evitare di procedere a una mera ripetizione delle esperienze pregresse, con i connessi oneri, senza la prospettiva di conseguire risultati ulteriori rispetto a quelli già acquisiti nelle scorse Legislature.

Il relatore AMATO (*PdL*) rileva la necessità nell'attuale fase di un impegno forte e condiviso da parte della Commissione. Nel notare l'opportunità di valorizzare gli spunti emersi nel corso del dibattito, considera opportuno procedere ad un'integrazione delle due proposte in esame, da affrontare con l'accordo dei proponenti e dei Capigruppo in Commissione. Aggiunge quindi di ritenere preferibile prevedere per la Commissione di inchiesta una composizione di ventuno membri e una durata di due anni.

Il presidente CANTONI, dopo aver espresso apprezzamento relativamente all'analisi svolta dal senatore Ramponi circa l'esigenza di ampliare le conoscenze già acquisite, fa presente la volontà della Presidenza di attivarsi, insieme con i Capigruppo, al fine di pervenire all'elaborazione di un testo adeguato. Chiede infine al rappresentante del Governo se vi è la disponibilità a riferire in relazione alle proposte approvate dalle Commissioni di inchiesta istituite nelle scorse Legislature in sede di approvazione delle rispettive Relazioni finali.

Il sottosegretario COSSIGA assicura la piena disponibilità del Governo a riferire sulle problematiche oggetto dell'odierno esame sulla base delle richieste che la Commissione riterrà di formulare.

Fa presente tuttavia che le conclusioni della Commissione di inchiesta che ha operato nello stesso ambito nella scorsa Legislatura sono state formulate nella Relazione finale da questa approvata nello scorso febbraio. Rileva inoltre come tale documento abbia avuto quale destinatario diretto il Presidente del Senato e non il Governo, e come quest'ultimo pertanto non possa essere a rigore chiamato a rendere conto dell'attuazione data ai suggerimenti e alle indicazioni contenute nella Relazione, alla stregua di come invece avverrebbe, ad esempio, ove venisse in proposito approvata una risoluzione parlamentare.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva come, in un'ottica di proficua cooperazione fra il Parlamento e il Governo, quale si è costantemente registrata durante i lavori della Commissione di inchiesta che ha operato sulle materie in considerazione nella XV Legislatura, ci si augura di poter prescindere dalla formalizzazione di obiettivi e iniziative in uno specifico documento di indirizzo.

Ribadisce comunque di considerare opportuno che il Governo riferisca alla Commissione sui passi adottati alla luce delle indicazioni della Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta che ha operato nella XV Legislatura, anche per evitare che la nuova inchiesta parlamentare che viene proposta svolga parte delle sue attività in modo inutile in quanto già oggetto di specifiche iniziative dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 ottobre 2008

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.0.1, in relazione all'estensione del termine di decadenza per l'azione di risarcimento nei confronti dello Stato e in ragione della retroattività della disposizione. Occorre una quantificazione in ordine alla proposta 2.0.1, per la quale non è previsto un limite di spesa, occorrendo altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura. Fa presente che appaiono determinare maggiori oneri le proposte 2.0.2 e 2.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.2, sostitutiva dell'articolo 3, in particolare relazione al capoverso Art. 13-*ter*, comma 4, che prevede la stipula di convenzioni, anche in deroga alle norme contabili. Si segnala inoltre che il comma 3 della proposta reca un'autorizzazione di spesa non correttamente formulata, così come la proposta 3.4, comma 1. Segnala la necessità di prevedere un meccanismo di limite di spesa in ordine alle proposte 3.3.

Fa presente che, in ordine alla proposta 3.6, occorre acquisire conferma della compatibilità tra la nuova destinazione prevista e le stime contenute nella relazione tecnica. La proposta 3.8 non reca una copertura per

l'anno 2011 e a regime, occorrendo comunque acquisire conferma della disponibilità delle risorse della copertura finanziaria indicata. In ordine all'emendamento 3.0.1 del Governo, in materia di indennità dei giudici onorari, appare necessario acquisire una relazione tecnica che verifichi l'invarianza finanziaria della disposizione. Occorre valutare la proposta 3.0.2, posto che si riduce l'autorizzazione di spesa attualmente destinata a copertura degli interventi previsti nella relazione tecnica del provvedimento; inoltre, occorre prevedere un meccanismo di tetto di spesa ed indicare nella tabella l'onere relativo all'anno 2011. In ordine alla proposta 3.0.3 occorre prevedere un tetto di spesa, acquisendo inoltre conferma che la copertura a valere sugli stanziamenti del Ministero degli esteri sia compatibile con obblighi internazionali assunti. Occorre acquisire una quantificazione nonché la conferma delle disponibilità delle risorse in relazione alle proposte 3.0.4 e 3.0.5. Le proposte 2.100 e 3.100 recepiscono le condizioni poste dalla Commissione nel parere reso sul testo.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulla proposta 1.0.1 in quanto suscettibile di determinare oneri ed avente effetti retroattivi. Il parere è altresì contrario sulla proposta 2.0.1 la quale non reca le necessarie disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione allo scopo dell'emendamento.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la proposta 2.0.1 risulta meritevole di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto non reca l'indicazione del limite di spesa, e non già per le ragioni enunciate dal Governo in relazione alla destinazione delle risorse previste a copertura della proposta.

Il sottosegretario CASERO formula altresì il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 2.0.2, 2.0.3, 3.2 e 3.4. mentre per la proposta 3.3 occorre prevedere un meccanismo di limite di spesa. Il parere è altresì contrario in ordine alle proposte 3.6 e 3.8, che non recano sufficienti risorse, 3.0.2, la cui copertura determinerebbe un pregiudizio rispetto alle finalità previste dal provvedimento, nonché 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, anch'esse privi di idonea copertura finanziaria. In ordine alla proposta 3.0.1 rileva la necessità che sia predisposta una relazione tecnica.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere del seguente tenore, rinviando invece l'espressione del parere sulla proposta 3.0.1 in attesa della relazione tecnica all'esame degli emendamenti da parte dell'Assemblea ed in considerazione della conclusione dei lavori delle Commissioni riunite: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. In ordine alla proposta 3.3 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a

che al comma 2 le parole «valutati in» siano sostituite dalle seguenti: «pari a». Il parere è non ostativo sulle restanti proposte ad eccezione della proposta 3.0.1 sulla quale l'espressione del parere è rinviata.».

La Commissione approva.

(1072) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dell'emendamento 3.0.1)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti ulteriori rispetto alle proposte già presentate alla Commissione e ripresenta all'Assemblea, occorre acquisire elementi di quantificazione in ordine alla proposta 2.0.200, nella quale si segnala che la previsione del monitoraggio non appare in linea con la formulazione in termini di tetto di spesa; al riguardo, occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse in relazione alla copertura a valere sugli stanziamenti del Ministero degli esteri in relazione ad obblighi internazionali. Rileva che occorre inoltre acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alle proposte 2.0.201 (che prevede altresì una clausola di monitoraggio non in linea con la formulazione in termini di tetto di spesa) e 2.0.203. In ordine alla proposta 2.0.204 segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a valere sugli stanziamenti del Ministero degli esteri in relazione ad obblighi internazionali. In ordine alla proposta 2.0.205, fa presente che occorre specificare la cadenza temporale dell'onere al fine di rendere l'autorizzazione di spesa in linea con la copertura prevista; occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse. Rileva inoltre che appaiono determinare maggiori oneri le proposte 2.0.206 e 3.0.200. Fa presente che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 2.0.207, in relazione al meccanismo di opzione ivi richiamato, acquisendo elementi di quantificazione e conferma della disponibilità delle risorse. In relazione alla proposta 2.0.208 occorre inoltre acquisire chiarimenti sugli effetti dell'estensione della disposizione al comparto degli enti locali, acquisendo altresì conferma della disponibilità delle risorse. Segnala infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulla proposta 2.0.200, in quanto non sussistono risorse sufficienti allo scopo previsto dall'emendamento, nonché in ragione della previsione di una clausola di monitoraggio non in linea con la formulazione in termini di tetto di spesa.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) volto ad evidenziare come la proposta 2.0.200 risulti meritevole di censura in relazione alla clausola di monitoraggio non in linea con la natura dell'onere, piuttosto che per le ragioni espresse dal rappresentante del GOVERNO, il Sottosegretario formula altresì parere contrario sugli emendamenti 2.0.201, che non reca sufficienti risorse e 2.0.203, per il quale la riduzione lineare potrebbe incidere sull'operatività della norma originaria. Non sussistono le necessarie risorse rispetto allo scopo previsto dalla normativa in relazione all'emendamento 2.0.204, mentre le risorse risultano insufficienti con riferimento alle proposte 2.0.205, 2.0.206, 2.0.207, 2.0.208, quest'ultima recante un onere indeterminato, nonché 3.0.200 sulle quali il parere è contrario.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato ripresentato in Assemblea l'emendamento 3.0.1, già presentato alle Commissioni riunite, sul quale l'espressione del parere resta sospesa in attesa della presentazione della relazione tecnica. Propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.200, 2.0.201, 2.0.205, 2.0.206, 2.0.207, 2.0.208, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5 e 3.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.203. In ordine alla proposta 3.3 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 2 le parole «valutati in» siano sostituite dalle seguenti: «pari a». Il parere è non ostativo sulle restanti proposte ad eccezione della proposta 3.0.1 sulla quale l'espressione del parere è rinviata.»

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato che risulta approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 22 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si è conclusa la fase della discussione generale e si era in attesa di taluni chiarimenti da parte del Go-

verno in particolare in ordine ai profili di quantificazione del trasferimento di risorse agli enti locali in relazione all'abolizione dell'ICI, nonché con riferimento ai coefficienti di realizzazione delle spese in conto corrente e in conto capitale sui diversi saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva al riguardo che sono in corso di elaborazione le quantificazioni inerenti i trasferimenti ai comuni connessi ai minori introiti per l'intervenuta eliminazione dell'ICI, riservandosi altresì di fornire chiarimenti sulla questione dei diversi coefficienti di realizzazione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto che l'attività relativa alla specificazione dei profili di quantificazione risulta attualmente in corso da parte del Governo, sottolinea comunque la necessità che i chiarimenti richiesti siano utilmente acquisiti dalla Commissione prima della conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore MORANDO (PD) ribadisce la necessità che il Governo fornisca i dati richiesti posto che l'esame da parte della Commissione bilancio in sede referente, e dunque nel merito del provvedimento, non esclude la necessità di segnalare i profili particolarmente critici che risulterebbero meritevoli di censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come le richiamate questioni inerenti la quantificazione dei trasferimenti relativi all'abolizione dell'ICI nonché il tema dei coefficienti di realizzazione. Sottolinea che i 260 milioni di euro oggetto di trasferimento ai comuni a causa del mancato ristoro del gettito connesso all'ICI costituiscono la conferma degli errori di quantificazione contenuti nel decreto-legge di abrogazione dell'imposta in questione. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse trasferite agli enti locali, non appare sufficiente il richiamo ad un accordo intervenuto tra Governo ed enti locali risultando invece necessari elementi che chiariscano i criteri di quantificazione. Appare necessaria una relazione tecnica vidimata dal Ragioniere Generale dello Stato in relazione ai coefficienti di realizzazione indicati con riferimento al provvedimento in esame, che non risultano in linea con provvedimenti adottati nel passato. Sottolinea dunque l'imprescindibilità di acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti, dovendosi altrimenti segnalare all'Assemblea tali profili, in quanto rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore FLERES (PdL) in ordine ai coefficienti di realizzazione e alla quantificazione delle risorse trasferite ai Comuni rileva che è dato operare una stima di carattere ponderale, atteso che i dati relativi all'anno 2007 potrebbero non risultare esaustivi, per cui appare ragionevole far riferimento all'accordo intervenuto tra il Governo e gli enti locali.

Il senatore MERCATALI (PD) rileva che non risultano chiariti i dati inerenti la quota di risorse non riscosse dai comuni nonché la parte rela-

tiva alle nuove abitazioni e quella derivante dalla lotta all'evasione, per cui il dato della quantificazione delle somme da riconoscere agli enti locali sconta le incertezze connesse a tali voci. Risulta altresì particolarmente complicato ricostruire il dato relativo all'ICI per fabbricati rurali, per cui appare necessario acquisire una quantificazione più dettagliata che ricomprenda tale complesso di profili.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) evidenzia come il dato relativo al tributo connesso alle abitazioni di nuova costruzione non incide sul complesso del dato relativo alle risorse da trasferire agli enti locali. Risulterebbe invece opportuno un approfondimento in ordine all'aderenza degli importi con il dato dell'incasso già registrato da parte degli enti locali, che costituisce l'importo essenziale cui fare riferimento. Sottolinea comunque l'esigenza di operare una riflessione più generale volta a ridefinire il sistema dei trasferimenti anche in relazione agli esercizi finanziari futuri.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva che non appare significativo il dato inerente l'entità del tributo non effettivamente incassato in ragione del fenomeno dell'evasione, risultando necessario far riferimento all'accordo intervenuto con gli enti locali anche alla luce delle difficoltà di stima connesse alla questione dell'ICI per i fabbricati rurali, in relazione ai quali si è in assenza di dati certi registrati a bilancio da parte dei comuni.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) formula osservazioni critiche in ordine al sistema delineato dal provvedimento in relazione ai trasferimenti di risorse indicati agli enti locali, per i quali occorre siano forniti dalla Ragioneria generale dello Stato dati certi inerenti la quantificazione degli importi. Sottolinea la rilevante entità del differenziale tra il dato relativo agli importi incassati dagli enti locali e quello concernente la competenza iscritto nei bilanci degli enti medesimi. Il provvedimento in esame risulta inidoneo a costituire un effettivo ristoro a favore degli enti locali dei mancati introiti dovuti all'abrogazione dell'ICI, mentre risulta necessaria una sostituzione effettiva e per equivalente più congrua e basata su dati certi. Il mero riferimento all'accordo intervenuto tra Governo e enti locali, oltre a far riferimento ad elementi non chiari in ordine alla quantificazione, non appare peraltro idoneo a garantire il rispetto dei vincoli al Patto di stabilità.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato concluso il dibattito incidentale sui profili contabili del provvedimento, propone quindi di passare all'illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 volto a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari laddove vengano in rilievo profili relativi al rispetto del Patto di stabilità. Illustra poi congiuntamente le proposte 1.0.3 e 1.0.4 volte a prevedere l'erogazione degli im-

porti indicati a titolo di anticipazione delle risorse alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del relativo piano di rientro e delineando una restituzione in trenta anni delle risorse erogate.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra la proposta 1.2, richiamando le norme introdotte dal decreto n. 112 del 2008 in materia nomina dei commissari *ad acta* che risultano attualmente individuabili anche tra gli stessi soggetti resisi responsabili dei *deficit* di bilancio in materia di gestione delle risorse finanziarie; l'emendamento intende quindi ripristinare l'originario sistema delineato dalla normativa consentendo la nomina a commissari *ad acta* solo di soggetti non responsabili dei disavanzi.

Il senatore VITALI (*PD*) illustra la proposta 1.3, rilevando che la figura dei subcommissari prevista dal provvedimento determina una moltiplicazione di oneri che viene posta a carico delle regioni e a danno del servizio pubblico sanitario, per cui si intende sopprimere la disposizione.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 1.4 di cui raccomanda l'approvazione.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra la proposta 1.6 volta a garantire una maggiore chiarezza nel sistema dei pagamenti regionali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra la proposta 1.9 volta a prevedere la destinazione di eventuali *surplus* al Fondo di solidarietà interregionale di cui alla legge n. 56 del 2000.

Dopo che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e i relativi emendamenti aggiuntivi si danno per illustrati, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore VITALI (*PD*) illustra la proposta 2.1 volta a sopprimere il comma 6 della disposizione, nonché la proposta 2.2 volta ad espungere il meccanismo di trasmissione alla Corte dei conti previsto dal comma 7, che costituisce una indebita compressione dei principi di autonomia e responsabilità degli organi interni ai comuni. La proposta 2.0.3 è volta a ovviare al meccanismo delineato dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità. La proposta 2.0.4, in analogia materia, è volta a specificare i contenuti della citata disposizione del decreto-legge n. 112. Illustra congiuntamente le proposte da 2.0.5 a 2.0.9 volte a correggere diversi profili inerenti le disposizioni introdotte dalla manovra estiva in materia di rispetto dei vincoli connessi al Patto di stabilità, al fine di migliorarne il funzionamento. La proposta 2.0.10 è volta ad introdurre un diverso meccanismo in materia di fissazione del livello programmato di pressine fiscali, al fine di garantire una maggiore coerenza con l'articolo 119 della Costituzione. La proposta 2.0.11 concerne i numerosi comuni che hanno registrato un saldo

finanziario positivo, per cui ne raccomanda l'approvazione, così come per la proposta 2.0.19 di particolare importanza. Illustra congiuntamente le proposte 2.0.25 e 2.0.26 in materia di comunità montane, richiamando gli interventi di razionalizzazione previsti nella legge finanziaria per l'anno 2008, a cui hanno fatto seguito ulteriori drastici tagli imposti dal decreto-legge n. 112 del 2008. Dopo aver sottolineato la grave situazione che interessa le comunità montane a seguito di questo quadro normativo, tale da configurare una situazione di dissesto finanziario, che non risulta disciplinata dalla normativa di riferimento, raccomanda quindi l'approvazione delle citate proposte. L'emendamento 2.0.30 è volto ad abrogare in materia di comunità montane l'attuale formulazione recata dalla citata disposizione del decreto-legge n. 112 del 2008, che appare equivoca; illustra congiuntamente le proposte 2.0.31, 2.0.32, 2.0.33 in materia di comunità montane sottolineandone la rilevanza. L'emendamento 2.0.27 concerne il tema degli investimenti risultando di particolare importanza nell'attuale fase di crisi finanziaria internazionale, potendo tali investimenti svolgere una importante funzione anticiclica. La proposta è quindi volta ad escludere dai vincoli relativi al Patto di stabilità le spese in conto capitale inerenti opere previste dalla legge obiettivo.

Il senatore MERCATALI (PD) chiede di poter illustrare successivamente le proposte da 2.3 a 2.7 al fine di acquisire previamente i chiarimenti richiesti al Governo sui profili del testo.

Il senatore LUSI (PD) dichiara di ritirare la proposta 2.1.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 2 e aggiuntivi, si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE annuncia che il relatore ha presentato l'emendamento 5.0.1000, in relazione al quale propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20,30 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore MORANDO (PD) chiede taluni chiarimenti in ordine al riferimento recato all'articolo 60 richiamato nella proposta emendativa 5.0.1000 rilevando che la proposta sembrerebbe ulteriormente aumentare i coefficienti di realizzazione rispetto al testo del provvedimento, per cui appaiono opportuni approfondimenti al riguardo.

Il PRESIDENTE, riservandosi di operare gli approfondimenti richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1083
(al testo del decreto-legge)

1.1

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può nominare» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari.».

1.2

ASTORE, MASCITELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b) sostituire le parole da: «il Consiglio dei ministri» fino alle parole: «può nominare» con le seguenti: «il Commissario ad acta, può nominare.»;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento, conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso;».

1.3

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il commissario può avvalersi dei subcommissari» fino a: «del rapporto con l'ente del servizio sanitario».

1.4

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.» con le seguenti: «del bilancio dello Stato» e sopprimere le seguenti parole: «Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.5

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «nel rispetto di».

1.6

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale.».

1.7

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso».

1.8

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.9

MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCO FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

1.10

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta, a decorrere dal 2008, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana».

1.0.1

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni)*

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 8-*quater*, comma 1, dopo le parole: "dalla regione" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del principio della equiordinazione".

2. All'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia".

3. All'articolo 8-*quinquies*, comma 2 sono sostituite le parole da: "di quanto previsto" fino a: "livello regionale" con le seguenti: "del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

4. All'articolo 8-*quinquies* la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica;"

5. All'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie"».

1.0.2

ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di programmazione sanitaria)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "le strutture accreditate" aggiungere le seguenti: "la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia".

2. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: "dalla regione" aggiungere le seguenti: "nel rispetto del principio della equiordinazione".

3. All'articolo 8-*quinquies*, il comma 2 lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è così modificato:

"il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica".

4. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche fino alle parole: "che indicano" in attuazione del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

5. All'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è inserito il seguente:

"Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accredi-

tate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie''».

1.0.3

LEGNINI, LUSI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

''46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato''.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

1.0.4

LEGNINI, LUSI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

''46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato''.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

1.0.5

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, commi 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro"».

1.0.6

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

1.0.7

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)*

All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta, nonché corrispondano"».

1.0.8

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)*

Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

1.0.9

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasfusione
di sangue e i suoi derivati)*

Il comma 822 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
soppresso.

1.0.10

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie)

1. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista la cui prescrizione, così come prevede il comma 2, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, non risulta corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico non permette che il costo delle relative indagini, prestazioni o visite specialistiche possano essere messe a carico del servizio sanitario nazionale.

2. La stessa impossibilità di porre a carico del servizio sanitario nazionale il costo di indagini, prestazioni o visite specialiste vale, così come prevede il comma 4, articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, nei casi in cui lo specialista non formula esauriente risposta al quesito diagnostico di cui al comma precedente».

1.0.11

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tariffari delle prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni provvedono entro il 1° gennaio 2013, ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale.

2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è soppressa.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate"».

1.0.12

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale in materia sanitaria)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 8-*quinquies*, alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati"».

2. Al comma 8-*quinqies*, al comma 2 è soppresso il comma 2-*quinqies*.

1.0.13

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'orario del lavoro)

1. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che si applicano a decorrere dal 23 aprile 2003.

2. È abrogato l'articolo 24-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248.

1.0.14

LATRONICO

Dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti"».

1.0.15

TOMASSINI, ESPOSITO, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, BIANCONI,
SACCOMANNO, DE LILLO, RIZZOTTI, MASSIDDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: "L'adozione delle iniziative" fino alle parole: "e agli ambiti" sono sostituite dalle seguenti: "L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti".

1.0.16

TOMASSINI, ESPOSITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

1. L'articolo 24-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

1.0.17

LATRONICO

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

1. L'articolo 24-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato».

2.1

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Sopprimere il comma 6.

2.2

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Sopprimere il comma 7.

2.3

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 8, sostituire le parole: «260 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, pari a 434 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008.

1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 8, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 700 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.4

ASTORE, MASCITELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «260 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «260 milioni» con le seguenti: «600 milioni», indi, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione di spesa» fino a: «Fondo per le aree sottoutilizzate» con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.5

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 8 sostituire le parole: «a titolo di regolazione contabile pregressa» con le seguenti: «ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008».

2.6

FOSSON, PETERLINI, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme spettanti ai comuni appartenenti al territorio delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione, ai sensi del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

2.7

MOLINARI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

«8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.0.1

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8, alle parole: "In caso di mancato rispetto" premettere le seguenti: "Dal 1° gennaio 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.2

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.3

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "non sono conteggiate" sono sostituite dalle seguenti: "possono non essere conteggiate"».

2.0.4

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole: "realizzazione di investimenti" la parola: "infrastrutturali" è soppressa».

2.0.5

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

''8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 82, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

b) lo stanziamento iscritto, per l'anno 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.6

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 al comma 20, le parole: ''agli anni 2008-2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''agli anni 2009-2011''».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2.0.7

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, primo periodo, dopo le parole: "sono ridotti" aggiungere le parole: ", per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.8

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

"32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.9

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È abrogato il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008».

2.0.10

VITALI, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

''32-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».

2.0.11

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

''32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti locali''».

2.0.12

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

''32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 126 del 2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009''».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.13

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole: "al comma 1 possono" la parola: "conferire" è sostituita dalla seguente: "trasferire"».

2.0.14

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la parola: "conferimenti" con la parola: "trasferimenti"».

2.0.15

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

"9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare

nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura'».

2.0.16

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

''9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392''».

2.0.17

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

''9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnova-

bili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso''».

2.0.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

''9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento''».

2.0.19

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

''32-bis. Le spese per investimento sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno''».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.20

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente:

''32-bis. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2009''».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.21

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.22

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

''9-bis. I proventi derivanti dalle attività di valorizzazione di cui al presente articolo, dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8 e dal trasferimento degli immobili ai medesimi fondi o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al netto degli oneri connessi a ciascuna operazione, sono destinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 193, 195 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi ed al finanziamento di spese di investimento o alla realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale come definita ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture''».

2.0.23

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

''9-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono cedere i propri crediti, anche di natura tributaria o per sanzioni, ovvero concedere partecipazioni ai flussi finanziari derivanti dagli stessi. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003 in relazione alla cessione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. L'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, è abrogato. Resta fermo l'articolo 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. La scelta della contro-

parte dell'ente avviene secondo i principi indicati nell'articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163''».

2.0.24

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, LUSI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2.0.25

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

1. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

2. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di

criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.26

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità montane)

1. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

''I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009''.

2. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.0.27

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.28LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 275, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni" aggiungere le seguenti: "e delle province"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.0.29

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni varie in materia di rimborso agli enti locali dell'Iva pagata sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale)

1. Fino al 31 dicembre 2011, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9 comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel quadriennio 2004-2007 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

2.0.30

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 6-bis dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono soppresse le seguenti parole: "Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"».

2.0.31

VITALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, tutte le risorse erariali già attribuite direttamente dallo Stato nell'anno 2008 alle comunità montane affluiscono ad un fondo unico istituito per garantire i processi di riordino e di subentro di altri enti locali nelle funzioni svolte dalle comunità montane. Le risorse del fondo sono trasferite alle regioni sulla base di criteri di riparto stabiliti d'intesa in Conferenza unificata».

2.0.32

VITALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, la spesa correlata a detta successione non incide ai fini dell'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale, nonché ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 204, comma 1, del TUEL in materia di assunzione di mutui».

2.0.33

VITALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti».

3.1

LEGNINI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.2

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

3.3

D'ALIA, FOSSON

Sopprimere l'articolo.

3.4

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis, con il seguente:

«6-bis. In considerazione della difficile e peculiare situazione in cui versa il sistema scolastico siciliano in relazione all'offerta formativa, alla popolazione scolastica e alla sua distribuzione sul territorio e in attesa di una verifica complessiva sulle effettive esigenze di razionalizzazione e sulle conseguenze dell'attuazione del piano programmatico, l'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 si applica, per la Regione siciliana, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.».

3.5

LEGNINI, RUSCONI, MARIPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire la parola: «ridimensionamento», ovunque ricorra, con la seguente: «dimensionamento».

3.6

LEGNINI, RUSCONI, BASTICO, MARIPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «31 dicembre».

3.7

MERCATALI, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUSI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «15 dicembre».

3.8

LUSI, MERCATALI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso 6-bis primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno scolastico 2009/2010» con le parole: «dall'anno scolastico 2010/2011».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

3.9

LEGNINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI, LUSI, VITALI

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

3.10

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i rapporti con le regioni» con le seguenti: «sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

3.11

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.12

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.13

LUSI, MERCATALI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

3.14

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «Ove le regioni» fino alla fine del capoverso.

3.15

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministro per i rapporti con le regioni» con le seguenti: «sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.16

LEGNINI, LUSI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, SOLIANI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il quarto periodo.

3.17

LEGNINI, Mariapia GARAVAGLIA, LUSI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, SOLIANI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al quarto periodo, sostituire le parole: «a carico delle regioni e degli enti locali» con le seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».

3.18

LEGNINI, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis", sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

3.19

OLIVA, PISTORIO

Aggiungere al comma 1 il seguente capoverso:

«6-ter. In considerazione della difficile e peculiare situazione in cui versa il sistema scolastico siciliano in relazione all'offerta formativa, alla popolazione scolastica e alla sua distribuzione sul territorio e in attesa di una verifica complessiva sulle effettive esigenze di razionalizzazione e sulle conseguenze dell'attuazione del piano programmatico, l'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 si applica, per la Regione siciliana, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011».

3.20

D'ALIA, FOSSON

All'articolo 3, comma 1, dopo il comma «6-bis», ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«6-ter. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate».

3.21

LUSI, LEGNINI, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis," sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni delle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3.22

LEGNINI, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

«6-ter. Dai piani di dimensionamento di cui al comma "6-bis", sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

3.23

ADAMO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire nel secondo periodo le parole: "a maggioranza assoluta" con le seguenti: "a maggioranza dei due terzi"».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.24

ADAMO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere il comma 4-bis».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.1

ADAMO, LEGNINI, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, ultimo periodo, le parole: "ed integrale" sono soppresse».

3.0.2

LEGNINI, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La restante quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata al finanziamento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440"».

3.0.3

ADAMO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere i commi 2, 3,4 e 5».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.4

ADAMO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LUSI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il comma 2 con il seguente: "Le modalità organizzative e finanziarie relative alla trasformazione delle Università in fondazioni vengono determinate con successivo provvedimento legislativo adottato su iniziativa del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane" e conseguentemente sopprimere i commi dal 3 al 14».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3.0.5

LEGNINI, RUSCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

4.1

MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento».

4.2

BOSCETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 4-bis, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009"».

4.3

BOSCETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009».

4.0.1

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

2. In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

4.0.2

FIORONI, AGOSTINI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, SBARBATI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2008, n. 244 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 103, relative alla definizione agevolata dei versamenti dovuti dai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria nel settembre 1997, è data attuazione a decorrere dall'esercizio 2009. La rateizzazione di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008 decorre dal mese di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 103, è incrementata di 13 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro per l'anno 2011.

3. Lo stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 15 milioni per l'anno 2008, a 13 milioni per l'anno 2010 e a 40 milioni per l'anno 2011.

5.2

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro».

5.3

VITALI

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Le risorse assegnate al comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, sono soppresse e riassegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate;

3-bis. Le risorse assegnate al Comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro;

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sotto utilizzate.

3-quater. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, il cui utilizzo è subordinato ad una intesa tra comune di Roma, provincia di Roma e la regione Lazio, nell'ambito delle risorse disponibili».

5.4

GIARETTA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Le risorse assegnate al Comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, sono riassegnate, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, al Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

3-bis. Le risorse assegnate al comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per

ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro;

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate.

3-quater. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili».

5.5

MERCATALI, LEGNINI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» *e dopo le parole:* «anche di spesa corrente;» *aggiungere le seguenti:* «ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 640 milioni di euro;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo» con le seguenti: «e la riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate».

5.6

VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «anche per le finalità previste dal presente comma,» *con le seguenti:* «il cui utilizzo è subordinato ad una intesa tra comune di Roma, provincia di Roma e la regione Lazio,».

5.7

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Le suddette risorse sono assegnate in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra i comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle medesime risorse, maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro».

5.8

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corrispondenza di ulteriori attribuzioni di funzioni al comune di Roma, è riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo aggiuntivo per la copertura delle suddette funzioni fino ad un importo non superiore a 500 milioni annui nell'ambito delle risorse disponibili».

5.9

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare per la realizzazione del federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e previa approvazione del nuovo Statuto del comune di Roma capitale, viene riservato a favore di Roma capitale un contributo annuale fino ad un importo non superiore a 500 milioni annui nell'ambito delle risorse disponibili».

5.10

LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008.».

5.0.1

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI, BERTUZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Finalizzazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Le risorse del Fondo per le aree sotto utilizzate si intendono finalizzate esclusivamente al finanziamento di interventi che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese nonché per assicurare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale nell'ambito della Programmazione comunitaria 2007-2013, concorrendo a soddisfare il principio di addizionalità.

2. Le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, sono confermate nella disponibilità delle Amministrazioni destinatarie (Centrali, Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano) nel rispetto delle modalità e della tempistica di programmazione e di impegno nell'ambito di Accordi di Programma Quadro fissate dalle delibere del CIPE di riparto del Fondo e dalla delibera CIPE n. 14/2006 nonché dalla delibera CIPE n. 166/2007 che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni successive alla mancata assunzione dei relativi impegni di spesa.

3. Per le assegnazioni di cui al comma 2, i termini e le procedure di programmazione, riprogrammazione ed impegno, fissati nelle medesime delibere CIPE di assegnazione e nella delibera CIPE n. 14/2006, congelati per effetto dell'articolo 6-quater commi 1 e 2 della legge n. 133 del 2008,

su proposta del Ministro dello sviluppo economico, si intendono posticipati alla data del 31 marzo 2009.

4. Nel rispetto delle regole dettate dalla delibera CIPE n. 166/2007, le risorse del comma 2 non ancora programmate o comunque riprogrammabili, possono essere utilizzate per l'avvio della programmazione unitaria 2007-2013 nella tempistica dettata dal comma 3.

Art. 5-ter.

(Programmazione Unitaria 2007-2013)

1. Sono confermati gli stanziamenti nazionali assegnati con delibera CIPE n. 166/2007 per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali che alla data del 31 maggio 2008 anche se non siano stati vincolati all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE.

2. In sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le Amministrazioni titolari dei programmi seguiranno le modalità previste dalla delibera CIPE n. 166/2007.

3. In sede di ridefinizione dei programmi comunitari del ciclo di programmazione 2007-2013, le amministrazioni titolari dei programmi seguiranno le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.

4. Le risorse generate dai progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei Programmi operativi 2000-2006 che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, restano nella titolarità delle amministrazioni responsabili che ricevono sui propri bilanci, ovvero i rientri finanziari e sono finalizzate ad assicurare il conseguimento del principio di addizionalità.

5. Le modalità attraverso cui le amministrazioni titolari dei Programmi operativi 2000-2006 dovranno provvedere all'impiego delle risorse di cui al comma 4 sono disciplinate all'interno del Quadro Comunitario di sostegno e relativi POR e Docup nonché dagli accordi tra la Commissione europea e le Amministrazioni centrali per i Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.

6. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 4 afferenti la rendicontazione dei Programmi operativi 2007-2013 le amministrazioni responsabili che ricevono sui propri bilanci i rientri finanziari sono tenute ad applicare le modalità previste dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 e dalla delibera CIPE N. 166/2007 assicurando il conseguimento del principio di addizionalità.

Amministrazione/Disposizione normativa	Codice UPB	Denominazione CAP	Capitolo	Descrizione UPB	Integrazione	
					2008	2009
MINISTERO DELL'INTERNO						
Legge 23 settembre 1993, n. 379	04.01.02.02	Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	289.128	289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	04.01.02.02	Contributo Compensativo		Protezione e assistenza sociale	259.688	259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.02	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/2	Protezione e assistenza sociale	43.995	43.995
				Totale parziale	592.811	592.811
MINISTERO DELLA SALUTE						
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.10	Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione Italiana dell'Agencia internazionale per la prevenzione della Cecità	4401	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	-	234.614
				Totale parziale	0	234.614
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge 25 novembre 1999, n. 453	02.01.01.00	Spese per il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di Ancona	1308	Funzionamento	20.132	14.486
Legge 13 novembre 2002, n. 260	06.01.02.01	Contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi «Regina Margherita»	363/01	Enti e Attività Culturali	-	502.826
Legge 3 agosto 1998, n. 282	06.01.03.01	Centro Nazionale per il Libro Parlato	363/03	Enti e Attività Culturali	-	275.918
				Totale parziale	20.132	794.230
				TOTALE	612.943	1.621.656

5.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per il funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Le somme accantonate per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 1, allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati. Sono altresì reintegrate per l'anno 2009, con riferimento alle medesime unità previsionali di base, le somme ridotte ai sensi del disposto di cui all'articolo 60, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine è autorizzata la spesa di 613 mila euro per l'anno 2008 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2009.

3. All'articolo 1, comma 1287, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ovvero comunitaria," sono inserite le seguenti: "nonchè degli altri requisiti previsti dal medesimo comma 333,". A tal fine è autorizzata la spesa di 14,3 milioni di euro per l'anno 2009 per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente,

l'articolo 6, comma 1, è così sostituito:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,84 milioni di euro per l'anno 2008 e di 454 milioni di euro per l'anno 2009.

1-bis. Le risorse rinvenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, 1, comma 5 e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,613 milioni di euro per l'anno 2008 e 375 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis».

6.1

ASTORE, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione di spesa» fino a: «Fondo per le aree sottoutilizzate» con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

G/1083/5/1

LEGNINI, VITALI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083);

premessi che:

con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1 comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'Ici, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

in base alle disposizioni normative di cui sopra, il minore gettito viene rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro stanziati dal decreto-legge n. 93 del 2008, ai quali si aggiungono ai 904 milioni già previsti dalla Finanziaria per l'anno 2008;

il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha stanziato ulteriori 260 milioni di euro per compensare il minor gettito ICI ai comuni;

tenendo conto delle stime del gettito ICI abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,830 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente;

il Governo nel DPEF 2009-2013 ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008;

in realtà, a titolo di primo acconto, in corrispondenza della scadenza della prima rata ICI, sono stati erogati 1,5 miliardi di euro e il rimborso di dicembre ammonterà a circa 1 miliardo e 100 milioni, a cui vanno aggiunti i 260 milioni stanziati dal presente decreto-legge. Di con-

seguenza, nei bilanci dei comuni rischia di mancare all'appello per l'anno 2008 una cifra quantificabile in circa 500 milioni di euro;

il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha disposto, all'articolo 2 comma 39, un taglio dei trasferimenti per gli anni 2007-2009 legato all'aumento della base imponibile ICI in riferimento a diverse categorie di immobili, fra i quali i fabbricati rurali;

nell'anno 2007, in base alla sopra richiamata legge n. 286 del 2006, il fondo ordinario è stato decurtato di 609 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 117 milioni; nell'anno 2008 il fondo ordinario è stato decurtato di 768 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del Territorio in 113 milioni;

non sono ancora disponibili i dati certificati dai comuni in base alla legge n. 127 del 2007 di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, sul reale maggior gettito lei percepito;

la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2008 (A.S. 1033) ha integrato i trasferimenti erariali 2007 per una cifra pari a 511 milioni di euro, a titolo di compensazione dei tagli ai trasferimenti disposti dal decreto-legge n. 262 del 2006;

il presente decreto-legge, all'articolo 2, ha prorogato al 2008 la validità dei certificati di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 e per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha autorizzato i comuni ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007;

la legge finanziaria 2008 ha disposto, all'articolo 2, comma 31, un'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2008 pari a 313 milioni di euro – di cui 100, per il solo anno 2008, ad incremento dei contributi ordinari per i piccoli comuni – legato alla riduzione dei cosiddetti costi della politica;

relativamente al patto di stabilità, il comma 8 dell'articolo 77-*bis* esclude dal saldo finanziario le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

tale norma, che era stata inserita con un emendamento per alleviare la situazione degli enti con saldo finanziario positivo, nella sua formulazione si è rivelata al contrario un aggravamento della situazione dei medesimi enti;

in analogia con le regole del SEC 95, l'interpretazione della stessa è nel senso che le entrate citate non sono conteggiate sia nell'anno 2007, sia nell'anno 2009.

Considerato che ciò è in contrasto con la volontà del legislatore che al contrario incentiva gli enti locali alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, creando un disincentivo alla dismissione stessa, in quanto le entrate relative non sarebbero utili ai fini del conseguimento dell'obiettivo del patto,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi certi all'integrale compensazione delle risorse suindicate, consentendo ai comuni il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità interno.

G/1083/5/2

LEGNINI, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (A.S. 1083),

premesso che:

l'articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede che: «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, province, città metropolitane e Regioni»;

tale finalità viene perseguita, dopo la fine, nel 1992, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attraverso due linee di intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale;

nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge n. 208 del 1998 e con l'intervento nelle cosiddette «aree depresse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;

l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano

tale Fondo, hanno consentito e consentono tuttora di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

la legge finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennializzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge Finanziaria per il 2008, ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;

il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima;

questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;

decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;

tenuto conto che, il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura di provvedimenti di legge mette a serio rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (si riconosceva alle regioni sottoutilizzate almeno l'85 per cento delle risorse del FAS), e si va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;

le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti legge n. 93 e n. 97 del 2008 e nel provvedimento al nostro esame;

sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008 (Manovra d'estate), la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta complessivamente di 11.335 milioni di euro,

impegna il Governo:

a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno e a destinare l'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;

a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.

G/1083/5/3

TOMASSINI, ESPOSITO

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,

premessi che:

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ha rappresentato un doveroso passo in avanti a garanzia della sicurezza dei cittadini;

dopo 3 anni ancora mancano i decreti attuativi ministeriali dell'articolo 15, della suddetta legge che devono predisporre lo schema-tipo di convenzione, al quale occorre che le regioni si conformino per la stipula delle convenzioni con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto nel nostro Paese;

inoltre con le disposizioni dei commi 821 e 822 della legge finanziaria 2007, per la lavorazione di plasma raccolto in Italia sono state apportate modifiche come quella di introdurre tra i requisiti per le aziende autorizzate alla produzione di emoderivati la stipula di convenzioni e il requisito di reciprocità e quella di annullare la stipula delle nuove convenzioni ostacolando gravemente la liberalizzazione del settore,

impegna il Governo:

ad emettere i decreti attuativi di cui all'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 e di abrogare le previsioni in materia di produzione di emoderivati inserite nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in particolare i commi 821 e 822.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 ottobre 2008

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Borsa italiana S.p.A., professor Angelo Tantazzi e l'amministratore delegato, ingegner Massimo Capuano, accompagnati dal dottor Fabrizio Plateroti, responsabile regolamentazione della medesima società; il presidente dell'ABI-Associazione Bancaria Italiana, avvocato Corrado Faisola, accompagnato dal dottor Giuseppe Zadra, direttore generale, dal dottor Carlo Capoccioni, responsabile Funzione Relazioni esterne, dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile dell'ufficio rapporti istituzionali, dal dottor Gianfranco Torriero, direttore centrale dell'area studi, ricerche e analisi e dal dottor Vincenzo Chiorazzo, responsabile del settore studi della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio e video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: audizione della Borsa Italiana S.p.A.**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il professor TANTAZZI, dopo aver consegnato alla Presidenza il testo scritto del proprio intervento, ripercorre le cause della crisi dei mutui statunitensi *sub-prime*, i cui scambi venivano effettuati nei cosiddetti mercati *over the counter*, descrivendone analiticamente il modello di distribuzione e negoziazione.

Nonostante la successiva propagazione della crisi finanziaria ai mercati regolamentati internazionali, richiamata anche dalla CONSOB, fa presente che questi ultimi hanno comunque continuato ad assicurare condizioni di reale liquidità durante la crisi.

L'oratore descrive quindi compiutamente l'organizzazione dei mercati regolamentati, in termini di maggiore trasparenza del processo di formazione dei prezzi delle negoziazioni, facendo riferimento anche alla volatilità dei principali indici azionari del periodo successivo all'insolvenza della banca d'affari Lehman Brothers.

Dà conto dell'operatività nei mercati regolamentati dei sistemi di garanzia dei contratti conclusi al loro interno, prima fra tutti la controparte centrale. Dopo aver dato compiutamente conto della fase di liquidazione dei contratti passa in rassegna il funzionamento del mercato denominato IDEM, destinato alla negoziazione degli strumenti finanziari derivati e caratterizzato anch'esso da elevati livelli di trasparenza e sorveglianza.

In tema di vendite allo scoperto sui mercati finanziari, di per sé positive, pur prendendo atto con favore delle misure di divieto di tali pratiche negoziali adottate dalle autorità competenti, specifica che tali divieti dovrebbero comunque avere una durata limitata nel tempo ed essere adottati in casi eccezionali. Ritiene quindi necessario un maggior coordinamento a livello internazionale tra le varie autorità di vigilanza per rendere omogenei gli ambiti di applicazione di tali misure, onde evitare fenomeni di arbitraggio regolamentare.

Riguardo alla disciplina vigente dell'offerta pubblica di acquisto, ne apprezza l'impianto a sostegno della contendibilità del controllo azionario, richiamando comunque l'esigenza di una maggiore armonizzazione del quadro normativo comunitario. Posto che occorre prestare molta attenzione all'adozione di soluzioni legate a situazioni di carattere eccezionale, non va esclusa, tuttavia, la possibilità di prevedere una maggiore capacità di difesa da parte delle società quotate in caso di scalate ostili, intervenendo per via normativa su aspetti di carattere procedurale o sostanziale.

La trasparenza degli assetti proprietari appare adeguatamente tutelata dall'attuale previsione della soglia del 2 per cento per attivare gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e agli emittenti quotati: un ulteriore strumento di garanzia potrebbe essere rappresentato anche dalla conoscenza degli azionisti da parte della società emittente, secondo meccanismi attualmente previsti nella normativa comunitaria.

Nel concludere la propria esposizione, si sofferma sulla prossima introduzione del mercato AIM, destinato a facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese, a fronte di una eventuale difficoltà nell'accesso al credito bancario, traendo spunto da un'analoga iniziativa avviata negli ultimi anni nell'ambito dell'ordinamento inglese. Per quanto riguarda potenziali interventi correttivi sul funzionamento dei mercati non regolamentati, auspica l'adozione di misure volte a standardizzare il contenuto dei contratti derivati.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede una valutazione dell'ipotesi di sospensione delle negoziazioni nei mercati regolamentati, come possibile strumento di soluzione della crisi. In riferimento all'integrazione tra il gruppo Borsa italiana e il gruppo London Stock Exchange, reputa opportuno un chiarimento sulle modalità operative con le quali potranno aver luogo gli scambi azionari nell'ambito delle piazze finanziarie interessate da tale processo. Infine, sollecita un'analisi delle cause per le quali si è registrato un incremento dei volumi delle negoziazioni sulla piazza di Londra rispetto ad un opposto andamento alla Borsa italiana nell'arco temporale compreso tra gennaio e agosto 2008.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) chiede una valutazione sull'integrazione tra Borsa italiana e London Stock Exchange, anche con riferimento alla risoluzione di difficoltà operative eventualmente insorte. Chiede inoltre di sapere se la contrazione nell'attività di offerta di liquidità per i titoli di Stato, da parte delle banche americane ed europee, in conseguenza della crisi finanziaria, avrà effetto anche sul debito pubblico dello Stato italiano. Infine, chiede se le modalità di organizzazione e funzionamento del mercato AIM risultano funzionali a un'azione volta a favorire la crescita dimensionale e produttiva delle piccole e medie imprese.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), rispetto alle ipotesi di scalate ostili, chiede se si ritiene opportuno accrescere le misure di difesa ovvero affidarsi al funzionamento del mercato.

In considerazione della minaccia costituita dalla recessione e dalla prevedibile quanto non auspicabile stretta creditizia per l'operatività delle piccole e medie imprese, ritiene essenziale comprendere le modalità di funzionamento del sistema delineato anche per valutare circuiti di finanziamento alternativi rispetto al capitale di debito.

Replicando ai quesiti posti, l'ingegner CAPUANO ritiene che l'eventuale decisione di sospendere le negoziazioni nei mercati regolamentati ri-

vesta particolare delicatezza e complessità per quelle piazze finanziarie caratterizzate da un elevato livello di trasparenza e di controllo nei meccanismi di formazione del prezzo, ritenendo tale profilo un valore da salvaguardare.

Dopo aver analizzato partitamene le modalità operative con le quali avranno luogo le negoziazioni degli strumenti finanziari nell'ambito dell'integrazione con London Stock Exchange, sottolinea che l'introduzione di tale sistema è destinata a recare un non trascurabile vantaggio agli intermediari italiani in termini di accesso a un mercato caratterizzato da maggiore liquidità. L'aumento degli scambi azionari nella piazza di Londra è riconducibile all'implementazione delle tecnologie utilizzate e alla particolare concentrazione delle negoziazioni in tale mercato.

Dopo aver ribadito la complessità del processo di integrazione tra i diversi gestori dei mercati regolamentati, che prospetta comunque indubbi vantaggi per gli intermediari in termini di maggiore liquidità e riduzione dei costi, ribadisce la validità dell'organizzazione del mercato MTS, il quale ha comunque continuato ad assicurare un non trascurabile livello di liquidità, a fronte delle difficoltà operative nelle quali si sono venuti a trovare sistemi concorrenti di negoziazione.

Dando analiticamente conto degli strumenti messi in campo dalla società Borsa italiana per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali (segmento *STAR* e mercati *Expandi* e *Mac*), precisa che il sistema inglese è caratterizzato dalla presenza di investitori istituzionali specializzati nell'erogare finanziamenti alle PMI; viceversa, in Italia, alla diffusa presenza di tali organismi produttivi fa da contraltare la scarsità di investitori specializzati. Il mercato AIM, traendo origine dall'esperienza del sistema inglese, si muove in tale direzione, con un'organizzazione che mira a incrementare la presenza e l'operatività di investitori istituzionali.

Un maggiore coordinamento a livello internazionale tra le competenti autorità di vigilanza rende più efficiente il meccanismo di controllo dei mercati finanziari, risultando in tale senso adeguata la normativa prevista dalla direttiva sul mercato degli strumenti finanziari (MiFID). Al di fuori dell'ambito di applicazione di tale direttiva, i poteri di intervento dell'autorità di vigilanza e della società Borsa italiana risultano molto circoscritti.

Il professor TANTAZZI richiama le posizioni assunte dall'Unione europea nel valutare alcune misure che si intendevano introdurre nel 2003 nell'ordinamento italiano per favorire l'operatività degli investitori istituzionali a sostegno delle PMI.

Il senatore FERRARA (*PdL*) sottolinea che l'eventuale sospensione delle negoziazioni nei mercati regolamentati si giustifica per fronteggiare una situazione di carattere eccezionale, mentre la vendita di titoli allo scoperto assume un dimensione fisiologica se è collegata all'effettiva presenza di fattori economici reali, altrimenti essa rischia di assumere un carattere marcatamente speculativo.

Sollecita una riflessione sulle misure da introdurre per tutelare i risparmiatori dai prodotti finanziari maggiormente rischiosi. Domanda poi una valutazione sull'operatività dei fondi sovrani e sulla ripartizione dei titoli di Stato detenuti da investitori istituzionali e soggetti privati.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritiene essenziale verificare se il mercato AIM per le piccole e medie imprese tenga conto delle caratteristiche economiche proprie di tali organismi operanti in Italia, oppure non si tratti di una mera trasposizione di un modello elaborato nel sistema inglese, nel quale peraltro sono emerse talune criticità nel suo complesso.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*), esprime preoccupazione per i riflessi della crisi sul finanziamento delle piccole e medie imprese, sollecitando un'analisi delle modalità di distribuzione e negoziazione degli strumenti derivati, a suo parere irresponsabilmente collocati presso gli enti locali e le imprese. Ritiene quindi innegabile la responsabilità del sistema di vigilanza nel suo complesso, che non essendosi rivelato in grado di cogliere la estrema rischiosità di tali titoli.

A giudizio del presidente BALDASSARRI circostanze di carattere eccezionale come la crisi in corso devono essere affrontate con misure di natura sistematica e permanente e non soltanto con strumenti dalla portata limitata e contingente. Dopo aver ricordato che un obiettivo parametro di valutazione del rischio di un investimento azionario consiste nel raffrontare il prezzo al reale valore dell'attività economica sottostante (*price earnings ratio*), sollecita un maggiore impegno, anche da parte della società di gestione del mercato borsistico italiano, ai fini della trasparenza delle negoziazioni nei sistemi europei. In tema di finanziamento delle PMI, si potrebbe approfondire l'ipotesi di considerare i distretti industriali quali controparti globali cui indirizzare capitali di rischio, sul modello dei fondi chiusi.

L'ingegner CAPUANO precisa che la funzione di gestione e vigilanza sui mercati regolamentati garantisce l'esigenza che i prezzi si formino in condizioni di trasparenza e integrità, considerando una componente ineliminabile del sistema il rischio dell'investimento. Ricorda che i mercati regolamentati hanno subito gli effetti di una crisi che ha avuto origine in sistemi non regolamentati. Un maggiore coordinamento a livello europeo tra le autorità di vigilanza deve dunque mirare alla corretta formazione dei prezzi nei rispettivi mercati nazionali.

Comprende le preoccupazioni con le quali si guarda all'operatività dei fondi sovrani, i quali possono conseguire, a fronte di un minimo investimento nel capitale sociale, il controllo di importanti gruppi societari: l'ordinamento di altri Paesi appresta talvolta una specifica tutela per alcuni settori produttivi ritenuti di strategica importanza.

Dopo aver precisato che circa il 4 per cento dello *stock* di titoli di Stato risulta attualmente detenuto da investitori istituzionali, osserva che

il mercato AIM si ispira all'esperienza del sistema inglese ma che, per favorire l'accesso delle PMI, occorre migliorarne la cultura finanziaria e diversificarne le fonti di finanziamento, in considerazione della circostanza che esse reperiscono le proprie risorse mediante l'autofinanziamento e la provvista di credito da parte degli intermediari bancari. In tal senso, la quotazione delle PMI nei mercati regolamentari potrebbe contenere gli effetti di un'eventuale stretta creditizia.

Il controllo sulla distribuzione e negoziazione degli strumenti derivati sono possibili unicamente nell'ambito dei mercati regolamentati, in presenza di una controparte centrale e di contratti *standard*. La loro diffusione agli enti locali e ai privati è avvenuta al di fuori di tali contesti nell'ambito di un circuito tipicamente bancario.

Il professor TANTAZZI invita a considerare la correlazione tra il basso livello dei tassi di interesse e l'evolversi della bolla finanziaria. Giudicando meritevole di una attenta analisi l'ipotesi di indirizzare apporti finanziari alle PMI anche in riferimento ai distretti industriali, sottolinea l'esigenza di un maggiore affinamento di tale figura per comprendere a quale soggetto imputare il capitale di debito.

L'ingegner CAPUANO ritiene che, in esito all'attuale fase di turbolenze, torneranno in auge criteri di valutazione della bontà degli investimenti meno legati alla leva finanziaria.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) ribadisce l'esigenza che nel Documento conclusivo che la Commissione approverà nelle prossime settimane venga evidenziato il grave *deficit* operativo del sistema di vigilanza sui mercati finanziari.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca polemicamente come la mancata assunzione di responsabilità da parte dei rappresentanti istituzionali addossi la responsabilità della crisi finanziaria alle scelte di investimento incautamente effettuate dai risparmiatori, trascurando, tra le reali cause del fenomeno, a titolo di esempio, l'operato delle agenzie internazionali di *rating*, che hanno esercitato le loro funzioni in presenza di un innegabile conflitto di interessi.

Dopo aver riepilogato le finalità dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento, afferma il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dell'ABI – Associazione Bancaria Italiana

L'avvocato FAISSOLA, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, sintetizza i contenuti di una memoria scritta che consegna alla Presidenza soffermandosi preliminarmente sulle ragioni della crisi e tratteg-

giandone le caratteristiche principali. Dà quindi analiticamente conto del progressivo coinvolgimento delle istituzioni finanziarie europee e italiane rispetto agli eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America. Passando ad analizzare invece la questione del coinvolgimento delle banche italiane, sottolinea preliminarmente la sostanziale estraneità del modello del *business* che ha originato la crisi rispetto a quello prevalente del sistema bancario italiano. Tale coinvolgimento sostanzialmente indiretto, tra l'altro, non ha impedito che la crisi si riflettesse in maniera rilevante sulle banche italiane in termini di corsi azionari e di capitalizzazione di borsa. L'oratore quindi enuncia le diversità delle banche italiane sia per quanto riguarda gli attivi e i passivi e mette poi in luce i meccanismi che, tendenzialmente, potrebbero trasferire sulle imprese gli effetti della crisi finanziaria. Osserva peraltro che al momento non emergono segnali di restrizione del credito né sul fronte delle quantità offerte né su quello dei prezzi praticati, garantendo comunque l'impegno dell'associazione a sostenere le esigenze del comparto industriale e delle piccole e medie imprese. Ribadisce quindi con nettezza tale impegno, in linea con gli atteggiamenti da sempre assunti dalle banche italiane.

Passando ad enunciare le misure adottate nonché le ipotesi di interventi in prospettiva, formula una serie di valutazioni positive in merito alle recenti iniziative poste in essere sia in Europa, sia soprattutto in Italia; in particolare formula osservazioni sui decreti-legge n. 155 e n. 157 del 2008, finalizzati a salvaguardare la stabilità del sistema creditizio e si sofferma, in particolare, sulle misure previste a sostenere la liquidità delle banche. Illustra poi le valutazioni dell'Associazione Bancaria Italia circa i profili della crisi sotto il punto di vista delle regole di contabilità internazionali e della vigilanza sui sistemi creditizi. Conclude la propria esposizione ribadendo che le cause all'origine della crisi dei mercati finanziari risultano esogene al mercato bancario italiano, essendo tale settore al riparo da quei fattori che hanno originato la crisi stessa e cioè il credito facile, la svalutazione dei titoli di finanza strutturata nonché la crisi dei veicoli fuori bilancio. A suo parere, le banche italiane stanno affrontando in maniera soddisfacente le difficoltà indotte dalla globalizzazione, anche grazie alle specificità e peculiarità positive del modello di *business* proprio del sistema bancario italiano.

Interviene quindi il senatore FERRARA (*PdL*) a giudizio del quale anche l'audizione dell'ABI conferma l'impressione che nessuno sia riuscito a fornire una spiegazione convincente dell'attuale crisi e a indicarne un responsabile. Chiede quindi se ritiene corretto addebitare al comportamento dei grandi gruppi bancari e, alla loro necessità di reperire liquidità, la scelta di vendere *asset* positivi e titoli, aggravando quindi ulteriormente a loro volta le dimensioni della crisi.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede sollecitamente l'audizione del Ministro dell'economia in modo da consentire alla Commissione di fare un'opera di sintesi per cercare risposte più concrete e soddisfacenti ri-

spetto ai contributi, pur notevoli, offerti nelle varie audizioni. Chiede quindi quali misure ha adottate e adotterà l'ABI per tutelare i risparmiatori esposti al fallimento della Lehman Brothers e, soprattutto, chiede indicazioni concrete circa il sostegno al tessuto delle piccole e medie imprese, maggiormente esposte al rischio, sempre più incombente, di restrizione del credito e aumento del costo del denaro.

A giudizio del senatore LANNUTTI (*IdV*) appare chiara, al di là delle affermazioni dei singoli auditi, la corresponsabilità delle grandi banche d'affari, delle agenzie di *rating*, delle banche centrali e delle singole banche nel sostenere un sistema che ha prodotto enormi perdite a danno di migliaia di risparmiatori. La gravità della crisi emerge dalla circostanza che le banche non si fidano delle controparti bancarie, come dimostra la divaricazione tra il tasso di interesse interbancario e il tasso di riferimento della BCE. Chiede polemicamente conto dell'affidabilità delle informazioni su titoli e obbligazioni contenute nel sito curato dall'ABI denominato «Patti chiari». Pur prendendo atto della dichiarata disponibilità delle banche di sostenere il settore produttivo, esprime inoltre il convincimento che la stretta creditizia e l'aumento del costo del denaro creeranno ulteriori difficoltà alle piccole e medie imprese.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) si sofferma in particolare sull'intervento pubblico a sostegno della patrimonializzazione delle banche, previsto dal decreto-legge n. 155, con particolare riferimento alle banche popolari: chiede se, nell'ipotesi di tale intervento, il voto capitario debba o meno essere salvaguardato quale punto qualificante della *governance* delle citate banche cooperative. Chiede inoltre una valutazione dell'eventuale intervento dei fondi sovrani nel capitale delle banche.

Rispondendo ai quesiti il presidente FAISSOLA ritiene che la crisi di fiducia tra le banche, quale elemento oggettivo della crisi finanziaria, non possa essere ascritta a responsabilità delle banche italiane, ma che essa sia la spia della dimensione eccezionale degli eventi verificatisi nelle ultime settimane, non ultimo il fallimento, imprevisto ed eccezionale, della Lehman Brothers. Dopo aver dato conto del rapporto tra provvista raccolta attraverso i depositi e le risorse provenienti dai mercati esteri da parte delle banche italiane, osserva che gli strumenti adottati dalle banche centrali per immettere liquidità nel sistema sono da considerarsi assolutamente contingenti ed eccezionali. Al senatore Barbolini fa presente che l'ABI ha piena consapevolezza della gravità e delle dimensioni della crisi, ritenendo peraltro opportuno sottolineare gli aspetti che consentono di avere fiducia nella stabilità complessiva del sistema. Cita al riguardo l'assenza in Italia di fenomeni di panico o di richiesta di ritiro dei depositi.

Dà poi indicazioni analitiche sui soggetti coinvolti nel fallimento della Lehman Brothers, ricordandone peraltro il *rating* goduto da tale società fino a poche settimane prima del fallimento.

Per quanto riguarda il rapporto tra sistema bancario e piccole e medie imprese, ribadisce la convinzione che al momento attuale non esistano fenomeni di restrizione del credito e che le preoccupazioni, pur legittime, espresse da diverse parti, sembrano anticipare eventi non ancora realizzati.

Per quanto riguarda le banche popolari, ritiene opportuna la stesura del decreto-legge n. 155, pur non escludendo un intervento successivo che salvaguardi il principio del voto capitario.

Per quanto riguarda i fondi sovrani, afferma che i banchieri italiani non sono preoccupati di possibili acquisizioni da parte di tali soggetti.

Il dottor ZADRA puntualizza analiticamente la tipologia e il carattere delle informazioni sui titoli pubblicate sul sito «Patti chiari» a cura dell'ABI, affermando che tali indicazioni non assumono mai la forma del suggerimento, né tanto meno della sollecitazione di acquisto. Nel sito, inoltre, si sottolinea con chiarezza la rischiosità insita in qualunque tipo di investimento finanziario. Fornisce quindi indicazioni circa la presenza di singoli titoli o obbligazioni riferiti a gruppi bancari o assicurativi oggetto di interventi pubblici in Europa. Nell'annunciare ulteriori miglioramenti della qualità delle informazioni recate da tale strumento informativo, ne ribadisce il carattere oggettivo.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) chiede un impegno concreto circa il sostegno delle banche a favore del tessuto delle piccole e medie imprese.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) si dichiara stupito per la mancata assunzione di responsabilità da parte delle banche nell'evoluzione della crisi finanziaria. Dopo aver ricordato le tempestive ed efficaci misure adottate dal Governo a sostegno della stabilità del sistema bancario, si dichiara scettico circa gli impegni assunti dalle banche a sostegno del tessuto produttivo, ricordandone la scarsa propensione a condividere il rischio d'impresa, in assenza di adeguate e solide garanzie patrimoniali. Dopo aver insistito sulla esigenza di comprendere la reale responsabilità delle banche nell'evoluzione della crisi, rimarca la assenza di valutazioni da parte dell'audit circa il ruolo delle banche nel collocare strumenti derivati che si sono rivelati particolarmente onerosi sia per le imprese che per la Pubblica amministrazione. Esprime infine perplessità sull'acritica difesa dell'operatività delle banche.

A giudizio della senatrice LEDDI (*PD*), costituisce elemento di riflessione l'atteggiamento assunto dai protagonisti del sistema finanziario nel declinare ogni responsabilità nell'origine e nell'evoluzione della crisi. Viceversa, a suo parere, il formarsi e lo svilupparsi della bolla speculativa non poteva non essere preventivamente percepita, soprattutto per quanto riguarda l'abnorme ricorso alla leva finanziaria e agli strumenti di finanza derivata. Chiede quindi un'indicazione chiara, e possibilmente definitiva, sulle esigenze di patrimonializzazione delle banche.

Il presidente FAISSOLA risponde ribadendo il ruolo delle banche a sostegno del tessuto produttivo. Dopo un'interlocuzione del senatore DE ANGELIS (*PdL*), osserva che le aggregazioni degli anni passati hanno dato vita a grandi gruppi bancari, senza con questo creare le condizioni per una concentrazione eccessiva del sistema bancario italiano. Per quanto riguarda la domanda circa la patrimonializzazione ritenuta più adeguata, dopo aver rinviato alle valutazioni di competenza della Banca d'Italia, ritiene che un eventuale rafforzamento patrimoniale potrà essere fatto sia dai singoli istituti, ovvero, nel caso fosse necessario, con l'ausilio di risorse pubbliche, con l'obiettivo comunque strategico di operare a sostegno delle imprese e delle attività produttive.

Rassicura poi il senatore De Angelis della piena disponibilità di fornire per iscritto una risposta in merito alla diffusione e circolazione di strumenti derivati presso la pubblica amministrazione e le imprese.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) interviene per sollecitare un chiarimento in Commissione da parte del Governo, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo o con strumenti ritenuti più idonei dalla Presidenza, in merito alle ipotesi di trasformare la Cassa depositi e prestiti in un organismo in grado di indirizzare le proprie risorse pubbliche a sostegno delle piccole e medie imprese.

Il presidente BALDASSARRI assicura che la sollecitazione sarà valutata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

In ragione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente BALDASSARRI comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna per la programmazione dei lavori, è nuovamente convocato per domani alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 28 ottobre 2008

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE fa presente che la relatrice designata, senatrice Poli Bortone, è impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione e comunica di aver incaricato il senatore Asciutti.

Riferisce quindi alla Commissione il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale puntualizza preliminarmente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, analogamente all'articolo 3 del provvedimento in esame, già prevedeva il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da parte degli enti locali, fatte salve particolari situazioni, secondo precisi parametri. Si è riscontrata tuttavia una generale inadempienza da parte delle regioni, che ha causato la sopravvivenza di scuole con un numero irrisorio di alunni e con personale sovradimensionato. Tale circostanza, prosegue, ha gravato pesantemente sul bilancio dello Stato, atteso che le spese connesse all'inadempimento sono a carico dell'Amministrazione centrale.

Pur riconoscendo che il summenzionato articolo 3 sia impropriamente contenuto in un decreto-legge non attinente all'ambito scolastico, ritiene

che le disposizioni in esso contenute siano pienamente legittime, dato che attribuiscono poteri sostitutivi al Governo, peraltro previsti dall'articolo 120 della Costituzione, nel caso di inosservanza da parte delle regioni dell'obbligo di razionalizzazione della rete scolastica.

Reputa altresì che il termine previsto per il ridimensionamento, fissato al 30 novembre di ciascun anno, sia giustificato dall'esigenza di provvedere in tempo utile per consentire alle famiglie di effettuare le preiscrizioni entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Dopo aver precisato che le spese relative al commissariamento saranno a carico degli enti locali, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VITA (*PD*) si dichiara incredulo, atteso che l'articolo 3 sarebbe da ritenersi irricevibile rispetto al contenuto complessivo del decreto-legge, che attiene esclusivamente al contenimento della spesa sanitaria. Chiede peraltro chiarimenti in ordine al numero di plessi nei confronti dei quali si applicherà il ridimensionamento e manifesta un orientamento fortemente contrario sul provvedimento, rimarcandone l'eterogeneità e lamentando l'impossibilità per la Commissione di esprimersi sul merito.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ritiene anzitutto che il dibattito si ponga in linea con quanto già affermato in altre sedi circa l'atteggiamento dell'Esecutivo sui settori del sapere. La scuola, l'università, la ricerca e i beni culturali sono infatti considerati come comparti da cui ottenere energie finanziarie in attuazione del decreto-legge n. 112.

Quanto all'articolo 3 del decreto-legge n. 154, ne sottolinea la pericolosità, tanto più che esso è in contrasto con le rassicurazioni rese sul decreto-legge n. 137 in ordine alla permanenza delle scuole di montagna; la norma in titolo rischia infatti di determinare la chiusura di numerosi plessi nonché di introdurre una radicale revisione dell'organizzazione scolastica, in conformità con l'intento del ministro Tremonti.

La sostanziale inattuazione della disciplina del 1998 avrebbe, a suo giudizio, dovuto incentivare l'Esecutivo ad una riflessione ulteriore sulle reali possibilità di procedere al previsto ridimensionamento, anche mediante un confronto con le amministrazioni regionali onde comprendere le ragioni di tale diffusa pratica, tenuto conto che gli enti locali hanno una conoscenza diretta del territorio.

Occorre dunque a suo avviso un'attenta analisi di tutte le misure inerenti la riorganizzazione scolastica, specialmente dal punto di vista finanziario, e deplora che le regioni non siano state consultate, tanto più che si impone un commissariamento a carico del bilancio regionale. Ciò dimostra, prosegue, l'esplicita volontà del Governo di proseguire attraverso un metodo rigido che rifiuta l'interlocuzione tanto istituzionale quanto dei soggetti interessati.

Coglie poi l'occasione per rimarcare il carattere costruttivo della protesta in atto nel Paese, che testimonia la disponibilità ad affrontare in modo aperto questioni di carattere essenziale.

Stigmatizza altresì la collocazione dell'articolo 3, inserito in un provvedimento eterogeneo al fine di nascondere gli effetti nei confronti dell'opinione pubblica, nonché l'impossibilità di discutere nel merito delle misure disposte. Sarebbe stato opportuno, a suo giudizio, che le norme sul dimensionamento fossero inserite nel decreto-legge n. 137, che reca peraltro disposizioni di varia natura afferenti il sistema scolastico.

Deplora peraltro l'atteggiamento autoritario del Governo nei confronti degli enti locali, tanto più paradossale in quanto la maggioranza si prefigge l'attuazione del federalismo contando anche sulla forza politica della Lega. Nell'associarsi alle affermazioni del senatore Vita ribadisce che il decreto-legge n. 137 avrebbe potuto essere emendato, almeno in prima lettura, in modo da contenere anche le norme sulla riorganizzazione della rete scolastica. In proposito ritiene che ciò rappresenti una precisa scelta di metodo al fine di evitare un dibattito approfondito nella Commissione di merito.

Esprime infine forti dubbi sulla capacità delle regioni di adempiere entro il 30 novembre e paventa il rischio di un aumento del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, auspicando un ripensamento profondo della manovra nell'ottica di dare reali garanzie alla scuola.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) si dichiara stupefatto rispetto agli interventi dell'opposizione, che invita a concentrarsi su argomenti relativi ad un miglioramento effettivo del sistema scolastico. Ribadisce quindi che l'articolo 3 è volto a dare attuazione alle norme del 1998, condivise a suo tempo dall'allora maggioranza e rimaste immutate anche durante la XV legislatura.

Tiene poi a precisare che l'articolo 3 attiene al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, onde evitare gli sprechi. Ciò è necessario, prosegue, a fronte delle inadempienze delle regioni, alcune delle quali – precisa – hanno invece realizzato una riorganizzazione proficua e virtuosa. L'opposizione delegittima dunque a suo giudizio l'azione positiva di alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, per avallare il comportamento di quegli enti che invece hanno disatteso obblighi di legge.

Rimarca altresì che, a seguito della riorganizzazione, il servizio scolastico continuerà ad essere efficiente, atteso che verranno riutilizzate le risorse in maniera più produttiva. Nel condividere l'esigenza di un confronto su tali norme, invita ad evitare una sterile demagogia rispetto ad una iniziativa corretta, che rischia a suo giudizio di delegittimare la stessa opposizione, in tal modo facilmente accusata di rendere informazioni non veritiere. Preannuncia infine un orientamento favorevole sul provvedimento.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) non reputa corretto attribuire all'opposizione il difetto di rendere notizie false, tanto più che essa si è dimostrata disponibile in più occasioni ad affrontare il nodo della razionalizzazione delle spese.

Precisa poi che il ministro Gelmini, durante il dibattito sul decreto-legge n. 137, ha reso affermazioni contrastanti, dichiarando, da un lato, che l'opposizione e il movimento di protesta in corso volessero stravolgere la cosiddetta «riforma Gelmini», e dall'altro che si discute impropriamente di «riforma».

Giudica inaccettabile intervenire sul comparto scolastico senza avere piena consapevolezza che esso rappresenti una vera e propria questione nazionale, di rilevanza assoluta per il Paese, e che dunque necessiti di misure organiche attraverso provvedimenti specifici. In proposito, nel sottolineare le profonde differenze rispetto alle azioni di altri Paesi europei, lamenta la sottovalutazione della necessità di investire nell'economia della conoscenza, tanto più che la scuola ne rappresenta il più potente fattore produttivo. Ciò testimonia a suo avviso una storica arretratezza, peraltro acuita da interventi frammentari e inadeguati che, invece, mortificano gli investimenti nel comparto.

Dopo aver richiamato la positiva esperienza di alcuni Paesi europei, quali la Francia e la Germania, ritiene che la scuola sia un asse centrale che dovrebbe prescindere dalle contrapposizioni politiche. In proposito sollecita la maggioranza ad esporre chiaramente qual è la sua visione complessiva del settore, anche al fine di capire i conseguenti effetti dei presunti risparmi.

Il senatore PITTONI (*LNP*), nel richiamare a sua volta le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, puntualizza che esso non prevedeva affatto la chiusura di plessi ubicati in zone montane. Non ravvisando tale intento nel legislatore dell'epoca e sottolineando che l'articolo 3 del provvedimento in titolo si pone in continuità con tali disposizioni, nega che ci saranno conseguenze negative in termini di riduzioni di plessi.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) ritiene che l'inattuazione della disciplina in vigore, oltretutto ormai decennale, costituisca un esempio di malcostume nei confronti del quale occorre ora un intervento, sia pure tardivo, al fine di ripristinare la legalità. Nel reputare l'inosservanza delle norme un ostacolo alla modernizzazione, giudica conclusivamente condivisibili le disposizioni previste.

Il senatore RUSCONI (*PD*) non ritiene che l'attribuzione ad una specifica maggioranza di un provvedimento normativo giustifichi la sua difesa da parte di schieramenti di analogo orientamento politico.

Sottolinea inoltre la dura reazione al provvedimento manifestata dalle regioni, le quali hanno peraltro promosso ricorsi dinanzi al giudice delle leggi, e puntualizza l'inopportunità di proseguire nell'esame senza tener

conto dell'opinione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, tanto più che su altri provvedimenti – ed in particolare sull'atto n. 36 – la Commissione è tenuta ad attendere il parere della Conferenza unificata.

Quanto alla difesa dei piccoli comuni, invita la maggioranza per coerenza ad approvare gli emendamenti aggiuntivi presentati dall'opposizione all'articolo 4 del decreto-legge n. 137, volti ad impedire espressamente l'attuazione delle misure sulla riorganizzazione scolastica per tali enti. Ciò collocherebbe a suo avviso l'articolo 3 del provvedimento in titolo in un'altra prospettiva, tale da consentirne un'applicazione meno rigida.

Richiama indi l'elenco delle scuole oggetto di razionalizzazione, riconoscendo che circa l'80 per cento degli istituti perderà esclusivamente le strutture amministrative (presidenza e segreteria), mentre solo il 20 per cento sarà effettivamente chiuso. Reputa comunque che il venir meno della presidenza nelle periferie possa costituire un elemento negativo atteso che esse fungevano da punti di riferimento. Al riguardo, nel sottolineare la difficile condizione di alcune province del Nord, sollecita una interpretazione più flessibile della norma al fine di realizzare una effettiva tutela del territorio.

Dopo aver sottolineato che una delle regioni più colpite è la Lombardia, afferma che l'autorevolezza richiede anzitutto la presenza fisica del dirigente, che sarà negata in sede di applicazione dell'articolo 3, in palese contrasto con la volontà di una maggiore serietà. Ribadisce infine l'inopportunità di proseguire nell'esame senza considerare in maniera adeguata la posizione manifestata dalle regioni.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le rispettive repliche.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a mantenere distinto l'atto in titolo dal Piano programmatico sulla scuola (Atto n. 36), osservando che quella sarà l'occasione per entrare nel dettaglio dei criteri per la chiusura dei plessi, delle sezioni distaccate, nonché degli accorpamenti. In questo caso, invece, si tratta della mera applicazione di una legge del 1998 che già poneva particolare attenzione, come giustamente rilevato dal senatore Pittoni, alle condizioni di disagio ambientale e geografico. Premesse tali doverose distinzioni, egli si stupisce peraltro che il Centro-sinistra si opponga all'applicazione di una norma vigente, laddove essa è volta ad evitare sprechi evidenti. Né va dimenticato, prosegue, che correttamente il decreto Bassanini a suo tempo già demandava all'ente locale l'individuazione delle situazioni di maggiore disagio, da tutelare.

Quanto alla collocazione dell'articolo 3 nel decreto-legge n. 154, osserva che non si tratta di un provvedimento riguardante la sola spesa sanitaria, ma più in generale i rapporti finanziari fra Stato e regioni.

Invita infine a non indulgere nel tradizionale campanilismo italiano, che si oppone a qualunque perdita di potere, tanto più in una congiuntura economica così sfavorevole.

Il sottosegretario PIZZA risponde in particolare al senatore Rusconi, precisando che il parere contrario sugli emendamenti al decreto-legge n. 137 è dovuto in molti casi a ragioni di tempo.

Su un piano più generale, sottolinea come l'Esecutivo stia proseguendo la politica di contenimento della spesa pubblica già avviata dal Centro-sinistra. Assicura comunque che le scuole di montagna e gli insegnanti di sostegno non saranno ridimensionati.

Il senatore RUSCONI (*PD*) fa presente che le regioni, in accordo con gli enti locali, hanno abbandonato la Conferenza a fronte della indisponibilità del Governo a sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge. Chiede quindi se sia corretto e legittimo che il Parlamento ne prosegua l'esame e si riserva di interpellare la Presidenza del Senato in merito.

Il PRESIDENTE nega che vi siano dubbi sulla legittimazione del Senato a proseguire l'esame del decreto-legge. Osserva del resto che esso è soggetto a scadenze costituzionali, in nessun modo condizionabili alla luce dei lavori della Conferenza Stato-Regioni.

Per dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale prende atto con stupore che non vi saranno né condizioni né osservazioni. In questo modo, stigmatizza, la Commissione non intende evidentemente tenere in alcun conto l'assenza del parere della Conferenza sull'atto in titolo, che pure disciplina un materia di competenza regionale esclusiva, nonostante il tanto conclamato federalismo.

Quanto poi alle dichiarazioni del sottosegretario Pizza in ordine alla difficoltà per il Governo di accogliere emendamenti al decreto-legge n. 137 per ragioni di tempo, lo invita tuttavia a rendere una comunicazione interpretativa in tal senso in Assemblea, affinché sia reso inequivoco l'intento del Governo di salvaguardare le scuole con meno di 50 studenti.

Nel ribadire che a suo giudizio la Commissione sta operando una forzatura proseguendo l'esame di un provvedimento su cui manca il parere della Conferenza unificata, preannuncia un deciso voto contrario, rimarcando che tutte le assicurazioni rese dalla maggioranza non hanno trovato spazio in alcuna osservazione o condizione del relatore.

Per una breve precisazione interviene il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale chiarisce le ragioni che lo hanno indotto a proporre l'espressione di un parere favorevole senza condizioni né osservazioni. Ribadisce infatti che il decreto-legge in esame determina la mera applicazione di una norma vigente, peraltro risalente al 1998, mentre tutte le altre considerazioni afferiscono al Piano programmatico sulla scuola, in ordine al quale egli preannuncia peraltro fin d'ora un parere assai più dettagliato e articolato. In quella occasione, il Parlamento avrà infatti modo di esprimersi sul merito delle tematiche più delicate ed ha il dovere di manifestare con nettezza il proprio orientamento, affinché i successivi regolamenti possano

inequivocabilmente seguire le indicazioni fornite. Invita pertanto l'opposizione a circoscrivere il dibattito all'effettivo contenuto del decreto-legge, che rappresenta un intervento senz'altro minore rispetto al Piano. Né va dimenticato, prosegue, che – trattandosi di atto avente forza di legge – il Parlamento ha il diritto-dovere di concluderne l'esame, indipendentemente dal parere della Conferenza unificata. Stigmatizza del resto l'atteggiamento delle autonomie locali che si rifiutano di esprimere qualsivoglia parere, anche contrario, con l'obiettivo di ostacolare il Legislatore, in un'ottica di gerarchia istituzionale indubbiamente distorta.

A nome del suo Gruppo il senatore VALDITARA (*PdL*) conferma l'orientamento positivo già manifestato in discussione generale. Ritiene del resto doveroso che il Parlamento risponda alla convinta istanza dell'opinione pubblica a favore di un uso più virtuoso delle risorse e di una semplificazione amministrativa, peraltro già meritoriamente avviata dieci anni fa dall'allora ministro Bassanini. Nell'invitare il Centro-sinistra alla coerenza, rammenta poi che in altri Paesi avanzati (come Francia, Stati Uniti ed Irlanda) proprio in questi giorni si sta rivedendo l'organizzazione scolastica riducendo gli investimenti in ore di lezione ed incrementando quelli destinati alla valorizzazione della professione docente. Già nel Quaderno bianco sulla scuola della scorsa legislatura era stato del resto rilevato che la differenza non è fatta dal numero delle classi, degli insegnanti o delle ore, bensì dalla motivazione dei docenti.

Dopo aver ribadito che per «istituzioni scolastiche» non si intendono i plessi, ma solo le strutture amministrative, conferma che l'articolo 3 non determina alcun taglio, ma solo l'accorpamento delle strutture laddove plethoriche. Anche per rispetto di quelle regioni virtuose che hanno già predisposto il ridimensionamento, preannuncia quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) pone l'accento sugli effetti complessivi della scelta, a suo avviso scellerata, di operare interventi di riforma al di fuori di un quadro organico. Si chiede poi se, al 30 novembre, le Regioni inadempienti saranno davvero sostituite da un commissario *ad acta* che deciderà accorpamenti discrezionali. Nel deplorare che il Governo si sia sottratto al confronto con le Regioni, rifiutando di entrare nel merito delle questioni, preannuncia che, in dissenso del suo Gruppo, non parteciperà alla votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Ascutti di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo, nei termini indicati nella relazione introduttiva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 27)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il rappresentante del Governo aveva dichiarato di attendere il parere della Commissione anche oltre la scadenza del termine.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, dichiara indi conclusa tale fase procedurale e replica agli intervenuti nel dibattito illustrando uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) presenta lo schema di parere contrario preannunciato in precedenza (pubblicato in allegato al presente resoconto), dichiarando nel contempo un voto di astensione sulla proposta del Presidente relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (*PdL*), nonché verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, con conseguente preclusione dello schema di parere contrario del senatore Rusconi.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 28)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il rappresentante del Governo aveva annunciato di attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre la scadenza del termine.

Conclusa la discussione generale, in sede di replica egli illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) presenta uno schema di parere negativo (pubblicato in allegato al presente resoconto) e preannuncia voto contrario sulla proposta del Presidente relatore.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara invece il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la sua proposta di parere favorevole con osservazioni. È conseguentemente dichiarato precluso lo schema di parere contrario del senatore Rusconi.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

premesso che esso consegue al decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121, che ha fra l'altro disposto – in ossequio all'articolo 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008 – l'accorpamento dei preesistenti Ministeri della pubblica istruzione da un lato e dell'università e ricerca dall'altro in un unico Dicastero, che ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

ricordato che già nel 2001 i due Ministeri (autonomi fin dalla fine degli anni Ottanta) furono accorpati, in attuazione della riforma dell'organizzazione di Governo operata dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e successivamente «spacchettati» dal decreto-legge n. 181 del 2006,

rammentato che nelle precedenti occasioni le operazioni di accorpamento (decreto legislativo n. 319 del 2003) e scorporo (DPR nn. 260 e 264 del 2007) furono piuttosto laboriose,

registrato con soddisfazione che:

– questa volta il compito è stato espletato in termini assai più brevi, tanto da poter soprassedere rispetto alla fase transitoria prefigurata dall'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 85 che, riproducendo una norma già prevista in occasione della precedente operazione di scorporo, attribuiva ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire previamente la struttura degli uffici da accorpare

– i Ministeri competenti hanno convenuto di non adottare neanche l'altro atto presupposto dell'intera operazione (il DPCM ricognitivo del personale previsto dall'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto-legge n. 85), unificandone i contenuti con la ricognizione delle strutture trasferite (disposta invece dall'articolo 1, comma 8), per la quale è già stato adottato il relativo DPCM, attualmente all'esame della Corte dei conti

– sul punto, anche alla luce della consultazione con le organizzazioni sindacali comunque svolta, il Consiglio di Stato ha mosso obiezioni formali ma non sostanziali;

manifestata condivisione per il modello dipartimentale adottato, ivi compresa l'istituzione un dipartimento di carattere trasversale dedicato

alla gestione delle risorse umane e finanziarie, che – pur discostandosi dalla direttrice fissata dal decreto legislativo n. 300 secondo cui le funzioni amministrative e gestionali dovrebbero rientrare fra le attribuzioni di ciascun dipartimento di merito – non appare tuttavia infondata al fine di assicurare maggiore unitarietà di gestione al Ministero in una fase piuttosto delicata della sua dinamica come quella attuale,

preso atto che, sul piano economico, i nuovi assetti organizzativi rispettano pienamente:

– l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 85, assicurando che, al termine del processo, la somma dei limiti di spesa complessiva dei due Ministeri sia ridotta di almeno il 20 per cento,

– il decreto-legge n. 112, che impone una riduzione del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale e del 15 per cento di quelli di livello non generale. Al riguardo si registra peraltro che, poiché sensibili riduzioni erano già state apportate all'atto del riordino in due Ministeri distinti nel 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), e lo stesso decreto-legge n. 112 prevede che di ciò si tenga conto, la percentuale di riduzione applicata è del 10 per cento per gli uffici dirigenziali sia di livello generale che di livello non generale.

– la riduzione del personale adibito a compiti logistico-strumentali, che è addirittura superiore a quella imposta (15 anziché 10 per cento), nonché la contrazione del personale non dirigenziale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento alla Direzione generale per gli affari internazionali del Dipartimento per l'istruzione, si osserva che andrebbero meglio chiariti i compiti relativi all'organizzazione degli scambi degli assistenti di lingua. In particolare, andrebbe specificato che tali competenze non riguardano solo gli assistenti di lingua straniera in Italia, ma anche quelli di lingua italiana all'estero, sulla base di convenzioni bilaterali sottoscritte con altri Paesi.

2. Quanto al Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la ricerca, si osserva che per una adeguata e autorevole presenza internazionale del Ministero nell'ambito della ricerca è molto importante che vi sia una stretta unità tra la gestione delle attività nazionali della ricerca e la gestione di quelle internazionali, in particolare presso l'Unione europea e l'ESA. Non si ritiene che la prospettata suddivisione in due Direzioni generali, così come attualmente articolata, sia funzionale a tale esigenza.

3. Con riferimento alla scomparsa, nella riorganizzazione prospettata, delle strutture in precedenza appositamente dedicate allo studente e al diritto allo studio (le cui competenze finiscono per essere distribuite in altre direzioni, già sufficientemente corpose), alla luce del ruolo strategico dello studente in ambito tanto scolastico quanto universitario, si suggerisce di valutare l'opportunità di reintrodurre una Direzione generale *ad hoc*,

eventualmente da collocarsi nell'ambito del Dipartimento per la programmazione, sì da abbracciare trasversalmente le competenze relative all'intero percorso formativo. A tal fine potrebbero utilizzarsi i risparmi conseguenti all'unificazione delle Direzioni generali per lo sviluppo della ricerca e per la sua internazionalizzazione, suggerita alla precedente condizione *sub a*). Qualora ciò non fosse comunque possibile, si avanza quanto meno l'ipotesi di riallocare le predette competenze sullo studente e il diritto allo studio nella direzione generale per la comunicazione, che afferisce comunque al Dipartimento di natura trasversale e che già assomma tali funzioni nell'attuale organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

4. Quanto alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto-legge n. 112, che impone una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale entro il 30 ottobre prossimo, si rileva che gli uffici scolastici provinciali svolgono una funzione essenziale nella gestione dei ruoli del personale docente e che non appare perciò possibile modificare repentinamente procedure connesse al corretto avvio dell'anno scolastico. La Commissione condivide pertanto l'articolo 12, comma 3, dello schema in esame, che ha previsto un piano operativo che, nell'arco di un biennio, consenta di ridefinire il modello organizzativo su base regionale, anche attraverso la previsione a livello provinciale di semplici presidi amministrativi di livello non dirigenziale. La Commissione non concorda invece con l'obiezione mossa dal Consiglio di Stato che, pur prendendo atto della impossibilità tecnica di attuare immediatamente e integralmente la riforma, ha comunque condizionato il suo parere favorevole sull'atto all'effettivo avvio del piano di riassetto e alla sua conclusione prima del prossimo anno scolastico. La Commissione ritiene infatti che, pur dovendosi senz'altro avviare immediatamente il riordino, il termine di due anni per la sua conclusione sia del tutto congruo, atteso che le procedure di avvio dell'anno scolastico iniziano in realtà nel dicembre precedente con l'iscrizione degli alunni alle prime classi del ciclo e la corrispondente determinazione dell'organico di diritto, per concludersi nel successivo mese di agosto.

5. Sempre con riferimento alla determinazione della rete scolastica periferica, si suggerisce che la sede dell'Ufficio scolastico regionale non debba necessariamente essere il capoluogo della Regione (che in alcuni casi risulta fortemente decentrato), ma possa essere stabilita dalle amministrazioni provinciali sulla base di un accordo fra le stesse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAL SENATORE RUSCONI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27**

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto in titolo;

preso atto che esso risponde all'esigenza di organizzare *ex novo* la struttura Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituito per effetto dell'accorpamento del Ministero dell'istruzione con il Ministero dell'università e della ricerca previsto dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

premessi che:

il nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risponde anche all'esigenza di applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 (c.d. «manovra d'estate»), relativo alla riduzione degli assetti organizzativi di tutte le amministrazioni statali;

con la revisione delle strutture organizzative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si realizza una riduzione del 10 per cento dei posti di dirigenza generale, del 10 per cento dei posti dei dirigenti non generali e del 10 per cento delle spese relative ai posti in organico del personale non dirigenziale, ed un taglio complessivo di quasi 45 milioni di euro;

la figura del Segretario generale, istituita dal precedente regolamento e che ha rappresentato la novità più rilevante rispetto al passato, in quanto finalizzata a predisporre le intese istituzionali Stato-regione e a curare i rapporti tra il Ministero e l'ANVUR, viene sostituita dal Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la ricerca;

con la precedente organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in direzioni generali, si era realizzata l'importante e significativa innovazione di accorpare la ricerca in un'unica struttura, nella consapevolezza che un'azione coordinata e forte in materia di ricerca non potesse che essere affidata ad una sola direzione;

la struttura attualmente proposta dallo schema di regolamento, che prevede un modello di organizzazione dipartimentale del Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca, comporta pertanto l'inserimento della ricerca all'interno del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;

considerato inoltre che:

come rilevato anche dal Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di regolamento il 28 agosto 2008, la prevista riduzione del personale impiegato presso gli uffici di supporto e strumentali viene realizzata spostando, inopinatamente, verso funzioni istituzionali tutto il personale utilizzato in funzioni di supporto nelle due direzioni generali dell'*ex* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sopresse;

il Consiglio di Stato sottolinea inoltre come l'impossibilità di dare attuazione, entro l'inizio dell'anno scolastico, alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2008 – come affermato dalla stessa relazione allo schema di parere – alla rideterminazione della rete periferica del Ministero oppure alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali del Governo non fa venir meno l'obbligo di attuare e concludere la stessa prima del successivo anno scolastico,

esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 28

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

premessò che esso consegue al decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121, che ha fra l'altro disposto – in ossequio all'articolo 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008 – l'accorpamento dei preesistenti Ministeri della pubblica istruzione da un lato e dell'università e ricerca dall'altro in un unico Dicastero, che ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

ricordato che l'articolo 1, comma 20, del predetto decreto-legge n. 85 ha sancito l'unicità dei vertici di diretta collaborazione, peraltro soggetti ai tagli disposti dal comma 17 del medesimo articolo 1 nella misura del 20 per cento rispetto ai contingenti assegnati ai predetti uffici prima del riaccorpamento,

valutata positivamente la novità riguardante la composizione del servizio di controllo interno, i cui compiti – nei due precedenti Dicasteri distinti – erano svolti alternativamente, per la durata di un triennio, da un organo monocratico o da un collegio di tre persone selezionate in base a parametri assai vaghi, mentre ora la scelta è caduta inequivocabilmente sull'organo collegiale, formato secondo requisiti più stringenti,

manifestata condivisione anche per la previsione di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie,

preso atto che il provvedimento:

- soddisfa le esigenze di contenimento della spesa, riducendo il contingente complessivo di personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione da 294 unità nei due Ministeri a 236, nel rispetto dell'obbligo di riduzione del 20 per cento sancito dal decreto-legge n. 85,
- abbassa sensibilmente il numero degli ulteriori collaboratori che il Ministro può nominare con contratto a tempo determinato (che scendono da 30 a 20, con una riduzione di ben oltre il 20 per cento), nonché degli esperti e consulenti (che passano da 30 a 15, con una contrazione del 50 per cento),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento alle modalità di copertura dei maggiori oneri conseguenti al provvedimento, relativi da un lato alla previsione che uno dei componenti del servizio di controllo interno sia un dirigente generale collocato fuori ruolo e, dall'altro, all'attribuzione al Vice Capo di Gabinetto vicario di una retribuzione pari a quella di un dirigente generale, attraverso la soppressione di 4 posti di dirigenti periferici collocati in pensione negli ultimi mesi, la Commissione non ritiene di condividere il rilievo del Consiglio di Stato, che giudica tale sacrificio contraddittorio rispetto alle difficoltà invocate dal Ministero, relativamente all'atto n. 27, a ridefinire celermente la rete periferica. Al riguardo, si osserva infatti che la scelta va comunque nella direzione indicata dal decreto-legge n. 112 di un ridimensionamento della rete periferica e quindi anticipa l'indirizzo che sarà poi reso organico dal previsto piano biennale.

2. Si condivide invece l'obiezione del medesimo Consiglio di Stato in ordine all'assenza di una disciplina analitica della struttura della segreteria tecnica del Ministro, pur prendendo atto che dei due precedenti decreti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, solo quello dell'Università stabiliva la composizione della segreteria del Ministro.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAL SENATORE RUSCONI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 28**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo ai sensi della normativa vigente;

constatato il carattere funzionale della proposta, che si caratterizza per l'aspetto prevalentemente tecnico-organizzativo che regola la nuova conformazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definita con il decreto-legge n. 85 del 26 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008;

osservato, anche sulla scorta del parere espresso dal Consiglio di Stato, che pur nel rispetto degli obiettivi di rispetto complessivo di copertura degli oneri, sono state assunte determinazioni che comportano retribuzioni più elevate per alcune figure degli uffici di collaborazione del Ministro;

osservato ancora che non sono stati perfezionati tutti gli atti amministrativi propedeutici all'adozione del regolamento in esame, come previsto dal citato decreto-legge n. 85 del 2008, in particolare quelli relativi ai criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle funzioni riorganizzative del Ministero come risultante dall'accorpamento dei due Ministeri originari

esprime parere contrario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 28 ottobre 2008

19^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*indi del Vice Presidente*
DE CASTRO*La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE REFERENTE***(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico**

(Esame e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in esame, evidenziando che lo stesso è volto a disciplinare in maniera organica e dettagliata il settore dell'agricoltura biologica, anche alla luce delle nuove normative comunitarie contenute nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nella prospettiva di fondo di promuovere la competitività di tali produzioni, rispetto alle quali si registra un crescente interesse degli imprenditori agricoli – sempre più attenti rispetto alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e delle biodiversità – come pure un interesse rilevante da parte dei consumatori, sempre più sensibili rispetto ai profili attinenti alla salubrità ed alla sicurezza e qualità dei prodotti agricoli.

In ambito europeo un'agricoltura e un ambiente sostenibili sono attualmente uno degli obiettivi fondamentali della Politica Agricola Comune. Peraltro il rilievo sempre maggiore dell'agricoltura biologica si evince anche dal *trend* di sviluppo della stessa. In particolare, tra il 1993 e il 1998 il comparto è cresciuto di circa il 25 per cento all'anno e dal 1998 la sua crescita è stimata intorno al 30 per cento annuo. Nel 2005, circa 6 milioni di ettari sono stati coltivati secondo il metodo biologico o riconvertiti alla produzione biologica, con un aumento di oltre il 2 per cento rispetto al 2004. Nello stesso periodo il numero di produttori che utilizzano il metodo biologico è cresciuto di oltre il 6 per cento.

La rilevanza – prosegue la relatrice – assunta dal metodo di produzione biologica in ambito nazionale e comunitario si giustifica alla luce degli elevati *standard* di ecocompatibilità dello stesso, in grado di salvaguardare le risorse naturali «non rinnovabili» usate in agricoltura, di conservare la fertilità naturale dei suoli come risorsa prevalente per la nutrizione delle piante, di esaltare le capacità di difesa degli agro-ecosistemi.

Il disegno di legge in esame istituisce un sistema di controllo e di certificazione dei prodotti provenienti da agricoltura biologica, introducendo altresì elementi concreti di semplificazione amministrativa per le imprese della filiera ed è finalizzato, come evidenziato all'articolo 1 comma 1 a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo l'obiettivo di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Passando all'esame puntuale dell'articolato – prosegue la relatrice – si rileva che il titolo I individua le finalità del disegno di legge, recando altresì la nozione di agricoltura biologica e di prodotti dell'agricoltura biologica e stabilendo l'esclusione dell'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura biologica stessa. In particolare, l'articolo 2 definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale, precisando altresì che tale attività risulta di interesse nazionale, configurandosi come un settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente.

Il titolo II precisa le competenze spettanti in materia alle autorità nazionali e locali, recando altresì una disciplina di riforma della composizione e del funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti alla applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità responsabile dei controlli. Come precisato al comma 2 dello stesso articolo, al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte sull'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.

L'articolo 5 – prosegue la relatrice – prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative inerenti alla materia di cui trattasi e quali autorità di vi-

gilanza nei territori di competenza partecipano al sistema di vigilanza e controlli dettagliatamente normato nel successivo titolo VII.

Il titolo III contiene disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. In particolare, l'articolo 7 reca una definizione dei distretti biologici, stabilendo che gli stessi sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa comunitaria e nazionale; sono le Regioni ad individuare i propri distretti biologici ed è ammessa l'istituzione di distretti interregionali. L'articolo 8 disciplina i comprensori, che risultano costituiti da comparti produttivi aggregati ed omogenei, nei quali le imprese agricole condotte con metodo biologico – come pure le altre imprese, anche non biologiche ma vocate alla valorizzazione dei prodotti tipici di qualità – promuovono accordi per la pratica della migliore tradizione agricola e zootecnica del territorio.

L'articolo 9 promuove la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica che possono essere sottoscritti anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale e regionale nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione, mentre l'articolo 10 individua i presupposti necessari per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori che utilizzano il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Il titolo IV – prosegue la relatrice – disciplina l'etichettatura e la pubblicità di logo nazionale, circoscrivendo l'utilizzo del termine «biologico» ai soli prodotti che rispettino la normativa comunitaria e nazionale di riferimento (articolo 11).

L'articolo 12 istituisce il logo nazionale per le produzioni biologiche, precisando che l'utilizzo di tale logo è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione siano interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Il titolo V reca disposizioni in materia di varietà da conservazione e di produzioni specifiche, prevedendo all'articolo 13 l'istituzione del registro nazionale nel quale iscrivere le «varietà da conservazione», su richiesta delle regioni, delle province autonome e di altri enti pubblici, come pure su richiesta di istituzioni scientifiche, di organizzazioni sociali, di associazioni e di singoli cittadini.

L'articolo 14 stabilisce che, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della salute e il Comitato consultivo, da adottare entro novanta giorni, è disciplinato l'impiego, su sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali, in conformità ai principi ed alle norme vigenti in materia.

L'articolo 15 – prosegue la relatrice – definisce «vino biologico» quello prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura (disciplinare definito con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza

Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Gli articoli 16, 17 e 18 dettano disposizioni relative alle produzioni animali, all'acquacoltura biologica e alle aree verdi pubbliche.

Il titolo VI disciplina il sistema di informazione e di promozione sull'agricoltura biologica, confermando all'articolo 19 le funzioni operative del sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB).

Va inoltre evidenziato che l'articolo 20 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un apposito Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, destinato al finanziamento di programmi di ricerca nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, mentre l'articolo 21 prevede l'istituzione, nel medesimo Ministero, del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che, oltre a finanziare il piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo del settore.

Il titolo VII – prosegue la relatrice – detta la disciplina dei sistemi di controllo nell'ambito dell'agricoltura biologica. In particolare, l'articolo 22 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la funzione di autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, prevedendo altresì che lo stesso possa autorizzare persone giuridiche di diritto privato, aventi struttura di consorzi o di società di cui al titolo V libro V del Codice civile, a svolgere attività di controllo e di certificazione sulla implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori.

L'articolo 23 modifica la composizione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato ed agli enti locali e stabilisce che i membri del comitato di valutazione non debbano essere in una situazione di conflitto di interessi, e in particolare che non debbano avere «interessenze» con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività.

L'articolo 24 disciplina le modalità per il rilascio, alle persone giuridiche interessate, dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di organismo di controllo e certificazione, mentre l'articolo 25 istituisce l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione.

L'articolo 26 – prosegue la relatrice – stabilisce che le procedure di controllo debbano essere idonee a garantire l'applicazione dei principi della produzione biologica di cui al regolamento ed alla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto (comma 1, secondo periodo), provvedendo altresì a disciplinare le varie fasi di tale *iter* procedimentale.

Gli articoli 27 e 28 dettano disposizioni in merito agli obblighi degli organismi di controllo e certificazione e di notifica di inizio attività per gli operatori, mentre l'articolo 29 demanda all'organismo di controllo il compito di certificare, mediante attestato, l'idoneità dell'operatore come pure – a seguito dei controlli periodici – il compito di rilasciare certificato di conformità.

Gli articoli 31 e 32 dettano disposizioni in materia di assoggettamento al sistema di controllo, di variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione e di transito ad altro organismo di controllo e certificazione, mentre gli articoli 33, 34, 35 e 36 prevedono gli ulteriori obblighi a carico degli operatori, disciplinando altresì la modulistica, gli elenchi degli operatori biologici e la trasmissione telematica delle informazioni inviate alle Autorità competenti dagli operatori dell'agricoltura biologica.

Il titolo VIII disciplina le importazioni da Paesi terzi di prodotti dell'agricoltura biologica, disponendo che gli operatori interessati allo svolgimento di attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi debbano notificare al Ministero l'inizio di tale attività (articolo 37). Si stabilisce altresì che solo gli operatori iscritti all'elenco nazionale possano richiedere l'importazione da Paesi terzi di prodotti biologici (articolo 38) e vengono altresì disciplinate tipologie, conformità ed idoneità dei prodotti biologici importati.

Il titolo IX detta infine le misure sanzionatorie a carico degli organismi di controllo e degli operatori in caso di violazione delle norme di legge, mentre il titolo X stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento e le abrogazioni e le disposizioni transitorie conseguenti all'entrata in vigore delle nuove norme.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SANCIU (*PdL*), riferisce sul disegno di legge in esame, evidenziando che lo stesso è volto a fornire un quadro di certezza in ordine al regime giuridico delle valli salse da pesca venete, che risultano di rilevante valenza strategica ai fini della salvaguardia dei peculiari ambienti della laguna veneta e delle tradizioni legate alle produzioni di acquacoltura ed alle attività venatorie ivi localizzate.

Le valli da pesca in questione – considerate di proprietà privata da tempo immemorabile, addirittura fin dal periodo della repubblica di Venezia – sono oggetto di un contenzioso storico che denota la complessità di tale materia. Va a tal proposito evidenziato che l'articolo 28 del Codice della navigazione ha ascrivito alla proprietà pubblica i bacini di acqua salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente

col mare, comprendendovi quindi anche le valli da pesca che precedentemente erano considerate «valli chiuse» e come tali assoggettate a proprietà privata. Pertanto, con l'entrata in vigore della norma citata, è stata sostenuta la demanialità delle valli, pur in presenza di regolari atti di trasferimento, con conseguente considerazione di occupazione illecita di spazio demaniale nei confronti di coloro che erano e sono forniti di titolo di proprietà privata dello stesso.

La situazione giuridica – prosegue il relatore – resta comunque incerta e poco chiara, ed ha dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziale, i cui esiti risultano spesso divergenti. In particolare, il tribunale di Venezia ha riconosciuto la proprietà privata delle sole valli arginate e chiuse a stagno anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice della navigazione (1942) – escludendo quindi dalla nozione di valli chiuse talune forme di «chiusura funzionale», quali paratie o «grisiole» e «cogolere», destinate a sottrarre il bacino della singola valle al libero flusso delle maree – mentre altre decisioni dello stesso tribunale negano la proprietà privata di talune valli, basandosi su discusse prove circa lo stato di chiusura delle stesse, alla predetta data. Si riscontrano inoltre talune antiche e risalenti sentenze della Corte di Cassazione, che sanciscono la natura privata di talune valli, mentre recentemente la Corte di Appello di Venezia, in altre decisioni, ha sostenuto la tesi della demanialità delle valli. Va evidenziato – prosegue il relatore – che qualora il predetto riconoscimento della demanialità delle valli diventasse definitivo, l'esecuzione delle sentenze in questione implicherebbe la estromissione degli attuali proprietari e la conseguente cessazione delle attività aziendali, incentrate prevalentemente sull'acquacoltura, con tutti i riflessi negativi di tale situazione sul piano occupazionale del settore e dell'indotto (si pensi, ad esempio, agli operatori specializzati, attualmente impegnati in attività di manutenzione delle valli). Peraltro la stessa incertezza circa l'esito definitivo del contenzioso crea una situazione di disagio incompatibile con una corretta organizzazione delle attività imprenditoriali, con conseguenti riverberi negativi sulla produttività delle stesse.

Con il disegno di legge in esame si propone, attraverso la modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di raggiungere un compromesso razionale e accettabile all'interno di una materia giuridicamente complessa e fonte di polemiche e controversie.

Passando all'esame dell'articolato, si evidenzia – prosegue il relatore – che all'articolo 1 si prevede che il Magistrato alle acque rilevi, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, il perimetro delle isole e delle valli da pesca arginate, comprese nell'ambito della laguna. Per le valli da pesca arginate il Magistrato alle acque provvede altresì a rilievi sullo stato morfologico delle valli e sulla loro origine storica, anche al fine di determinarne lo stato giuridico.

L'articolo 2 precisa le facoltà in capo ai titolari di diritti di proprietà in ambito lagunare. In particolare i proprietari e i conduttori dei terreni e delle valli da pesca arginate, ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado, possono esercitare la pesca e l'acquacol-

tura e gestire le risorse faunistiche, nel rispetto della normativa vigente (comma 1). Al fine di garantire l'uso sostenibile dell'ecosistema lagunare, le valli da pesca arginate sono condotte nel rispetto della normativa vigente per la salvaguardia di Venezia e delle sue lagune e nel rispetto dei provvedimenti disposti dal Magistrato alle acque per il mantenimento del regime lagunare (comma 2). Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime (comma 3). Il comma 4 precisa che nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

Il relatore sottolinea quindi l'urgenza e la necessità di introdurre una misura idonea a chiarire definitivamente lo stato giuridico delle valli salse della laguna veneta, al fine di salvaguardare sia il ruolo ecologico che quello economico rivestito dalle stesse.

Si sofferma poi sulla questione dei «fossi da pesca», non trattata nel disegno di legge in esame, ma altrettanto importante. Tale problematica risale ormai al lontano 1988 quando, a seguito di un esposto di alcune associazioni ambientaliste, ebbe inizio un processo penale, in cui l'accusa sosteneva che diverse centinaia di soggetti privati detenessero ed utilizzassero illegittimamente degli spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare veneziana, ritenuti appartenenti al demanio marittimo. Anche in questo caso si sono succedute pronunce giurisprudenziali contrastanti che rendono necessario un chiarimento legislativo di carattere interpretativo che dia certezza giuridica ai rapporti.

Sono interessati dal fenomeno in questione piccoli compendi di numerosi coltivatori, tutti situati all'interno della fertile campagna dell'estuario veneziano, per la maggior parte costituiti da fossati adibiti allo sgrondo delle acque piovane provenienti dai confinanti fondi coltivati ad ortaggi, atteso che trattasi di zona quasi esclusivamente impegnata dalle famose e rinomate produzioni orticole per cui è noto il litorale veneziano.

Questi terreni sono da molti decenni nella piena ed esclusiva disponibilità dei privati imprenditori agricoli operanti nella zona e, come le valli da pesca, sono stati oggetto di numerosi passaggi di proprietà a titolo di compravendita, donazione e successione, con il pieno assenso oltre che dei notai roganti, anche degli uffici pubblici quali l'U.T.E., gli uffici del registro e la conservatoria dei registri immobiliari.

Deve infatti rilevarsi che non sussistono i presupposti cui la legge n. 366 del 1963 collega la demanialità. In essa infatti si definisce la laguna veneta di Venezia come «bacino demaniale marittimo di acqua salsa»: quindi in essa non devono ricomprendersi anche i piccoli fossi dei coltivatori, in cui confluiscono solo acque piovane dolci. Questi fossati non possono neppure qualificarsi come «spazi acquei», atteso che la presenza al loro interno di acqua dolce è saltuaria e collegata solo ad eventi meteorologici. In ogni caso, questi fossi mai comunicano liberamente, in nessun

periodo dell'anno, col mare (art. 28, lettera *b*), del Codice della navigazione).

Tale situazione di fatto non dovuta ad opere eseguite dai privati che attualmente conducono questi terreni né ai loro dante causa, bensì alle arginature che, *ab immemorabile*, risultano essere state costruite dalla Repubblica veneta.

Il relatore preannuncia pertanto la presentazione di apposite proposte emendative volte ad integrare l'iniziativa legislativa in esame, riconoscendo, con norma di interpretazione autentica, la proprietà privata dei «fossi da pesca» in capo ai legittimi proprietari, ponendo fine alle contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. Deve in particolar modo sottolinearsi che alcune sentenze hanno già qualificato tali terreni come proprietà privata, ai sensi del diritto vigente, ed in particolare dell'art. 28 del Codice della navigazione: da qui la necessità di una interpretazione autentica che eviti l'applicazione di sanzioni per le situazioni esistenti.

Si apre la discussione generale.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA precisa che all'articolo 2, comma 1, inerente alle facoltà spettanti ai titolari di diritti di proprietà in ambito lagunare, per un mero errore materiale non è stata prevista espressamente la possibilità di esercitare l'agricoltura, oltre ovviamente alle attività di pesca e acquacoltura, già esplicitamente contemplate nel testo normativo in questione. Preannuncia, pertanto, la presentazione di un apposito emendamento volto a correggere il predetto errore materiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 28 ottobre 2008

19^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Michela Vittoria Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese

Il presidente CURSI, ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, si era convenuto sull'opportunità di avviare una apposita indagine conoscitiva sul recente aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi con particolare riguardo alle ricadute che il rincaro dei costi dell'energia elettrica e del gas produce sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese. Ricorda altresì che il Presidente del Senato, preventivamente informato dell'iniziativa che la Commissione intendeva assumere, aveva preannunciato il proprio assenso.

L'indagine conoscitiva verrà avviata svolgendo un apposito ciclo di audizioni, prosegue il Presidente, di svolgere un apposito ciclo di audizioni dei numerosi soggetti coinvolti come: Ministro dello sviluppo economico, presidenti di CNEL, ISTAT, CENSIS, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Confindustria, Unioncamere, Confcommercio, Confartigianato, GSE e delle principali società distributrici di energia elettrica e gas.

Tale procedura informativa consentirà alla Commissione di concentrare la propria attenzione nel corso delle prossime settimane su una tematica di particolare attualità che sta avendo delle notevoli ripercussioni sul-

l'intero sistema produttivo delle imprese e sui redditi delle famiglie che già stanno subendo i gravi effetti della crisi economica in atto.

Propone pertanto di richiedere formalmente al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione per avviare un'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulla ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese, nei termini sopra indicati.

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta del Presidente.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» (n. 8)

(Esame e rinvio)

Il presidente, CURSI (*PdL*), relatore, ricorda che la Commissione europea ha presentato, lo scorso mese di giugno, una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da adottare, a livello comunitario, per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese. La Commissione industria del Senato, utilizzando gli strumenti offerti dal Regolamento, intende procedere, come noto, all'esame di tale atto che alimenterà il dibattito europeo nei settori dell'industria e della piccola e media impresa nei prossimi mesi. Questa iniziativa consentirà alla Commissione di svolgere un approfondito ciclo di audizioni dei soggetti e delle categorie interessate dall'atto comunitario in esame, acquisendo il loro punto di vista, e di contribuire ad alimentare il dialogo tra Parlamento nazionale ed istituzioni comunitarie così come previsto anche dalle previsioni del Trattato di Lisbona, sul ruolo dei Parlamenti nazionali, definitivamente ratificato dall'Italia. Per quanto riguarda il merito della comunicazione della Commissione, il Presidente relatore segnala che essa mira a creare una corsia preferenziale per la piccola impresa alla ricerca di un quadro fondamentale per le PMI attraverso quello che viene denominato uno «*Small Business Act*» per l'Europa. In particolare, la Commissione europea con la comunicazione sottolinea la necessità di procedere nell'ambizioso programma di ridurre, entro il 2012, il 25 per cento degli oneri amministrativi a carico delle PMI ed ha individuato una serie di dieci principi per orientare le politiche in tale settore creando condizioni di concorrenza paritaria nell'ambito dell'Unione europea. Tali principi prevedono, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni si pongano maggiormente in sintonia con le esigenze delle PMI con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare meglio gli aiuti di stato per tali imprese e di agevolare l'accesso delle PMI al credito promuovendo altresì l'aggiornamento delle competenze ed ogni forma di innovazione che ne aumenti la competitività. I principi richiamati si tradurranno nei prossimi mesi nell'adozione di specifici atti normativi

comunitari tra i quali una proposta di regolamento che definisca lo Statuto della società privata europea, una direttiva sulle aliquote IVA ridotte e un regolamento comunitario che esenti dalla notifica preventiva alcune categorie di aiuti di stato nel campo delle misure a favore delle PMI.

Le misure individuate dalla Commissione europea, sulle quali la Commissione industria del Senato potrà dare il proprio contributo, attraverso l'adozione anche di un atto di indirizzo nei confronti del Governo, una volta attuate potranno tradurre in realtà la visione del 2000 dei Capi di Stato e di Governo dell'UE: fare di quest'area un ambiente di eccellenza a livello mondiale per le PMI. Un importante passo verso tale obiettivo è stato raggiunto già nella primavera del 2006 in occasione delle conclusioni del Consiglio europeo che hanno rafforzato l'impostazione della politica a favore delle PMI invitando espressamente gli Stati membri ad agire, tra l'altro, per prevedere l'istituzione di uno sportello unico che permetta di iniziare l'attività di impresa in forma rapida e semplificata riducendo ad una settimana il tempo massimo necessario per aprire un'azienda. Altre indicazioni di particolare rilievo erano emerse, in quella sede, tra cui la necessità che in ogni Stato membro l'assunzione dei dipendenti, debba richiedere, da un punto di vista burocratico, lo svolgimento delle relative attività presso un unico punto di contatto con l'amministrazione pubblica.

Il Presidente relatore passa quindi all'esame dei punti maggiormente significativi tra i dieci principi contenuti nell'atto comunitario in esame. Segnala il punto I in base al quale sarà fondamentale attivare dei programmi mirati per incentivare i potenziali imprenditori ad avviare una attività di impresa preferendo il lavoro autonomo a quello dipendente. Al contempo (punto II) dovranno essere avviati dei programmi e delle campagne di comunicazione che permettano agli imprenditori onesti, incorsi tuttavia in esperienze di insolvenza, di ottenere una seconda possibilità. Tale prospettiva risulta particolarmente significativa in un momento, come quello attuale, in cui la crisi economica internazionale rischia di penalizzare eccessivamente le piccole e medie imprese e gli imprenditori onesti che rischiano di incontrare maggiori difficoltà incontrate nell'accesso al credito. Sottolinea l'importanza delle misure che il Governo intende adottare con particolare riguardo ad un fondo di garanzia di 600 milioni di euro per assicurare un rapido accesso al credito delle imprese anche nell'attuale fase di crisi economica.

Gli Stati membri, inoltre, saranno chiamati nelle loro iniziative legislative ed amministrative a valutare maggiormente le esigenze delle PMI (punto III). A tale riguardo, segnala che tra gli impegni che la stessa UE intende assumere, vi è il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese ogniqualvolta venga avanzata dalle Istituzioni comunitarie una proposta legislativa o amministrativa.

L'Unione europea e i singoli Stati membri dovranno inoltre (punto IV), nei prossimi anni, semplificare e ridurre il numero delle licenze e dei permessi necessari per l'avvio e la prosecuzione delle attività imprenditoriali rendendo sempre più permeabili le pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI. In tale prospettiva è auspicabile il ricorso all'istitu-

zione di sportelli unici e l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche per i contatti tra le imprese e la pubblica amministrazione stessa. Un altro principio particolarmente significativo (punto V) è quello di facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e di rimodulare il regime degli aiuti di stato anche in considerazione del recente innalzamento, a 200 mila euro, della soglia *de minimis* al di sotto della quale non sussiste l'obbligo da parte degli Stati membri di dare formale comunicazione alla Commissione europea dell'erogazione del sostegno economico. Il punto VI mira invece ad agevolare l'accesso delle PMI al credito, tema come noto di estrema attualità, utilizzando per questo una quota significativa dei fondi strutturali previsti per il programma 2007-2013. La stessa Unione europea e gli Stati membri dovranno altresì aiutare (punto VII) le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico europeo dando così effettività e concretezza al principio della libera circolazione delle merci. Specifici programmi dovranno essere individuati per l'aggiornamento continuo delle competenze delle PMI (punto VIII) favorendo ogni forma di innovazione che ne aumenti la competitività. Al contempo, le nuove sfide ambientali (punto IX) dovranno essere trasformate in opportunità per le PMI stesse e non dovranno costituire, come a volte è capitato, dei limiti o ancor più degli ostacoli insormontabili.

A tale proposito, ricorda che ha voluto richiamare recentemente l'attenzione della Commissione sugli effetti che l'attuale pacchetto «clima-energia», avanzato dalla Commissione europea, potrebbe produrre sulle imprese europee ed in particolare su quelle italiane. Alla luce della necessità di valutare attentamente i costi e i benefici per l'intero settore derivanti dall'attuazione del richiamato pacchetto «clima-energia», ricorda che, come convenuto in Commissione, ha richiesto al Presidente del Senato l'assegnazione dei relativi atti comunitari per consentire alla Commissione stessa di svolgerne un approfondito esame.

Da ultimo, segnala che il punto X dell'atto comunitario n. 8 evidenzia la necessità di sostenere le PMI nel superamento delle barriere commerciali che ostacolano in particolare le piccole realtà nell'accesso ai mercati internazionali che costituiscono una notevole opportunità soprattutto per le PMI che hanno investito nella qualità dei prodotti. A tale riguardo, la stessa Unione europea dovrà farsi carico di predisporre adeguati negoziati in seno al WTO nonché di accordi bilaterali con gli Stati terzi.

La relazione di oggi, osserva il Presidente relatore, avvia l'esame di un provvedimento che costituisce una grossa opportunità per le PMI italiane. Proprio per questo è fondamentale focalizzare l'attenzione della Commissione sullo *small business act* che nelle prossime settimane entrerà nel vivo per giungere ad una conclusione in occasione del prossimo Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008.

Nelle prossime settimane, pertanto, auspica che nell'ambito di un apposito ciclo di audizioni, la Commissione possa approfondire tali tematiche, assicurando un importante contributo nel dibattito nazionale e comunitario.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) richiama l'opportunità di procedere anche all'audizione del Presidente di Unioncamere.

La senatrice VICARI (*PdL*) si sofferma sull'opportunità che in occasione dell'audizione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali vengano contestualmente auditi i responsabili, ove presenti all'interno delle associazioni stesse, dell'imprenditoria femminile.

La senatrice ARMATO (*PD*) si associa alla richiesta della senatrice Vicari, evidenziando l'opportunità di procedere, per ogni realtà associativa imprenditoriale, anche all'audizione dei rappresentanti dei giovani imprenditori.

Il presidente CURSI assicura che, nell'organizzazione delle audizioni sull'atto comunitario in esame, si terrà conto delle richieste formulate dalle senatrici Vicari e Armato e delle altre che dovessero pervenire alla Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(52) TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141 / 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

(7) Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare

(146) BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare

(727) BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani

(728) BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(743) ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VICARI (*PdL*), introduce l'esame di una serie di disegni di legge relativi alle malattie rare e ai cosiddetti farmaci orfani destinati alla cura di tali malattie, che la Commissione sanità sta esaminando nel merito. La Commissione industria pertanto è chiamata ad esprimere in sede consultiva il proprio parere per le parti di competenza sul disegno di legge n. 52 di iniziativa del senatore Tomassini assunto dalla Commissione di merito quale testo base per il proseguimento dell'esame.

Il disegno di legge n. 52 interviene in un settore particolarmente delicato come quello delle malattie rare che, allo stato attuale, sono state sti-

mate nel mondo in un numero che varia da 5000 a 6000. Come è noto, queste malattie, il più delle volte genetiche, risultano spesso prive di trattamenti e medicinali efficaci proprio perché le aziende farmaceutiche, in assenza di un sistema di incentivi adeguati, non sono particolarmente interessate ad investire su prodotti che avrebbero comunque un commercio limitato e quindi una bassa redditività. La proposta in esame, pertanto, propone l'introduzione di una serie di misure volte ad incentivare la ricerca delle aziende farmaceutiche in questo settore anche alla luce dei recenti progressi compiuti a livello comunitario con l'approvazione del regolamento n. 141 del 2000 che ha consentito, su scala europea, di sviluppare nuovi farmaci orfani soprattutto ad opera di paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia.

Per quanto attiene specificatamente alle parti di competenza della 10^a Commissione, la relatrice segnala che l'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare. Tale Fondo sarà finanziato attraverso il 20 per cento delle quote che le industrie farmaceutiche debbono versare per la registrazione dei propri medicinali e, in base a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 5, sarà impiegato, tra l'altro, per la promozione di studi preclinici e clinici nel settore delle malattie rare, per la ricerca di farmaci non ancora commercializzati in Italia e per la promozione di programmi di informazione per i pazienti affetti da malattie rare.

L'articolo 6, invece, con l'obiettivo di rafforzare gli studi clinici nel settore delle malattie rare, prevede l'istituzione di consorzi regionali o interregionali di ricerca a cui possano partecipare le università, gli osservatori delle malattie rare istituiti presso la regione, le aziende sanitarie, le imprese farmaceutiche, nonché le associazioni dei pazienti e quelle di volontariato. Tali consorzi, dotati di propria personalità giuridica, potranno beneficiare di finanziamenti sia pubblici che privati.

L'articolo 7 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare a cui sono affidati diversi compiti tra i quali la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare, la valutazione dei progetti di ricerca da finanziare a carico del Fondo nazionale e l'emanazione di linee guida valide per l'elaborazione di prontuari regionali. In tale Comitato saranno presenti un rappresentante per ciascuna regione nonché dei rappresentanti dei ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, nonché tre rappresentanti della Federazione italiana malattie rare.

Particolarmente significativi, inoltre, risultano gli incentivi per le imprese previsti dall'articolo 8 del disegno di legge che, insieme al Fondo nazionale per la ricerca, costituiscono le due principali misure che dovrebbero rendere appetibili gli investimenti in questo settore da parte delle imprese farmaceutiche.

In particolare, l'articolo 8 stabilisce come le imprese farmaceutiche che intendano svolgere studi o ricerche con l'obiettivo di scoprire, registrare e produrre dei farmaci orfani, possono accedere agli incentivi già previsti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica

e tecnologica nell'agosto del 2000. A tali imprese, inoltre, potrà essere concesso un contributo nella misura del 10 per cento per le spese sostenute per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese nonché per attività di studio e ricerca da svolgere nei centri accreditati di alta qualificazione. Il contributo alle spese, per un ammontare del 10 per cento, potrà inoltre essere riconosciuto a quelle imprese che promuovono dei progetti in cui una parte dell'attività di ricerca (non inferiore al 10 per cento dell'intero progetto) venga svolta da una società *partner* presente in un altro stato membro dell'Unione europea o che prevedano lo svolgimento di attività (sempre non inferiore al 10 per cento dell'intero progetto) da parte di enti pubblici e privati di ricerca o universitari.

Il provvedimento, pertanto, come evidenziato in precedenza, attraverso la costituzione di un apposito fondo e la predisposizione di adeguati incentivi fiscali per le imprese che decidono di sviluppare la ricerca in tale settore dovrebbe favorire lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie da parte delle aziende italiane per la cura delle malattie rare garantendo una maggiore disponibilità di questi farmaci ai portatori di tali malattie che debbono spesso scontare degli elevati costi sanitari e sociali.

La relatrice osserva che in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, è emersa l'ipotesi di una peculiare soluzione riguardo alla problematica del reperimento dei farmaci orfani da parte dei pazienti. Preannuncia pertanto la formulazione di una osservazione, nel testo della proposta di parere che si accinge a predisporre, sulla possibilità di autorizzare le farmacie a preparare farmaci orfani galenici, partendo dai principi attivi forniti dalle aziende farmaceutiche, prefigurando anche la possibilità di una sorta di «distribuzione per conto» della ASL.

La relatrice evidenzia infine l'opportunità di inserire nell'articolo in esame l'obbligatorietà dello *screening* neonatale per tutte le malattie rare di origine genetica, per le quali siano disponibili *tests* affidabili e terapie farmacologiche e/o dietetiche di provata efficacia. Ritiene infine di sottoporre alla Commissione di merito di riservare particolare attenzione al Fondo Nazionale integrativo per i farmaci.

Si apre il dibattito.

Il presidente CURSI si sofferma sul contenuto dell'articolo 7 del disegno di legge n. 52, sul quale auspica un approfondimento, evidenziando i rischi legati alla proliferazione di diversi prontuari regionali. Si sofferma, inoltre, sulla composizione del Comitato nazionale per le malattie rare, nel quale è prevista la presenza di un rappresentante per ciascuna regione che rischia di rendere troppo frammentario al suo interno tale importante organo collegiale.

Il senatore BUBBICO (*PD*), manifestando condivisione per la richiesta di approfondimenti del Presidente, auspica che il riferimento ai prontuari contenuto nel disegno di legge n. 52 riguardi i prontuari diagnostici.

Dopo un breve intervento del senatore MESSINA (*PdL*), che richiede alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento a livello europeo e mondiale dei farmaci orfani, interviene nuovamente il presidente CURSI per sottolineare i rischi di un'eccessiva frammentazione, a livello regionale, delle competenze che in tale ambito possono costituire dei pericoli per la tutela della salute stessa dei cittadini. Il Presidente invita infine la relatrice a prendere gli opportuni contatti con il presentatore del disegno di legge n. 52 per chiarire il contenuto dell'articolo 7, anche a seguito delle osservazioni emerse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 39)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il relatore PISCITELLI (*PdL*), rende noto che sono state acquisite, come richiesto da alcuni senatori intervenuti nel dibattito, le due convenzioni stipulate dal Ministero dello sviluppo economico con la Guardia di finanza. Si sofferma quindi sulla opportunità che a partire dal prossimo schema di decreto, ove siano previste delle risorse per la collaborazione con la Guardia di finanza stessa, venga allegata una relazione che illustri le attività svolte con i suddetti fondi. Illustra quindi una proposta di parere favorevole nella quale è evidenziata tale necessità.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento per acquisire degli ulteriori elementi in merito all'attività svolta dalla Guardia di finanza per il periodo 2006-2007, a seguito delle richiamate convenzioni.

Il relatore PISCITELLI (*PdL*), precisa che il parere di tenere favorevole recepisce tale indicazione alla quale potrà essere dato seguito dalla presentazione del prossimo schema di decreto.

Il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone pertanto in votazione la proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore, che la Commissione approva, (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI avverte che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico e che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzare tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo, sulle linee programmatiche del Governo nella materia di competenza

Prosegue il dibattito, sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il presidente CURSI ricorda che nelle sedute del 16 e 22 luglio scorso avevano posto quesiti le senatrici Granaiola, Bugnano, Fioroni, Armato e Sbarbati, nonché i senatori Cintola, Vetrella, Sangalli.

Interviene quindi il senatore PARAVIA (*PdL*) per richiamare l'attenzione su una delibera della regione Campania relativa all'istituzione del Parco progetti per il turismo, sottolineando la necessità di evitare il sorgere di nuovi Osservatori che rischiano di produrre un dannoso sperpero di risorse pubbliche.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) rileva che l'attuale crisi economica rischia di produrre gravi effetti sulla prossima stagione turistica. Si sofferma quindi sulla perdita di competitività delle imprese del settore rispetto a quelle degli altri paesi concorrenti, ed in particolare sulla necessità di intercettare efficacemente i flussi turistici provenienti dai paesi emergenti come la Cina, nonché infine, sulla opportunità di promuovere forme di partenariato e di prevedere un regime di detrazione fiscale per le spese sostenute in strutture alberghiere italiane. Auspica quindi una riduzione dei canoni demaniali per la concessione di arenili a fini turistici e sottolinea la necessità che la Commissione proceda quanto prima all'audizione del presidente dell'Enit per approfondire tali rilevanti tematiche.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritiene fondamentale valorizzare l'attuale patrimonio italiano, sviluppando nuove forme di turismo quali, ad esempio quello enogastronomico, quello termale e quello scolastico. Soffermendosi sull'esigenza di individuare uno *standard* europeo di cataloga-

zione delle offerte turistiche, auspica venga assicurato agli operatori un quadro normativo adeguato alle esigenze della realtà operativa del settore accompagnato dal potenziamento del portale informatico per attrarre efficacemente i turisti stranieri.

Il senatore BUBBICO (*PD*) auspica un programma di rilancio dell'intero settore turistico attraverso necessarie forme di coordinamento anche con l'attività delle regioni. Richiama la necessità di adottare delle misure che consentano di allungare il periodo della stagione turistica, si sofferma sulla opportunità di valorizzare i poli turistici di Roma e Milano per i quali sarebbe auspicabile un incremento delle rotte aeree internazionali. In merito alla questione dei canoni demaniali ritiene che la definizione delle competenze in materia andrebbe meglio chiarita.

Il presidente CURSI evidenzia che molte strutture di ricezione turistica presenti nell'Italia centro-meridionale non corrispondono agli *standards* qualitativi previsti per la categoria nella quale sono inquadrati. Auspica pertanto che vi sia una complessiva rivisitazione dei criteri previsti per la classificazione delle strutture nelle diverse categorie, nonché un complessivo lavoro di coordinamento tra lo Stato e le regioni che per espletare funzioni promozionali anche all'estero, hanno aumentato, spesso in modo eccessivo uffici e sedi di rappresentanza. Ricorda, da ultimo la necessità di sfruttare alcuni grandi eventi come quello del prossimo campionato mondiale di nuoto che si terrà a Roma il prossimo anno e per il quale non sembrano siano state ancora adottate le opportune iniziative. Auspica quindi un approfondimento sulle questioni relative ai canoni demaniali.

La senatrice VICARI (*PdL*) rileva che la crisi economica in atto rischia di avere delle pesanti ripercussioni sui flussi turistici in Italia ed evidenzia che la competenza in materia di turismo, attualmente affidata alle regioni, dovrebbe essere recuperata almeno in parte dallo Stato per assicurare un maggior coordinamento delle competenze ed una maggiore efficacia delle azioni.

Il sottosegretario BRAMBILLA, intervenendo in sede di replica, ricorda che il settore del turismo costituisce dell'11,4 per cento dell'intero PIL. Alla luce pertanto dell'importanza che il comparto riveste per l'economia nazionale, auspica che nei prossimi mesi vi sia una maggiore attenzione, in particolare in termini di risorse finanziarie disponibili, rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni. In merito alla necessità di ricondurre il comparto turismo nelle materie di competenza statale, ricorda un recente disegno di legge presentato dal senatore Rutelli che si muove in tale direzione. Dà conto di un recente studio sui flussi turistici in Italia elaborato da Unioncamere in collaborazione con l'Istat e la Banca d'Italia, che mette a disposizione della Commissione. I dati che purtroppo risultano negativi per l'anno in corso confermano la necessità di agire attraverso la

realizzazione di importanti opere infrastrutturali, di assicurare alle imprese del turismo, generalmente caratterizzate da dimensioni medio-piccole, l'accesso al credito. Richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare l'attività con le varie regioni, evitando così sprechi di risorse, con una maggiore utilizzazione dei fondi comunitari per le campagne di promozione turistiche, aumentando il numero di rotte aeree internazionali, una volta risolta la questione Alitalia. Infine occorre a suo avviso assicurare una semplificazione normativa per gli operatori del settore. Rende noto che di recente in sede di Conferenza Stato-regioni sono stati delineati nuovi *standards* omogenei per la classificazione delle strutture ricettive.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Brambilla e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che è opportuno che in futuro la predisposizione di analogo schema di decreto, ove preveda l'assegnazione di risorse economiche alla Guardia di finanza, in virtù del Protocollo d'intesa all'uopo stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, sia corredata da una relazione sulle attività svolte con riguardo alle somme già stanziare ed utilizzate, esprime parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 ottobre 2008

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) il dottor Paolo Carraro, funzionario del dipartimento politiche attive del lavoro, e, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro (UIL), il signor Marco Massera, funzionario del dipartimento politiche del lavoro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti della CISL e della UIL

Il dottor CARRARO svolge una comunicazione sui temi oggetto dell'indagine soffermandosi in particolare sull'operato della CISL, che ha de-

liberato la costituzione dell'agenzia *Agilavoro* s.r.l, ed illustrando le motivazioni che hanno indotto tale scelta. A giudizio dell'organizzazione da lui rappresentata, infatti, l'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro rappresenta il cuore dei servizi da offrire agli associati. Illustra quindi le principali linee operative di tale scelta, precisando che si tratta di un impegno importante anche sotto il profilo economico e sottolineando che l'intento è quello di agire in sinergia con il settore pubblico.

In risposta ad un chiarimento richiesto dal PRESIDENTE e riguardante le ragioni per le quali dalle attività di tale agenzia resterà escluso l'istituto della somministrazione, il dottor Carraro precisa che la scelta è avvenuta per motivi meramente economici e per sottolineare i compiti etici dell'Agenzia medesima. Fa inoltre presente che il ritardo con il quale l'Agenzia, costituita sette anni fa, inizierà compiutamente ad operare è dovuto essenzialmente a problematiche organizzative.

Il presidente GIULIANO domanda di conoscere il giudizio della CISL in ordine alla soppressione dell'istituto dello *staff leasing*, operata dalla legge n. 247 del 2007.

Il dottor CARRARO precisa che sul tema la sua organizzazione sindacale mantiene una posizione abbastanza aperta, ferma restando la necessità di un regime di rigorosi controlli. Replicando poi al senatore CASTRO (*PdL*), che domanda le ragioni della scelta operata dal suo sindacato in presenza di dati di mercato molto deludenti, dovuti alla debolezza del sistema privato di collocamento, precisa quindi che l'intento del sindacato resta quello di non creare strutture finalizzate al profitto; ribadisce inoltre il forte impegno economico ed organizzativo al quale la CISL si è sottoposta in ragione della scelta operata.

In risposta ad un ulteriore quesito del presidente GIULIANO (domanda di conoscere quale sia il giudizio della CISL sul precedente regime di collocamento dei lavoratori), il dottor CARRARO esprime valutazioni assolutamente negative, sottolineando i forti *deficit* del sistema italiano e caldeggiando la realizzazione di un sistema che favorisca in modo più mirato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il senatore MORRA (*PdL*) domanda di conoscere quali riflessioni, nello scegliere di costituire una società con finalità di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la CISL abbia operato a proposito della delicata problematica degli infortuni del lavoro, con specifico riferimento ai lavori interinali; replica il dottor CARRARO, sottolineando che la sua organizzazione presta grande attenzione agli aspetti formativi.

Segue l'intervento del dottor MASSERA, il quale, premesso un ringraziamento per l'opportunità offertagli di intervenire dinnanzi alla Commissione per trattare un tema così delicato, illustra il punto di vista della sua organizzazione al riguardo, fornendo una serie di dati numerici riguar-

danti il concreto funzionamento delle agenzie del lavoro e citando le risultanze di una indagine ISFOL sul lavoro in somministrazione e l'eccessiva proliferazione di rapporti contrattuali flessibili.

In risposta ad un quesito postogli dal PRESIDENTE, egli sottolinea le motivazioni per le quali la UIL ha preferito non costituire una propria agenzia. Evidenzia inoltre che, nell'arco di tre anni, risulta che circa il trenta per cento dei lavoratori avviati al lavoro temporaneo trovi una collocazione a tempo indeterminato. Svolge infine alcune considerazioni riguardanti il disegno di legge n. 1441-*quater*, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, con specifico riferimento alla riforma del processo del lavoro, ivi contemplata. Ancora in risposta ad un quesito posto dal PRESIDENTE, si sofferma su alcuni dati numerici riguardanti i lavoratori interinali e sulla distribuzione di tale forma prestazione per fasce d'età e per regioni geografiche. Svolge infine ulteriori considerazioni sulla posizione della UIL in ordine all'esigenza di una completa riforma dei servizi per l'impiego.

Il PRESIDENTE conclusivamente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata in due sedute domani, 29 ottobre, alle ore 9 e alle ore 15,15, con l'ordine del giorno già precedentemente diramato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 28 ottobre 2008

30^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta del 1° ottobre scorso, e secondo il programma concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di mercoledì 22 ottobre, giovedì 30 ottobre alle ore 8 avranno inizio le audizioni informali in sede di Ufficio di presidenza in relazione ai disegni di legge nn. 10 e connessi, in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento.

La Commissione prende atto.

Proposta di indagine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici nel territorio di Crotona

Il presidente TOMASSINI illustra la proposta di indagine in titolo, volta a verificare gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla realizzazione di opere e di edifici pubblici con materiali considerati altamente pericolosi in diciotto aree situate nei comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto e Cutro, come accertato dall'indagine dell'autorità giudiziaria ancora in corso, che ne ha disposto il sequestro. Le scorie tossiche, fra cui arsenico, zinco, piombo, indio, mercurio, proverrebbero dall'ex area industriale di Pertusola Sud e l'inquinamento da ciò derivante potrebbe aver interessato falde acquifere, il mare, i terreni e i promontori collinari circostanti. Ricorda che i materiali tossici sarebbero stati utilizzati nell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per la realizzazione di edifici scolastici.

Il programma dell'indagine elaborato dalla senatrice Bianchi, che ha proposto l'indagine nella seduta dello scorso 7 ottobre, e concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

del 22 ottobre, prevede l'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, dell'assessore all'Ambiente della Regione Calabria, del direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, del direttore del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto Superiore della Sanità, di una rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, di rappresentanti dell'associazione Legambiente di Crotone, nonché le audizioni di una rappresentanza della Società di ingegneria e laboratori prove automatizzati (SILPA), del prof. Giovanni Sindona, direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università della Calabria, prof. Giuseppe Chidichimo, docente del Dipartimento di Chimica dell'Università della Calabria, del prof. Sebastiano Andò, preside della Facoltà di Farmacia e Scienze della nutrizione dell'Università della Calabria.

Conclude proponendo di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare l'indagine conoscitiva in titolo, con il programma ora illustrato.

La Commissione concorda all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(50) TOMASSINI e MALAn. – *Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*

(352) CARRARA ed altri. – *Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie*

(1067) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 50 e 352, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1067 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1067, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 50 e 352 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 50 e 352, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1067, in tema di responsabilità per danni derivanti da attività medico-sanitaria. Nel dare conto delle principali disposizioni del disegno di legge, riferisce sull'articolo 5, riguardante il Fondo di garanzia per le vittime dei danni da attività sanitaria, volto ad operare nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligo di assicurazione o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice. Si sofferma quindi sull'articolo 7 che interviene in materia di organizzazione del lavoro, prevedendo la creazione e la regolamentazione presso ogni struttura sanitaria pubblica o privata di una specifica unità operativa (UO) per la gestione del rischio clinico. Segnala quindi che l'articolo 8 pone altresì in capo alle strutture sanitarie l'obbligo di istituire un servizio di ingegneria clinica al fine di garantire l'uso sicuro delle apparecchiature e degli impianti.

Per quanto concerne le controversie relative al risarcimento dei danni da attività medica, sottolinea l'articolo 9 in merito all'obbligo di costituire, presso ogni struttura sanitaria pubblica o privata, commissioni di conciliazione, allo scopo di consentire alle parti di raggiungere un accordo che eviti l'insorgere di controversie, i tempi lunghi e i maggiori costi di procedure contenziose.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1067 con quello, già avviato, degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(718) TOMASSINI ed altri. – *Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta; in particolare l'emendamento 3.4 è stato ulteriormente riformulato per soddisfare la condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali del 14 ottobre scorso.

Informa inoltre che il senatore Butti ha comunicato di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.7.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(58) TOMASSINI. – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo*

(101) THALER AUSSERHOFER. – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo*

(482) MASSIDDA. – *Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il relatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) presenta e illustra tre nuovi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, soffermandosi in particolare sulle riformulazioni così proposte agli articoli 3 e 8 del testo unificato pubblicato in allegato al resoconto del 1° ottobre scorso.

Suggerisce inoltre una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1, a firma della senatrice Poretti, che preveda l'inserimento, alla fine del comma 1, dell'articolo 1, delle seguenti parole: «con l'utilizzo della relazione con il cavallo».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti al Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dà atto all'opposizione di garantire il numero legale prescritto per l'esame dell'atto del Governo n. 23.

Il relatore DI GIACOMO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore BOSONE (*PD*) lamenta in primo luogo l'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza avrebbe senz'altro contribuito a un più utile confronto sulle tematiche in oggetto. Al riguardo, nel concordare con le esigenze di igiene sanitaria perseguite dal Regolamento comunitario e dallo schema di decreto legislativo in titolo, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nel parere al Governo una sollecitazione ad approntare idonee forme di semplificazione per i processi di macellazione delle carni da parte di imprese di piccole dimensioni e per quelle operanti a livello locale, anche al fine di garantire una tutela ai prodotti tipici e a denominazione controllata.

Il PRESIDENTE concorda con l'esigenza, rilevata dal senatore Bosone, di un confronto con il Governo sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame; comunica peraltro che l'assenza dei rappresentanti del Governo è dovuta a concomitanti precedenti impegni istituzionali. Precisa inoltre che egli ha ritenuto opportuno mantenere inalterata la programmazione dei lavori per consentire alla Commissione di conoscere i contenuti della proposta di parere del relatore, anche ai fini delle dichiarazioni di voto previste per la seduta di domani, insieme alla votazione del parere.

Comunica infine che la Commissione non può procedere alla votazione della proposta di parere illustrata dal relatore, poiché l'atto risulta ancora assegnato con riserva, in assenza prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Il relatore DI GIACOMO (*PdL*) sottolinea come nella proposta di parere egli abbia accolto alcune sollecitazioni pervenute da esponenti dei Gruppi parlamentari e da operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE annuncia che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta già convocata per domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1078, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008) e del documento n. LXXXVII n. 1, recante la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 23

La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– le tariffe di cui all'Allegato A, Sezione I, Tabella 1.1, applicate agli impianti di macellazione di animali a carni rosse, per quantitativi superiori alle 10.000 UGB, risulterebbero inferiori rispetto alle tariffe minime previste all'allegato IV, Sezione B, Capo I, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché che la Tabella 3 della stessa sezione riporterebbe, analogamente, importi inferiori per unità di selvaggina da penna allevata con determinate caratteristiche;

– nell'allegato A, la Sezione 4, relativa agli importi delle tariffe applicabili alla produzione del latte, riporterebbe una serie di tariffe per le quantità eccedenti le 30 tonnellate che non sembra avere riscontro nell'indicazione di importi minimi all'allegato IV, Sezione B, Capo IV del citato regolamento;

– all'articolo 3, comma 3, si segnala l'esigenza di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quest'ultimo si riferisce all'attività svolta dalle ore 18.00 alle ore 6.00.»;

– all'articolo 3, comma 4, si segnala l'esigenza di aggiungere, in fine, le parole «presso il singolo stabilimento.»;

– all'articolo 4, comma 3, si segnala l'esigenza di sopprimere le parole «, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione.»;

– all'articolo 5, comma 1, si segnala l'opportunità di inserire dopo le parole «all'esecuzione», le seguenti: «dei controlli sanitari di cui all'allegato IV e all'allegato V.»;

– all'articolo 10, comma 3, si segnala l'esigenza di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui i soggetti obbligati al versamento non si avvalgano continuativamente delle operazioni di ispezione e controllo da parte della azienda sanitaria locale.»;

– si segnala l'esigenza di sopprimere l'articolo 10, comma 5, ultimo periodo e l'articolo 11, comma 1;

– si segnala l'esigenza di sostituire l'articolo 17, comma 2, con i seguenti:

«2. Fino a tale data si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 e le relative modalità di applicazione.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;

b) l'articolo 10 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;

c) il comma 2 dell'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34.»;

– all'allegato A, sezione I, punto 1.1, nella nota, occorre sopprimere le seguenti parole: «da calcolarsi mediante i criteri elencati nella sezione 2.»;

– si segnala, infine, all'allegato C, sezione II, l'esigenza di aggiungere, in fine, il seguente periodo «La fascia oraria ordinaria del servizio prestato dal personale del Servizio sanitario nazionale va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dei giorni dal lunedì al sabato, con l'eccezione delle festività infrasettimanali.».

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE n. 58, 101 E 482**

Art. 3.

3.100

FOSSON, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Centri di terapia per mezzo del cavallo*). – 1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta esclusivamente nei centri autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e degli ulteriori requisiti anche concernenti le caratteristiche organizzative e strutturali minime individuati con il regolamento, di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, in conformità alle apposite linee guida di cui al comma 2, sono riconosciuti gli enti e le associazioni preposti all'organizzazione dei centri di terapia per mezzo del cavallo.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, un regolamento contenente l'individuazione delle patologie per le quali può essere prescritta la terapia per mezzo del cavallo, gli ulteriori requisiti anche concernenti le caratteristiche organizzative e strutturali minime richiesti ai centri di terapia per mezzo del cavallo, le linee guida per il riconoscimento degli enti e delle associazioni preposti all'organizzazione dei centri di terapia per mezzo del cavallo, le linee guida per lo svolgimento dell'attività di terapia per mezzo del cavallo e una disciplina transitoria applicabile ai centri che praticano tale terapia alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 4.**4.100**FOSSON, *Relatore*

Al comma 1, sostituire le parole «da un rappresentante di una delle associazioni che opera nel settore», con le seguenti: «da un rappresentante delle associazioni che operano nel settore».

Art. 8.**8.100**FOSSON, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Norme finanziarie*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo», gestito dal Ministero stesso. Il fondo è alimentato da un contributo a carico del bilancio dello Stato pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, da un importo corrispondente allo 0,5 per cento dell'entrate nette annue dell'UNIRE, rideterminando in misura corrispondente le somme destinate ai vincitori delle scommesse, dallo 0,5 per cento dei fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale nonché da un importo corrispondente allo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate nel limite di 200.000 euro annui per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, e per la parte restante per l'erogazione di trasferimenti alle Regioni che abbiano previsto incentivi o agevolazioni a favore dei centri di cui all'articolo 3.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 718

Art. 3.

3.4

DE LILLO, *Relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata l'autorizzazione all'uso dei DAE sull'intero territorio nazionale. L'autorizzazione all'uso dei DAE è nominativa ed è automaticamente riconosciuta dalle Regioni tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118; tale autorizzazione ha validità di tre anni.».

3.4 (testo 2)

DE LILLO, *Relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata l'autorizzazione all'uso dei DAE sull'intero territorio nazionale; tale autorizzazione ha validità di tre anni.».

3.4 (testo 3)

DE LILLO, *Relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata l'autorizzazione all'uso dei DAE sull'intero territorio nazionale. L'autorizzazione all'uso dei DAE è nominativa ed è riconosciuta dalle Regioni tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118; è fatto obbligo all'ente che ha realizzato il corso di fornire l'elenco dei volontari non sanitari autorizzati alle Regioni,

alle aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero alle centrali operative del sistema di emergenza 118. Tale autorizzazione ha validità di tre anni.».

Art. 5.

5.100

DE LILLO, *Relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato», inserire le seguenti: «delle Forze armate».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 28 ottobre 2008

34^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel S.p.A., accompagnato dal dottor Gianluca Comin, direttore delle relazioni esterne, dall'avvocato Francesco Giorgianni, responsabile degli affari istituzionali e dal dottor Alessandro Trebbi della medesima Società.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Enel S.p.A.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Enel S.p.A.

Il dottor CONTI osserva che la domanda globale di energia continua ad aumentare e che una grande componente di tale domanda continua e continuerà ad indirizzarsi verso il petrolio ed il carbone, cosicché si prevede una parallela crescita delle emissioni globali di CO₂, in gran parte imputabile ai Paesi in via di sviluppo non coinvolti dagli obiettivi di Kyoto. Ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂ si dovrà fare ricorso a tutte le tecnologie disponibili, dalla cattura e dallo stoccaggio di CO₂ al nucleare, dalle fonti rinnovabili agli interventi per l'efficienza energetica.

L'impegno europeo del cosiddetto 20-20-20, che tra l'altro comporta l'obiettivo al 2020 del 4,5 GtCO₂, si colloca in un contesto segnato per l'Italia da un sistema energetico caratterizzato da un lato da un mix dei combustibili per la generazione elettrica sbilanciato verso le fonti più costose, ed in particolare verso il gas, e dall'altro da una forte dipendenza dalle importazioni sia di energia primaria che di combustibile. Il costo del pacchetto clima-energia dell'Unione europea sarà pari per l'Italia all'1,04 per cento del PIL al 2020; un costo elevatissimo specie se paragonato a quello, notevolmente minore, che dovranno sostenere tutti gli altri Paesi europei con l'eccezione della sola Spagna. Il costo del pacchetto potrà essere ridotto in misura significativa consentendo l'accesso ai crediti extra-Unione europea per la copertura del fabbisogno post-2012, prevedendo il passaggio graduale dall'allocatione gratuita all'allocatione ad asta per il settore elettrico, gestendo il rischio della delocalizzazione con la compensazione dei maggiori costi delle imprese con i proventi delle aste di CO₂, allocando gratuitamente alla cogenerazione solo per la parte relativa alla produzione di calore e non anche per quella relativa alla produzione di elettricità, favorendo infine il commercio delle rinnovabili attraverso la rimozione dei vincoli attualmente previsti per lo scambio delle garanzie di origine.

In questi anni Enel ha realizzato un grande e vincente sforzo per la riduzione delle emissioni sia di CO₂ che di anidride solforosa, di ossidi di azoto e di polveri inquinanti, e ha basato la sua strategia per il clima sui seguenti cinque pilastri: ricerca, sviluppo e dimostrazione sulla cattura ed il sequestro di CO₂ e tecnologie innovative per le rinnovabili; investimenti nelle migliori tecnologie termoelettriche disponibili; sviluppo delle fonti rinnovabili e del nucleare; incremento dell'efficienza energetica negli impianti di produzione, nelle reti e negli usi finali; impegno globale per la riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso attività di diffusione di progetti e migliori pratiche nei paesi dell'Europa dell'est ed in quelli in via di sviluppo.

Nell'ambito del progetto «Ambiente ed innovazione», l'ENEL sta investendo in attività di ricerca, sviluppo e promozione di nuovi impianti 7,4 miliardi di euro, 6,8 miliardi dei quali per le fonti rinnovabili. L'ENEL sta poi lavorando ad un impianto all'idrogeno di avanguardia, al progetto Archimede per il solare termodinamico, ad alcuni progetti relativi al fotovoltaico, al progetto «Isole verdi», alle reti intelligenti e al progetto LED per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza.

Lo sviluppo del settore delle rinnovabili incontra oggi alcuni seri ostacoli, rappresentati in particolare dai tempi lunghi ed incerti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, che potrebbero essere eliminati adottando linee guida nazionali per l'inserimento degli impianti sul territorio, così da rendere uniformi le procedure e certi i tempi autorizzativi, nonché prevedendo adeguati incentivi per lo sviluppo delle tecnologie emergenti e per la ricerca di nuove tecnologie.

Indubbiamente il nucleare può dare un grande contributo alla lotta ai mutamenti climatici e rivestire anche in Italia una posizione di rilievo nel comparto energetico; del resto, non va dimenticato che attualmente i reattori operativi nel mondo sono 439, dei quali 197 in Europa, dove quattro Stati producono più del 50 per cento della propria elettricità ricorrendo al nucleare.

La senatrice BONINO (*PD*), dopo aver rilevato che l'opzione nucleare non appare convincente né dal punto di vista dei tempi di realizzazione, né da quello dei costi né tantomeno da quello dei benefici, osserva che l'Italia, che attualmente occupa una posizione non negativa nel settore dell'efficienza energetica, dovrebbe impegnarsi con convinzione a livello europeo, in sintonia con la Francia, la Germania e la Gran Bretagna ed in vista dell'ormai certo Kyoto 2, per far sì che anche l'obiettivo relativo all'efficienza energetica diventi vincolante a livello quantitativo e che al conseguimento di tale obiettivo siano chiamati a contribuire anche i comparti dell'edilizia e dei trasporti.

Appare indispensabile, inoltre, incentivare il commercio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'ambito della creazione di una rete mediterranea.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che l'odierna esposizione del dottor Conti dimostra lo sforzo di modernizzazione compiuto in questi anni dall'ENEL, uno sforzo che ha collocato questa azienda in una posizione di avanguardia non solo europea e che è stato stimolato dall'impegno dell'Unione europea per la riconversione ecologica del sistema energetico.

Dopo aver dichiarato di condividere le perplessità espresse dalla senatrice Bonino in ordine all'opzione nucleare, chiede se il dottor Conti reputi realistico immaginare che l'individuazione dei siti destinati ad ospitare impianti nucleari possa avvenire in assenza del consenso delle regioni interessate.

Domanda quindi maggiori ragguagli in ordine agli investimenti realizzati dall'ENEL negli ultimi sei anni nei settori dell'eolico e del fotovoltaico e chiede se l'ENEL abbia in programma di impegnarsi nel settore della mobilità elettrica e quale sia la situazione dei progetti relativi agli impianti di rigassificazione.

Il senatore MALAN (*PdL*) chiede se le somme spese per l'attuazione del pacchetto clima-energia dell'Unione europea porteranno ad una ridu-

zione dei costi dell'energia in Italia e se la rilevante riduzione di emissioni conseguita dall'ENEL in questi anni sia il risultato di vincoli legislativi o di un'autonoma e virtuosa politica aziendale.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) ricorda di essersi battuto per la conversione a metano della centrale ad olio pesante di Termini Imerese e fa presente che il nucleare costituisce oggi una scelta obbligata e che l'Italia non deve assolutamente risultare penalizzata in sede di attuazione degli impegni internazionali per la lotta ai mutamenti climatici.

Il senatore BRUNO (*PD*) domanda maggiori ragguagli in ordine alla cessione della rete ad alta tensione.

Il senatore VICECONTE (*PdL*), dopo aver osservato che l'esposizione del dottor Conti ha evidenziato l'assoluto valore dei risultati ottenuti in questi anni dall'ENEL, azienda ormai *leader* a livello mondiale, chiede se il nucleare debba o meno essere considerato una scelta ineludibile per l'Italia.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) chiede maggiori ragguagli in ordine alla possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni di particelle inquinanti da parte degli autoveicoli e degli impianti di riscaldamento domestico, nonché riguardo cosa accadrebbe qualora non si riuscisse a realizzare un nuovo *mix* energetico comprendente il nucleare.

Il dottor CONTI fa presente che nel considerare la questione del ricorso al nucleare non bisogna dimenticare che l'Italia ha già il nucleare e lo ha a costi elevati, giacché il 18 per cento dell'energia consumata nel Paese è prodotta da impianti nucleari siti in Francia, in Svizzera e in Slovenia. Per quanto concerne poi il profilo dei costi, va segnalato che il costo medio di generazione per il nucleare è pari a 61 euro per MWh, mentre lo stesso costo è pari a 103 euro per MWh per il ciclo combinato a gas e a 75 euro per MWh per il carbone.

Dopo aver rilevato che ENEL, pur rivendicando il ruolo di *leader* tecnologico del settore, è favorevole alla costituzione di consorzi con altri soggetti per la realizzazione degli impianti nucleari, fa presente che ai fini della localizzazione di tali impianti è possibile immaginare una soluzione simile a quella francese, e cioè ad un sistema basato sul ruolo centrale dello Stato, ma caratterizzato anche da una ampia consultazione di tutte le comunità locali, dal riconoscimento delle indicazioni della comunità scientifica e dall'inesistenza di un potere di veto di comitati scarsamente rappresentativi.

Appare senz'altro auspicabile la creazione di un mercato dell'energia prodotta da fonti rinnovabili come quello ricordato nel suo intervento dalla senatrice Bonino, come senz'altro auspicabile risulta la fissazione a livello europeo di obiettivi vincolanti quanto all'efficienza energetica.

Ricorda quindi che dal 1999 al 2007 l'ENEL ha investito 2,2 miliardi di euro nei comparti dell'eolico e del solare e che l'auto elettrica è parte

integrante del progetto «Ambiente e innovazione» dell'ENEL e, anche se l'industria automobilistica italiana si è mossa con un certo ritardo sul terreno dell'alimentazione elettrica dei veicoli, non è escluso che tra non molto si possano diffondere sul territorio nazionale stazioni per la ricarica veloce di auto elettriche.

Quanto poi agli impianti di rigassificazione, va ricordato che l'impianto di Porto Empedocle è in attesa della VIA regionale e l'ENEL spera che essa intervenga a breve, così da poter realizzare questo importante impianto insieme ad un porto commerciale; tra l'altro il rigassificatore consentirà di mettere gratuitamente a disposizione del comparto agricolo e ittico della Sicilia meridionale una fonte di refrigerazione.

Dopo aver rilevato che l'ENEL si è sempre impegnato a contenere le emissioni di inquinanti entro soglie inferiori a quelle imposte dalla legge, fa presente che ENEL ha già manifestato l'intendimento di cedere a Terna la residua parte di rete di distribuzione ad alta tensione ed è in attesa che Terna si attivi al riguardo; se questo non dovesse accadere entro la fine dell'anno, ENEL non potrà che affidare ad una gara la cessione di tale parte di rete.

Il PRESIDENTE osserva che nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo la Commissione approfondirà sicuramente gli elementi di criticità che attualmente ostacolano lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Ringrazia quindi i rappresentanti di ENEL S.p.A. per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 28 ottobre 2008

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 826 Montani.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(S. 826) MONTANI. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato a consentire la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta, oggi sottoposta alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende promuovere la produzione artigianale di tale tipologia di prodotti secondo le modalità, le agevolazioni ed i limiti previsti dalla vigente normativa. Illustra l'articolo 2, che reca la definizione del prodotto, e l'articolo 3, che regola, fissandone i limiti quantitativi, la produzione di grappe e acquaviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita. Rileva che l'articolo 4 disciplina le modalità di trasmissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura della documentazione idonea a comunicare l'applicazione della legge ed il rispetto delle limitazioni impo-

ste mentre l'articolo 5 individua gli enti competenti per la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative. Fa notare che il disegno di legge interviene su ambiti di competenza legislativa regionale.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) osserva che il provvedimento in esame contempla disposizioni relative ad una materia di competenza legislativa regionale, seppure risulti connessa a specifici profili di competenza statale inerenti alla tutela della salute e dell'alimentazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), condividendo l'osservazione del deputato Pepe, ravvisa l'esigenza di precisare nella proposta di parere che siano fatte salve le prerogative delle regioni e degli enti locali nella regolamentazione della disciplina in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 793) SCARPA BONAZZA BUORA. - Nuove disposizioni in materia di pesca marittima

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento, rilevando che il titolo I dell'articolato reca disposizioni generali, che aggiornano definizioni e semplificano la gestione dell'impresa di pesca; il titolo II reca misure ambientali connesse con l'attività di pesca, quali in particolare disposizioni relative alle aree marine protette; il titolo III introduce norme fiscali e previdenziali tese a fronteggiare la contingente crisi del settore ittico, dovuta in particolare all'aumento del costo del gasolio; il titolo IV reca misure di attenuazione e riduzione delle sanzioni irrogate per le infrazioni commesse da pescherecci di lunghezza minore. Evidenzia che il disegno di legge, contemplando disposizioni in materia fiscale, previdenziale, ambientale e sanzionatoria, interviene su ambiti di competenza esclusiva statale in ordine alle materie «sistema tributario», «previdenza sociale», «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e «ordinamento penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *o*), *s*) ed *l*), della Costituzione. Sottolinea che il testo prevede altresì disposizioni che afferiscono alle materie «professioni» e

«valorizzazione dei beni ambientali», che appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7, che semplifica la disciplina dei titoli professionali per imbarco su navi minori stabilendo che vengano richieste abilitazioni di grado minore a quelle attualmente necessarie per lo svolgimento della piccola pesca e dell'acquacoltura. Rileva che la normativa vigente sui titoli professionali dei marittimi dispone che coloro i quali conducono navi da pesca propulse da un motore debbano essere in possesso di un titolo di abilitazione al comando e di motorista secondo il tonnellaggio e la potenza dei motori della nave utilizzata: i titoli minimi, marinaio motorista che abilita a condurre motori fino a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) su unità abilitate alla pesca locale, e conduttore per la pesca locale che abilita a condurre navi fino a 25 TSL nei limiti del mare territoriale, richiedono abilitazioni superiori a quelle ritenute idonee allo svolgimento delle attività ed alle caratteristiche delle imbarcazioni utilizzate dagli acquacoltori e dagli operatori della piccola pesca. Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 14, che dispone che l'istituzione di parchi e riserve marine di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sia disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e dell'articolo 15, che prevede, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche e in attuazione del principio di sostenibilità, l'istituzione dei distretti di pesca a livello di ciascuna direzione marittima, con la finalità, in particolare, di adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) sostiene che il provvedimento reca disposizioni che attengono ad un profilo, la regolamentazione della pesca marittima, che rientra nella piena competenza regionale. Ritiene utile evidenziare nella proposta di parere la necessità di introdurre una clausola di salvaguardia delle competenze regionali in materia di pesca.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*), *relatore*, nel condividere l'intervento del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (S. 826) Montani**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che incidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la necessità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, a favore delle aziende agricole vitivinicole e frutticole interessate alla produzione artigianale e senza fini di lucro della menzionata tipologia di prodotti, debbano comunque far salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ed agli enti locali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

ALLEGATO 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Nuove disposizioni in materia di pesca marittima
(S. 793) Scarpa Bonazza Buora**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni in materia fiscale, previdenziale, ambientale e sanzionatoria, attinenti ad ambiti di competenza esclusiva statale in ordine alle materie «sistema tributario», «previdenza sociale», «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e «ordinamento penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), s) ed l), della Costituzione, nonché disposizioni che afferiscono alle materie «professioni» e «valorizzazione dei beni ambientali», che appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'esigenza di inserire nel testo in esame apposita disposizione che disponga che sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di titoli professionali per imbarco su navi minori, si delineano quali norme recanti principi fondamentali, di competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo della Costituzione;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, agli articoli 14 e 15, che i decreti ivi richiamati, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituiscono, rispettivamente, i parchi e le riserve marine e i distretti di pesca per la gestione delle risorse ittiche di interesse locale, siano emanati previa intesa con la Conferenza unificata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 28 ottobre 2008

Presidenza del Presidente provvisorio
Francesco PARDI

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indica quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la

data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,40.

Presidenza del presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 28 ottobre 2008

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia

Il Comitato procede all'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Grasso, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO e dai senatori CAFORIO ed ESPOSITO.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di integrazione del «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI)»

Il Presidente RUTELLI illustra lo schema di integrazione del Regolamento all'ordine del giorno, formulando una proposta di parere favorevole, che il Comitato approva all'unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Martedì 28 ottobre 2008

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22 ottobre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, professor Renato Brunetta, per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione.

Il ministro BRUNETTA ringrazia la Commissione per l'invito rivoltogli e chiede di poter depositare una documentazione sui temi oggetto dell'audizione.

La semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono, a suo avviso, un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo del Paese e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. In particolare la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, è un impegno che l'Italia ha assunto con l'Europa nell'ambito della strategia di Lisbona. Secondo stime effettuate a livello comunitario, una riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento consentirebbe all'Italia di conseguire una riduzione di spesa pari a circa 75 miliardi di euro.

Il programma avviato dal Governo intende coinvolgere, a costo zero, tutti gli *stakeholders* in un processo virtuoso di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi che consentirà di far funzionare meglio le amministrazioni, rendendole più orientate ai bisogni delle famiglie e delle imprese. I primi risultati di tale programma sono stati presentati insieme al ministro Sacconi, mentre, insieme al ministro Calderoli, si è già al lavoro per coinvolgere anche gli altri Ministeri di settore. Nel prossimo futuro si intende trasferire questa procedura anche alle amministrazioni periferiche dello Stato e agli enti locali, attraverso opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di moltiplicare i benefici per le imprese e i cittadini. Si tratta di una metodologia che implica un cambiamento culturale profondo all'interno delle amministrazioni e che deve coinvolgere, oltre al Governo, anche il Parlamento e, in particolare, la Commissione per la semplificazione della legislazione che può svolgere un importante ruolo di stimolo e di verifica.

In relazione al cosiddetto meccanismo «taglia-enti», previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che, insieme al Ministro per la semplificazione, ha provveduto ad emanare una circolare in cui sono stati fissati alcuni criteri interpretativi. In particolare, si richiede a tutti i Ministeri vigilanti di motivare la scelta di mantenere in vita gli enti e di sottrarli al meccanismo soppressivo delineato dal citato decreto-legge. Nei prossimi giorni sarà predisposto un elenco degli enti sottratti alla soppressione; un ulteriore passo sarà quello di fare chiarezza sull'insieme degli enti pubblici non economici da sopprimere o trasformare. Anche rispetto a tale meccanismo reputa essenziale il ruolo che potrà svolgere il Parlamento, al fine di fornire suggerimenti e indicazioni al Governo.

Nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, si impegna a tenerla periodicamente aggiornata in ordine alle azioni e alle iniziative intraprese sui temi di sua competenza.

Il PRESIDENTE esprime un sentito ringraziamento al ministro Brunetta per la relazione svolta e dà atto del grande impegno profuso nel corso di questi mesi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Manifesta, a nome della Commissione, la piena disponibilità a sostenere le azioni del Governo in materia di semplificazione e di riduzione degli oneri ammini-

strativi. Invita quindi il Ministro a fornire qualche elemento di chiarimento in ordine all'introduzione di alcuni strumenti di semplificazione, quali lo sportello unico e lo sportello diffuso, e ad esprimere le sue valutazioni sui decreti legislativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavori che sembrano aggravare gli adempimenti a carico delle imprese e degli studi professionali, senza che a ciò corrispondano reali benefici.

Il senatore PERDUCA, nel ringraziare il ministro Brunetta per le indicazioni fornite alla Commissione, sottolinea la necessità di affrontare la questione della semplificazione in maniera ampia, affiancando alle misure delineate nel corso dell'audizione una decisa azione di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Chiede inoltre al Ministro come si coniughi la strategia di semplificazione da lui delineata con un probabile aumento del numero di sottosegretari e vice ministri, in violazione di quanto previsto dalla legge Bassanini.

Il senatore SACCOMANNO condivide la strategia di semplificazione delineata dal Ministro. Ritiene però necessario che il Parlamento sia maggiormente coinvolto in tutti i passaggi del processo di semplificazione per poter verificare, da un lato, l'efficacia delle misure introdotte e, dall'altro, il mantenimento di opportune garanzie in settori strategici.

Il ministro BRUNETTA concorda sul fatto che la digitalizzazione della pubblica amministrazione sia un tema centrale al fine di garantire maggiore efficienza al sistema. Rileva come molti degli oneri amministrativi siano legati alla dimensione cartacea delle procedure e alle difficoltà di accesso ai dati e alle informazioni. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma informatica comune all'interno della pubblica amministrazione e di consentirne poi l'accesso a tutti gli utenti esterni. Proprio in quest'ottica, accanto ad una azione di semplificazione, ha ritenuto necessario avviare un processo di messa in rete delle varie amministrazioni.

Per quanto attiene all'aumento del numero di sottosegretari e vice ministri, paventato dal senatore Perduca, ritiene che la legge Bassanini abbia risolto il problema in modo parziale e che si debba comunque tenere conto dei profili legati alla *governance* comunitaria.

Il senatore GARAVAGLIA, nell'esprimere apprezzamento per le iniziative adottate dal Ministro per rendere trasparenti e conoscibili le retribuzioni dei pubblici dipendenti, chiede se sia possibile rendere disponibili tali dati anche relativamente ai dipendenti degli enti locali.

Il ministro BRUNETTA fa presente che, a seguito di una ricognizione da lui fortemente voluta e sollecitata, sono emerse 500 mila consulenze che sono costate alla pubblica amministrazione complessivamente 2 miliardi e mezzo di euro. Nell'arco di un anno o due conta di ridurre drasticamente il numero, recuperando più di 1 miliardo e mezzo di euro. Per quanto riguarda gli enti locali, ritiene che l'approvazione del federalismo

fiscale dovrebbe dare un'ulteriore spinta nella direzione di una maggiore trasparenza nonché di una drastica riduzione di spesa.

La senatrice LEDDI rileva come i numeri e i dati forniti dal Ministro siano indice di un problema strutturale che incide sulle prospettive di sviluppo economico del Paese. Ritiene che un'adeguata strategia di semplificazione della pubblica amministrazione richieda due modalità di intervento, tra di loro complementari: da una parte l'introduzione di deterrenti all'aumento delle spese e alla proliferazione degli enti, dall'altro l'introduzione di incentivi e di riconoscimenti. Sotto questo secondo profilo, annuncia di aver presentato un disegno di legge sulla brevettabilità delle idee innovative e ripetibili nella pubblica amministrazione. In tale disegno di legge si prevedono riconoscimenti sia in termini di progressione in carriera che di tipo economico per quei dipendenti che introducono idee innovative che favoriscano la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

In ordine al problema dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, annuncia di aver presentato un disegno di legge che consente il ricorso a fondi di garanzia e l'attivazione di una convenzione, peraltro già esistente, con l'ABI.

Il ministro BRUNETTA ringrazia sentitamente la senatrice Leddi per le sue iniziative, di cui chiede di poter avere il testo. Il primo disegno di legge si inserisce pienamente nella strategia da lui avviata con il concorso «Non solo fannulloni» che prevede l'assegnazione di premi per progetti innovativi da parte di dipendenti pubblici che introducano modifiche strutturali in termini di semplificazione e riduzione di oneri nella pubblica amministrazione.

In relazione al problema dei ritardi nelle autorizzazioni e nei pagamenti, reputa che esso rappresenti una dei motivi di maggiore sofferenza per le piccole e medie imprese. Il Governo sta lavorando per cercare di introdurre forme di flessibilità o sconto: il vero problema è il costo e la copertura di queste misure. I filoni di intervento potrebbero essere due: trasparenza e tempi certi nelle procedure e creazione di un fondo di garanzia che aiuti le banche a scontare i crediti. Domani è prevista una riunione con il ministro Tremonti per verificare la possibilità di inserire queste misure all'interno del pacchetto congiunturale anti-crisi.

Invita, infine, i componenti della Commissione alla *Convention* «Reti amiche» che si terrà il 4 novembre: si tratta della prima manifestazione pubblica sull'aggregazione di reti parallele a quelle della pubblica amministrazione. Entro sei mesi si prevede di istituire, a costo zero, altri centomila punti di contatto (presso tabaccai, supermercati...) con la rete della pubblica amministrazione, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per effettuare pagamenti, rinnovare abbonamenti e documenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Brunetta e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva a domani mercoledì 29 ottobre 2008, alle ore 14, per procedere all'audizione del presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a) **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 28 ottobre 2008

8^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (n. 32): osservazioni favorevoli con raccomandazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 28 ottobre 2008

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(793) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima: parere in parte favorevole con osservazioni ed in parte contrario.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 28 ottobre 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha svolto la seguente procedura informativa:

Audizione del professor Roberto Adam, coordinatore della struttura di missione dedicata alle procedure di infrazione

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpita dagli eventi sismici del 1997 (1152).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).
- III. Esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

VII. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.) (n. 6).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1074).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica, sulle politiche per gli italiani all'estero.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti

prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).

- BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (166).
- COSTA. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio (544).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (1072) (*Parere all'Assemblea*).

II. Esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari dell'atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» (n. 22).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23).
- Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

II. Esame del disegno di legge:

- LANNUTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Consob e della Banca d'Italia, nonché su eventuali responsabilità politiche, relativamente a taluni scandali e dissesti finanziari ed industriali avvenuti in Italia, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani (930) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008 (1075).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEGORER ed altri. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (466).
- COSTA. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (745).
- BENEDETTI VALENTINI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (782).
- GIARETTA e Paolo ROSSI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (792).
- Alberto FILIPPI e VACCARI. – Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (821).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
 - GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
 - BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.) (n. 19).
 - Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, del documento:

- Marco FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle concessioni autostradali (*Doc. XXII*, n. 9).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM (2008) 306 def.) (n. 1).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 15

ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» (n. 8).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 9 e 15,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII*, n. 1).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (406).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (62).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (434).
- PEDICA. – Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro (453).
- MONGIELLO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (856).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
- NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (783).
- PETERLINI. – Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
- RAMPONI. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di *handicap* (163).
- CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (173).
- SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).

- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» (n. 23).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e all'efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione del Presidente di Federparchi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE» (n. 32).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (doc. 5089/08) (n. 5).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 13,30 e 14

ORE 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Alla 9^a Commissione del Senato:

- Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (A.S. 826 Montani).
- Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (A.S. 793 Scarpa Bonazza Buera).

ORE 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 9,30

Costituzione della Commissione:

– Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione:

– Audizione del Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico e comunicazioni, Paolo Romani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione del Presidente della Corte dei conti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 29 ottobre 2008, ore 14,15

Audizione del Presidente dell'Istituto per gli affari sociali.